

AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture

Ius est ars boni et aequi

Volume n. 10 - October 2026

ISSN 3035-4803 | ISSN 3035-0271

www.aequitasmagazine.it



Aequitas Magazine is a monthly, peer-reviewed, Diamond Open Access scholarly journal in the legal sciences. Indexed in DOAJ and listed in ROAD, the Journal adheres to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE) and the Budapest Open Access Initiative (BOAI). No article processing charges (APCs) or publication fees are imposed on authors.

The Journal publishes scholarly contributions in Italian and English. All research articles are subject to double-blind peer review and are published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Each article is assigned a DOI through Zenodo and an ARK persistent identifier, accompanied by structured metadata and supported by long-term digital preservation.

The Journal's name and motto draw on the Roman concept of *aequitas*, which informs its intellectual framework: law understood as a rational pursuit of concrete justice beyond purely formal conceptions of normativity. Aequitas Magazine adopts an interdisciplinary, complexity-oriented approach, informed by Edgar Morin's *theory of complexity*, and promotes dialogue between law, anthropology, bioethics, philosophy, geopolitics, history, and technology.

Primary SSD: Area 12 - Legal Sciences

Interdisciplinary intersections: Area 14 - Political and Social Sciences

Volume DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23158664>

Journal ISSN 3035-4803 | Portal ISSN 3035-0271
www.aequitasmagazine.it

Published by Aequitas Magazine - Cultural Association for Legal Studies and Research
Tax Code 93089850635

CONTENTS

Animali, diritto e prospettive interspecifiche nelle cosmologie dell'Hindu Kush e dell'Himalaya	1–15
--	------

Claudia Pucci

Diritti umani e arti	16–49
-----------------------------	-------

Paola Calvano

Danno ambientale: nozione, responsabilità e strumenti di riparazione nel d.lgs. n. 152/2006	50–60
--	-------

Mariacristina Tammaro

An Analysis of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments in Light of the General Policies of Iran's Legal System	61–75
---	-------

Abbas Ali Akbari, Majid Bahari Ghazani

Oltre la continuità morfologica dell'edificio. Il nuovo confine tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione dopo Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2026, n. 4155	76–87
---	-------

Paola Calvano

AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture

Ius est ars boni et aequi

Journal ISSN 3035-4803 | Portal ISSN 3035-0271

www.aequitasmagazine.it

Animali, diritto e prospettive interspecifiche nelle cosmologie dell'Hindu Kush e dell'Himalaya

Claudia Pucci · © 08-10-2026



DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.23157716>

ARK [ark:/56778/11396](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63864-p0011-9)

License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Keywords: antropocentrismo; cosmologie; diritto degli animali; Himalaya; Hindu Kush; ontologie razionali; prospettivismo; senzenza; soggettività giuridica

How to cite this article / Come citare questo articolo

Pucci, C. (2026). *Animali, diritto e prospettive interspecifiche nelle cosmologie dell'Hindu Kush e dell'Himalaya*. *Aequitas Magazine*, 10, 1-15.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23157716>

ABSTRACT (EN) *The relationship between humans, animals and the supernatural world represents a central feature of several cosmological systems documented across the Hindu Kush and the Himalayas. Among the Kalasha of Chitral, in particular, goats, mountain spaces, deities and ritual practices form a complex relational network in which the boundaries between domestic and wild, human and non-human, natural and supernatural cannot always be interpreted through the conceptual oppositions characteristic of modern Western thought. This article examines such relationships through a controlled comparative approach. Kalasha and Nuristani materials constitute the primary ethnographic framework, while evidence from Hyolmo shamanism in Nepal is used comparatively rather than as proof of a single cultural or cosmological system extending across the whole region. The discussion engages critically with anthropological debates on perspectivism, animism and relational ontologies, without mechanically transferring theoretical models developed in Amazonian contexts to the Hindu Kush-Himalayan area. The final part addresses the legal implications of this anthropological decentring. Article 13 TFEU, the constitutional protection of animals introduced into Article 9 of the Italian Constitution, and the reform enacted by Law No. 82 of 6 June 2025 reveal an increasing legal relevance of animal interests. However, sentience, legal protection and legal subjectivity remain conceptually distinct categories. Anthropology does not provide law with ready-made normative solutions; rather, it reveals the historical and cultural contingency of the human/non-human and subject/object distinctions on which legal systems have traditionally relied. From this perspective, interspecific cosmologies become a critical tool for reconsidering the legal status of animals without confusing protection with personhood or positive law with normative proposals.*

ABSTRACT (IT) *Il rapporto tra esseri umani, animali e mondo soprannaturale costituisce un elemento centrale di diversi sistemi cosmologici documentati tra Hindu Kush e Himalaya. Presso i Kalasha del Chitral, in particolare, capre, spazi montani, divinità e pratiche rituali formano una complessa rete relazionale nella quale le distinzioni tra domestico e selvatico, umano e non umano, naturale e soprannaturale non risultano sempre interpretabili attraverso le opposizioni concettuali proprie del pensiero occidentale moderno. Il presente contributo esamina tali relazioni attraverso una comparazione controllata: i materiali Kalasha e nuristani costituiscono il principale riferimento etnografico, mentre alcune testimonianze relative allo sciamanismo Hyolmo del Nepal sono utilizzate come termine comparativo e non come prova dell'esistenza di un unico sistema culturale esteso all'intera area. Il confronto viene posto in dialogo con il dibattito antropologico sul prospettivismo, sull'animismo e sulle ontologie relazionali, evitando tuttavia di trasferire automaticamente all'Hindu Kush e all'Himalaya paradigmi elaborati originariamente in contesti amerindiani. La parte conclusiva approfondisce le implicazioni giuridiche di tale decentramento. L'art. 13 TFUE, la tutela costituzionale degli animali introdotta nell'art. 9 Cost. e la riforma operata dalla legge 6 giugno 2025, n. 82 testimoniano la crescente rilevanza giuridica degli interessi animali. Senzienza, protezione giuridica e soggettività rimangono, tuttavia, categorie concettualmente distinte. L'antropologia non offre al diritto soluzioni normative immediatamente trasferibili, ma rende visibile la storicità delle categorie umano/non umano e soggetto/oggetto sulle quali gli ordinamenti hanno tradizionalmente costruito lo status dell'animale. In questa prospettiva, le cosmologie interspecifiche diventano uno strumento critico per ripensare tale status senza confondere tutela e personalità giuridica, né diritto positivo e proposta normativa.*

SOMMARIO: Premessa. Metodo comparativo e categorie dell'osservazione - 1. La capra selvatica e l'area della domesticazione - 2. La montagna come luogo di relazione - 3. Restituire lo sguardo all'animale - 4. Dalla cosmologia al diritto: ripensare lo status dell'animale - 5. Conclusioni. Decentrare senza trasporre.

Premessa. Metodo comparativo e categorie dell'osservazione

Il legame tra comunità pastorali, fauna selvatica e divinità montane costituisce un tema ricorrente nelle tradizioni religiose ed etnografiche documentate tra Anatolia, Hindu Kush e Himalaya. In tali contesti la capra, domestica o selvatica, non rappresenta soltanto una risorsa economica, una preda o un animale sacrificale. Essa può assumere contemporaneamente il ruolo di creatura appartenente alle divinità, intermediario rituale, segno della prossimità del soprannaturale e soggetto inserito in una rete di relazioni che comprende uomini, animali, montagne, pascoli, spiriti e specialisti religiosi.¹

L'interesse antropologico di tali materiali non consiste semplicemente nella constatazione che culture diverse attribuiscono significati simbolici differenti allo stesso animale. Una simile formulazione manterrebbe infatti intatta l'idea che esista, da un lato, una natura univoca e oggettiva e, dall'altro, una pluralità di culture che la rappresentano in modi differenti. Le testimonianze considerate consentono invece di interrogare proprio questa separazione.

La capra identificata dal cacciatore come animale selvatico può, in determinate narrazioni, appartenere alla sfera domestica di una divinità montana; ciò che appare alla comunità come sacrificio di un animale può essere esperito dallo specialista rituale secondo una diversa configurazione della relazione con il soprannaturale. L'animale non è quindi necessariamente soltanto il supporto materiale di un significato elaborato dagli esseri umani, ma può occupare posizioni differenti all'interno di un sistema relazionale.

Occorre tuttavia precisare il metodo adottato. Hindu Kush e Himalaya non costituiscono un'area culturalmente uniforme e non sarebbe corretto sovrapporre i Kalasha del Chitral, le tradizioni del Nuristan e le comunità Hyolmo del Nepal come se esprimessero un'unica cosmologia. I Kalasha e le popolazioni storicamente indicate come Kafir del vicino Nuristan appartengono a un'area comparativa caratterizzata da importanti connessioni storiche, linguistiche e religiose; il caso Hyolmo, invece, appartiene a un differente contesto himalayano, segnato anche dall'interazione tra buddhismo e sciamanismo.

Il richiamo ai materiali Hyolmo ha pertanto una funzione euristica e comparativa: consente di osservare come, in contesti differenti, sacrificio, paesaggio, animali e specialisti rituali possano essere ordinati attraverso schemi relazionali nei quali la separazione tra umano e non umano non coincide necessariamente con quella presupposta dal naturalismo occidentale. La comparazione non implica né identità culturale né derivazione genealogica.

Questa cautela metodologica è particolarmente necessaria quando tali materiali vengono posti in dialogo con il cosiddetto "prospettivismo". La categoria è stata elaborata soprattutto da Eduardo Viveiros de Castro a partire dalle cosmologie amerindiane, nelle quali uomini, animali e spiriti possono risultare definiti dalla posizione prospettica occupata e dalle specifiche corporeità attraverso cui il mondo viene esperito.² Applicare direttamente questo paradigma all'Hindu Kush significherebbe trasformare una categoria analitica in una classificazione etnografica aprioristica.

Il prospettivismo viene quindi impiegato in questa sede in senso limitato: non per affermare che i Kalasha o altre popolazioni himalayane condividano l'ontologia amerindiana descritta da Viveiros de Castro, bensì per formulare una domanda comparativa. Che cosa accade quando l'identità di un essere non è definita esclusivamente dalla sua appartenenza biologica, ma anche dalla posizione che esso occupa all'interno di determinate relazioni?

Il problema si inserisce nel più ampio dibattito antropologico sulla relatività della separazione moderna tra natura e cultura. Philippe Descola ha mostrato come tale dicotomia, lungi dal rappresentare un principio universale di organizzazione dell'esperienza, costituisca una specifica configurazione ontologica.³ Tim Ingold ha analogamente insistito sulla necessità di comprendere le relazioni tra esseri umani, animali e ambiente non semplicemente come rapporti tra soggetti già costituiti e un mondo esterno, ma come processi di vita, conoscenza e coabitazione.⁴ Più recentemente, Eduardo Kohn ha sviluppato una "anthropology beyond the human", interrogandosi sulle forme di significazione e relazione che oltrepassano il dominio strettamente umano.⁵

Questi approcci non autorizzano a dichiarare indistintamente "soggetti" uomini, animali, piante e montagne. Invitano piuttosto a non assumere preventivamente la distinzione occidentale fra soggetto e oggetto come griglia universale attraverso la quale interpretare ogni sistema culturale. È in tale senso critico e metodologico che le cosmologie dell'Hindu Kush e dell'Himalaya possono essere interrogate.

1. La capra selvatica e l'area della domesticazione

L'importanza culturale della capra tra Anatolia, Zagros e Asia centro-meridionale si collega anche alla lunga storia della domesticazione. La capra selvatica, *Capra aegagrus*, è comunemente indicata quale principale progenitore della capra domestica; le evidenze archeozoologiche collocano nello Zagros uno dei più antichi e significativi processi di domesticazione caprina del Neolitico.⁶

La diffusione della capra domestica accompagnò l'espansione di comunità agricole e pastorali attraverso vaste aree dell'Eurasia. Il dato archeozoologico non determina naturalmente il significato religioso assunto dall'animale in epoche e società differenti. Esso consente tuttavia di comprendere la profondità storica di una relazione nella quale allevamento, mobilità, conoscenza del territorio e organizzazione sociale risultano strettamente intrecciati.

Nelle regioni montane le popolazioni pastorali non hanno semplicemente utilizzato l'animale come risorsa. La cura delle greggi comporta conoscenze relative ai pascoli, alle stagioni, alle caratteristiche etologiche degli animali, agli itinerari e alle condizioni ambientali. In tale senso, la domesticazione non è interpretabile esclusivamente come appropriazione unilaterale della natura da parte dell'uomo, ma come processo storico di reciproco adattamento, pur all'interno di una relazione caratterizzata da un evidente squilibrio di potere.

Tra i Kalasha del Chitral la pastorizia caprina si inserisce inoltre in una più ampia organizzazione simbolica del territorio e delle attività sociali. Peter Parkes ha mostrato come il simbolismo del bestiame sia collegato alla distinzione rituale fra sfere di purezza e impurità e alla struttura della vita agro-pastorale.⁷ Le alte quote, la pastorizia, la caccia e la presenza delle capre si collocano così entro una geografia che non è semplicemente economica.

L'animale si trova pertanto all'intersezione di almeno tre dimensioni: una storia biologica e archeologica della domesticazione; una storia economico-sociale della pastorizia; una storia cosmologica nella quale la capra può essere inserita in relazioni con esseri e luoghi non umani.

La rilevanza antropologica emerge proprio dal fatto che tali dimensioni non sono necessariamente percepite come autonome. Nel quadro moderno occidentale è relativamente semplice separare la zoologia dell'animale, la sua utilizzazione economica e il sistema di credenze che gli attribuisce significati religiosi. Nelle cosmologie considerate, invece, tale distinzione analitica non sempre corrisponde al modo in cui le relazioni vengono concretamente organizzate e vissute.

2. La montagna come luogo di relazione

Nelle cosmologie dell'Hindu Kush e dell'Himalaya la montagna non costituisce soltanto uno spazio geografico. Altitudini, ghiacciai, laghi, boschi, pascoli e luoghi di caccia possono essere associati alla presenza o all'azione di entità

non umane.

Nel contesto Kalasha e nelle tradizioni del vicino Nuristan, le alte quote assumono una particolare rilevanza rituale. La distinzione fra zone e attività dotate di differenti valori di purezza colloca la pastorizia caprina e gli spazi montani in un sistema di opposizioni che riguarda l'intera organizzazione cosmologica e sociale.⁸

Le "pari", termine frequentemente tradotto con "fate", non coincidono necessariamente con il significato che la parola assume nelle tradizioni europee. Esse appartengono a un universo di presenze legate ai luoghi, agli animali e all'esperienza della montagna. La traduzione è dunque utile soltanto se non cancella la specificità delle categorie locali.

Analogamente, nelle tradizioni pre-islamiche del Kafiristan/Nuristan le divinità sono strettamente legate all'ambiente montano e agli animali. Il confronto con la cosmologia Kalasha mostra una fitta rete di corrispondenze, ma anche trasformazioni storiche che rendono metodologicamente improprio parlare di un sistema immutato e uniforme.⁹

La distinzione tra selvatico e domestico assume in questo quadro una particolare importanza. Dal punto di vista umano la capra allevata appartiene allo spazio domestico e comunitario, mentre quella selvatica appartiene alla montagna. Nelle narrazioni relative alle entità montane, tuttavia, gli animali che gli uomini definiscono selvatici possono figurare come animali appartenenti alle stesse potenze soprannaturali.

Il passaggio è teoricamente rilevante: "domestico" e "selvatico" cessano di essere proprietà assolute dell'animale e diventano qualificazioni dipendenti dalla relazione. Ciò che è selvatico per l'uomo può essere domestico per un altro soggetto cosmologico.

La percezione dell'animale può mutare anche nelle narrazioni relative alla caccia. L'essere inizialmente identificato come preda può manifestare caratteristiche che lo collocano in un ordine differente, modificando il comportamento del cacciatore. Il valore di questi racconti non risiede nella possibilità di sottoporli a verifica naturalistica, ma nella capacità di mostrare come la classificazione dell'essere dipenda dalla relazione in cui esso entra.

I materiali himalayani studiati da Davide Torri offrono un utile confronto. In diverse tradizioni della regione il paesaggio appare abitato da comunità other-than-human con le quali gli esseri umani intrattengono rapporti di scambio, conflitto, protezione e reciprocità.¹⁰ Montagne, acque, piante, animali ed entità spirituali non formano semplicemente lo sfondo naturale delle società umane, ma partecipano alla costruzione di un ambiente relazionale.

Particolarmente significativo, ma da tenere distinto dal contesto Kalasha, è il caso degli Hyolmo del Nepal. Lo studio delle trasformazioni del sacrificio animale nello sciamanismo Hyolmo mostra l'interazione fra pratica rituale, buddhismo, identità e mutamento sociale.¹¹ Il riferimento è importante proprio perché mette in evidenza che il significato di un sacrificio non può essere ricavato dalla mera descrizione materiale dell'uccisione dell'animale: esso appartiene a una rete di relazioni e interpretazioni che può modificarsi nel tempo.

Su un piano distinto, ma convergente quanto al problema della disponibilità della vita animale, il sacrificio è stato letto anche come dispositivo normativo che sottopone l'uccisione a condizioni e limiti, anziché come espressione di una disponibilità umana assoluta.¹²

Il confronto non autorizza a trasferire i dati Hyolmo nel Chitral. Permette, invece, di osservare comparativamente come la relazione con gli animali sia costruita entro cosmologie nelle quali l'azione rituale coinvolge contemporaneamente comunità umane e non umane.

Anche elementi vegetali possono occupare una funzione mediatrice. Il ginepro, ad esempio, acquista in numerosi rituali himalayani una rilevanza legata all'altitudine, alla purificazione e alla comunicazione con le entità soprannaturali. La rete relazionale non riguarda quindi esclusivamente uomo e animale: comprende paesaggi, piante, acque, montagne ed esseri

spirituali.

Questa configurazione avvicina i materiali considerati alle questioni poste dalle teorie delle ontologie relazionali, ma non consente di identificarli automaticamente con esse. Il valore del confronto consiste precisamente nel mantenere una tensione tra etnografia e teoria.

Il prospettivismo, inteso in senso rigoroso, non equivale a sostenere che ciascun osservatore abbia semplicemente una diversa opinione sul medesimo oggetto. Nel modello formulato da Viveiros de Castro la prospettiva è connessa alla posizione corporea e relazionale occupata dall'essere e incide sulla costituzione stessa del mondo esperito.¹³ Trasposto con prudenza sul piano comparativo, questo interrogativo permette di comprendere perché la capra possa essere descritta contemporaneamente come preda, bestiame, proprietà di esseri montani o manifestazione di una diversa presenza.

Non occorre concludere che tali qualificazioni siano ontologicamente equivalenti. È sufficiente osservare che il sistema culturale non assegna necessariamente all'identità biologica dell'animale il monopolio della sua definizione.

3. Restituire lo sguardo all'animale

Le tradizioni considerate descrivono mondi nei quali animali, esseri umani, montagne, piante e divinità non sono necessariamente collocati in sfere rigidamente impermeabili. La capra selvatica rappresenta un caso paradigmatico. Può essere preda, essere della montagna, animale appartenente a entità soprannaturali, vittima rituale o elemento di mediazione.

La sua identità non dipende quindi soltanto dalle caratteristiche zoologiche, ma dalla relazione.

Il pastore incontra un animale da allevare; il cacciatore una possibile preda; nella prospettiva attribuita alle entità montane, quell'animale può appartenere a un diverso dominio domestico; lo specialista rituale può attribuire all'incontro un significato che gli altri membri della comunità non condividono.

Non è necessario stabilire quale di queste descrizioni costituisca la "vera" essenza dell'animale. Sul piano antropologico il problema è comprendere come una società renda possibili tali differenti posizioni.

In questa prospettiva "restituire lo sguardo all'animale" non significa attribuire romanticamente intenzioni umane alla fauna né trasformare l'etnografia in filosofia morale. Significa sospendere, almeno analiticamente, il presupposto che soltanto l'essere umano possa occupare una posizione rilevante nella costruzione delle relazioni.

L'animale cessa allora di essere esclusivamente ciò che viene guardato, classificato, utilizzato o simbolizzato dall'uomo. Può diventare uno dei poli attorno ai quali la relazione viene organizzata.

Il passaggio trova un'importante consonanza con il tentativo dell'antropologia contemporanea di oltrepassare l'eccezionalismo umano. L'analisi di Kohn, ad esempio, non consiste nell'attribuire indistintamente linguaggio o razionalità umana ad altri esseri, ma nel problematizzare l'idea che ogni forma significativa di relazione debba necessariamente avere l'essere umano come unico centro.¹⁴

Analogo valore possiede la critica di Descola alla naturalizzazione della dicotomia natura/cultura. Se tale distinzione è storicamente e culturalmente situata, allora anche la separazione assoluta tra umanità-soggetto e animalità-oggetto può essere sottoposta a interrogazione.

Questo passaggio è decisivo per il successivo confronto con il diritto. Le categorie giuridiche occidentali non derivano meccanicamente dalla dicotomia natura/cultura, né l'antropologia può dimostrare che esse siano errate. Tuttavia, quando il diritto distingue soggetti e oggetti, persone e cose, interessi propri e interessi meramente riflessi, utilizza categorie che non sono ontologicamente inevitabili. Sono costruzioni normative.

Il contributo dell'antropologia consiste allora nel mostrare che un diverso modo di organizzare concettualmente la relazione tra umano e non umano è possibile.

Da questo punto di vista la capra diventa effettivamente una soglia: non perché perda la propria specificità animale, ma perché rende visibile la dipendenza delle categorie dalla prospettiva e dalle relazioni attraverso cui esse vengono costruite.

4. Dalla cosmologia al diritto: ripensare lo status dell'animale

4.1. Senzienza e tutela nell'ordinamento europeo

Il passaggio dall'antropologia al diritto richiede una cautela preliminare. Mostrare che alcune cosmologie attribuiscono agli animali una posizione relazionale diversa da quella caratteristica del naturalismo moderno non significa che il diritto occidentale debba importarne le categorie. Un ordinamento giuridico non è la traduzione normativa di una cosmologia.

L'utilità del confronto è diversa: esso permette di interrogare il carattere storicamente costruito di distinzioni che il diritto tende talvolta a presentare come autoevidenti, a cominciare dalla separazione fra soggetto e oggetto.

Un primo indice della trasformazione della posizione giuridica degli animali nell'ordinamento europeo è costituito dall'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La disposizione stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori espressamente indicati - agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno, ricerca e sviluppo tecnologico e spazio - Unione e Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, "in quanto esseri senzienti", nel rispetto al contempo delle disposizioni e consuetudini degli Stati membri relative, in particolare, ai riti religiosi, alle tradizioni culturali e al patrimonio regionale.¹⁵

La portata della norma deve essere definita con precisione. Il riconoscimento della senzienza non equivale al riconoscimento di una generale personalità giuridica dell'animale. L'art. 13 non istituisce un catalogo di diritti soggettivi animali e non elimina i molteplici settori nei quali il diritto europeo consente l'utilizzazione dell'animale per scopi umani.

La disposizione produce, tuttavia, un mutamento concettualmente significativo. L'animale non viene considerato esclusivamente in relazione al valore economico che può avere per l'uomo. Il fatto che sia capace di esperienza sensibile entra espressamente nella struttura normativa e impone che il suo benessere venga preso in considerazione.

La senzienza svolge dunque una funzione di premessa normativa della tutela, non di automatica attribuzione della soggettività.

In questa prospettiva, si è parlato di uno statuto giuridico "intermedio" o ibrido dell'animale: non più riconducibile senza residui alla tradizionale categoria della res, ma neppure ancora assimilabile, in via generale, al soggetto di diritto.¹⁶

È precisamente questa distinzione a impedire due opposti errori. Il primo consisterebbe nel minimizzare l'art. 13 considerandolo irrilevante rispetto alla tradizionale concezione proprietaria dell'animale. Il secondo consisterebbe nel dedurre l'avvenuto riconoscimento dell'animale come persona giuridica.

Fra le due posizioni esiste uno spazio teorico molto più articolato, all'interno del quale si colloca gran parte dell'odierno *animal law*. La crescente normativizzazione del benessere animale testimonia infatti che gli ordinamenti possono attribuire rilevanza autonoma a determinati interessi dell'animale senza avere ancora compiuto il passaggio verso una generale soggettività giuridica.¹⁷

4.2. La costituzionalizzazione della tutela animale nell'ordinamento italiano

Nell'ordinamento italiano il passaggio più rilevante è rappresentato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato gli artt. 9 e 41 Cost.

Il nuovo terzo comma dell'art. 9 stabilisce che la Repubblica "tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni" e aggiunge che "la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".¹⁸

L'inserimento della tutela degli animali fra i Principi fondamentali della Costituzione assume una portata sistematica che non può essere ridotta a un semplice richiamo programmatico. La protezione dell'animale acquisisce un fondamento costituzionale espresso e diviene parametro con il quale il legislatore è chiamato a confrontarsi.

Anche qui, tuttavia, la formulazione deve essere letta per ciò che effettivamente afferma.

La Costituzione parla di tutela degli animali. Non dichiara gli animali "persone", non attribuisce loro espressamente "diritti fondamentali" e non utilizza neppure, a differenza dell'art. 13 TFUE, il termine "senzienti".

Ne consegue che costituzionalizzazione della tutela e costituzionalizzazione della soggettività non sono sinonimi.

Una precedente riflessione apparsa su *Aequitas Magazine* aveva già sottolineato questo scarto tra la tutela costituzionale dell'animale e il diverso, più impegnativo problema dell'attribuzione di veri e propri diritti soggettivi.¹⁹

Tale distinzione è particolarmente importante proprio perché il nuovo art. 9 colloca la questione animale in un livello normativo qualitativamente superiore. L'ingresso della tutela nella Costituzione rende meno persuasiva una ricostruzione che consideri l'animale esclusivamente in funzione degli interessi patrimoniali o sentimentali degli esseri umani; non determina però, di per sé, quali precise situazioni giuridiche soggettive debbano essergli attribuite.

La dottrina italiana successiva alla riforma ha infatti sottolineato come il nuovo art. 9 apra un significativo spazio interpretativo, senza risolvere automaticamente il dibattito sulla soggettività animale.²⁰

Da questa prospettiva si comprende meglio la differenza fra tre piani.

La senzienza è una caratteristica dell'essere vivente che il diritto assume come rilevante.

La protezione giuridica consiste nell'insieme di norme, obblighi, divieti e apparati sanzionatori mediante i quali l'ordinamento tutela interessi connessi alla vita e al benessere dell'animale.

La soggettività giuridica, infine, implica la riconducibilità all'animale di situazioni giuridiche considerate proprie del soggetto e pone questioni ulteriori relative alla titolarità, alla rappresentanza e alla tutela processuale.

I tre livelli possono interagire, ma non devono essere sovrapposti.

4.3. La legge n. 82 del 2025 e il mutamento del linguaggio penalistico

Un ulteriore passaggio è rappresentato dalla legge 6 giugno 2025, n. 82, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

La riforma, entrata in vigore il 1° luglio 2025, interviene sotto molteplici profili sulla disciplina penalistica, modificando fattispecie, sanzioni e strumenti di tutela.²¹

Sul piano sistematico assume particolare significato l'art. 1, che sostituisce la precedente rubrica del Titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", con la nuova formulazione "Dei delitti contro gli animali".

La modifica lessicale non deve essere né sottovalutata né caricata di conseguenze che il testo legislativo non contiene.

Non equivale al riconoscimento generale della personalità giuridica animale. Costituisce, però, un rilevante segnale

legislativo di spostamento dell'attenzione dalla sola reazione umana alla sofferenza animale verso l'animale quale destinatario immediato della protezione penale.

La trasformazione è particolarmente significativa se osservata storicamente. Un modello centrato sul "sentimento per gli animali" tende a costruire il bene protetto attraverso la sensibilità umana suscitata dalla loro sofferenza. La nuova denominazione consente invece, quantomeno sul piano testuale e sistematico, di mettere maggiormente al centro l'offesa arrecata all'animale.

Non sarebbe tuttavia metodologicamente corretto ricavare dalla sola rubrica la soluzione definitiva del dibattito penalistico sul bene giuridico tutelato. Le categorie dogmatiche richiedono un'interpretazione complessiva delle fattispecie e del sistema.

La legge n. 82/2025 conferma comunque una tendenza: l'interesse dell'animale alla propria integrità e alla non sofferenza acquista una visibilità normativa progressivamente più autonoma rispetto alla tradizionale mediazione degli interessi umani.

Art. 13 TFUE, art. 9 Cost. e riforma penale del 2025 non sono norme equivalenti e operano a livelli diversi. Letti congiuntamente mostrano però una traiettoria nella quale l'animale emerge sempre più chiaramente come referente di considerazione giuridica.

4.4. Protezione, diritti e soggettività: categorie da non confondere

Il punto più delicato consiste nel comprendere se tale evoluzione conduca necessariamente alla soggettività giuridica animale.

La risposta non può essere ricavata dalla sola scienza. Dal fatto che un essere sia capace di provare dolore o piacere può derivare una forte ragione morale e normativa per proteggerlo, ma non segue logicamente che ogni essere senziente debba possedere la medesima struttura di diritti attribuita alla persona umana.

Al tempo stesso, sarebbe riduttivo sostenere che la soggettività sia esclusa semplicemente perché gli animali non possono formulare pretese giuridiche o agire personalmente in giudizio. La capacità di esercitare autonomamente un diritto non coincide con la sua titolarità: anche il diritto umano conosce numerose situazioni nelle quali gli interessi di un soggetto vengono esercitati attraverso rappresentanti.

Il problema è quindi di carattere normativo, non naturalistico.

La soggettività giuridica è una tecnica mediante la quale un ordinamento decide di attribuire rilevanza giuridica autonoma a determinati centri di interessi. Non è necessario che il soggetto possieda tutte le capacità dell'essere umano adulto perché possa essere destinatario di protezione o titolare di specifiche situazioni giuridiche.

Ciò non significa che il diritto positivo italiano abbia già compiuto tale scelta per gli animali in termini generali.

È utile, in questo senso, la distinzione elaborata nella letteratura contemporanea tra la possibilità concettuale di attribuire diritti agli animali, la presenza di forme deboli o settoriali di protezione assimilabili a diritti e il riconoscimento di veri e propri diritti fondamentali. Saskia Stucki ha proposto di distinguere, proprio per evitare confusioni, fra differenti livelli di legal animal rights, separando le situazioni rinvenibili nel diritto vigente dalle rivendicazioni normative relative a diritti più forti.²²

Anche nel dibattito italiano il passaggio "da res a soggetti" rappresenta da tempo una delle ipotesi teoriche attraverso le quali viene problematizzata la condizione giuridica dell'animale.²³ La riforma costituzionale del 2022 ha rafforzato la rilevanza della questione, ma non l'ha definitivamente risolta.

La natura transizionale dell'assetto emerge anche dalla persistente qualificazione civilistica dell'animale entro categorie patrimoniali, che convive con il rafforzamento delle tutele pubblicistiche e alimenta, più che risolvere, il dibattito sul possibile passaggio "da res a soggetti".²⁴

Analoga cautela deve essere applicata alla categoria della personalità giuridica.

Soggettività e personalità non devono essere utilizzate come sinonimi automatici. È possibile concepire modelli nei quali l'ordinamento riconosca determinati interessi propri dell'animale e strumenti per la loro rappresentanza senza attribuirgli integralmente lo status costruito per la persona fisica o per le persone giuridiche collettive.

Una parte della letteratura anglosassone ha proposto soluzioni più radicali. Gary Francione ha individuato nella qualificazione proprietaria dell'animale uno dei principali ostacoli a una tutela effettiva; Steven Wise ha sviluppato l'argomento dell'estensione di specifici diritti fondamentali ad alcuni animali non umani; David Favre ha più recentemente discusso esplicitamente la possibilità della legal personhood animale.²⁵

Si tratta, tuttavia, di teorie e proposte normative differenti, che non possono essere presentate come descrizione dello stato vigente del diritto italiano o europeo.

La precisione terminologica assume qui un'importanza sostanziale.

Dire che gli animali sono senzienti significa riconoscere giuridicamente la rilevanza della loro capacità di esperienza.

Dire che gli animali sono protetti significa affermare che l'ordinamento pone obblighi e limiti al comportamento umano nei loro confronti.

Dire che gli animali sono titolari di diritti significa compiere un ulteriore passo teorico e dogmatico.

Dire che sono persone giuridiche costituisce un'affermazione ancora diversa.

L'evoluzione normativa può avvicinare questi livelli, ma non consente di fonderli in un'unica categoria.

4.5. Cosa può offrire l'antropologia al diritto

È a questo punto che il confronto con le cosmologie dell'Hindu Kush e dell'Himalaya acquista rilevanza giuridica.

Il contributo dell'antropologia non consiste nel dimostrare che, poiché una comunità considera una capra parte di una relazione con il soprannaturale, il diritto europeo dovrebbe attribuire personalità alle capre. Una simile inferenza sarebbe metodologicamente insostenibile.

L'antropologia offre qualcosa di diverso: una forma di decentramento epistemologico.

Le categorie mediante le quali il diritto occidentale ordina il reale - soggetto e oggetto, persona e cosa, natura e cultura, interesse proprio e interesse riflesso - non sono semplicemente la registrazione neutrale di divisioni presenti nella natura. Sono anche prodotti di una storia giuridica e culturale.

Le cosmologie interspecifiche rendono particolarmente evidente tale carattere costruito. Se, in un determinato universo relazionale, ciò che per un essere è selvatico è per un altro domestico; se un animale può occupare una posizione non riducibile a quella di mero oggetto; se il paesaggio stesso è pensato come una rete di rapporti fra molteplici agenti, allora la distinzione umano/non umano non può essere trattata dall'analista come una categoria universalmente autoevidente.

Ciò non implica che il diritto debba abbandonarla. Implica che debba essere capace di giustificarla.

È questa forse la principale utilità dell'antropologia per l'*animal law*: sottrarre le categorie giuridiche alla falsa evidenza della natura e restituirle alla responsabilità della scelta normativa.

L'art. 13 TFUE mostra che la senzienza può diventare giuridicamente rilevante.

L'art. 9 Cost. mostra che la tutela dell'animale può essere elevata a principio costituzionalmente significativo.

La legge n. 82/2025 mostra che persino il linguaggio del diritto penale può progressivamente spostarsi dalla protezione del sentimento umano alla formulazione di "delitti contro gli animali".

Nessuno di questi passaggi, isolatamente o congiuntamente, dimostra l'avvenuto riconoscimento di una generale personalità animale. Essi mostrano però che la linea di confine tra oggetto di tutela e centro autonomo di interessi è divenuta meno semplice di quanto il tradizionale schema antropocentrico potesse suggerire.

Il diritto si trova così davanti a una scelta che non può essere risolta soltanto attraverso la biologia. La senzienza fornisce una ragione per prendere in considerazione l'esperienza dell'animale; spetta però all'ordinamento stabilire quale forma debba assumere tale considerazione.

5. Conclusioni. Decentrare senza trasporre

Le cosmologie dell'Hindu Kush e dell'Himalaya non possono essere utilizzate come argomento immediato per la trasformazione dello status giuridico dell'animale. Esse appartengono a contesti storici, religiosi e sociali specifici, e la loro appropriazione normativa da parte del diritto occidentale rischierebbe di cancellarne proprio la differenza che le rende teoricamente significative.

Lo stesso vale per il prospettivismo. Il paradigma sviluppato negli studi amerindiani non deve diventare una categoria universale attraverso la quale classificare ogni sistema nel quale esseri umani e non umani intrattengano relazioni complesse.

La sua utilità, in questo contesto, consiste nel porre una domanda: quanto delle categorie con cui definiamo l'animale dipende realmente dall'animale e quanto dipende invece dalla posizione dell'osservatore e dall'ordine concettuale attraverso cui quella relazione viene costruita?

La capra delle cosmologie analizzate rende tale domanda particolarmente evidente. Selvaggia per il cacciatore, domestica nella prospettiva attribuita agli esseri della montagna, vittima rituale o mediatrice, essa non possiede un'identità sociale e cosmologica interamente esaurita dalla classificazione zoologica.

Il diritto contemporaneo incontra un problema analogo su un altro piano.

L'animale può essere oggetto di rapporti patrimoniali e, nello stesso tempo, essere riconosciuto come essere senziente; può essere destinatario di una tutela costituzionalmente fondata senza essere per ciò solo persona giuridica; può costituire il referente diretto di norme penali senza acquisire automaticamente una generale capacità giuridica.

Queste apparenti tensioni non rappresentano necessariamente incoerenze. Possono indicare una fase di trasformazione delle categorie.

In termini genealogici, tale trasformazione può essere letta anche come una "continuità dissimulata": mutano i fondamenti del limite imposto al dominio umano - dal sacro alla senzienza e al benessere - mentre permane il problema strutturale della delimitazione giuridica del potere dell'uomo sull'animale.²⁶

La distinzione decisiva resta quella fra senzienza, protezione e soggettività. La prima descrive una caratteristica dell'essere che il diritto assume come rilevante. La seconda riguarda le tecniche normative con cui l'ordinamento protegge i suoi interessi. La terza riguarda la decisione, più radicale, di riconoscere quegli interessi come posizioni riferibili a un autonomo centro di imputazione giuridica.

L'evoluzione europea e italiana dimostra con sufficiente chiarezza il rafforzamento dei primi due livelli. Il terzo rimane

terreno di discussione teorica e di possibile sviluppo normativo.

È precisamente qui che l'antropologia può offrire il proprio contributo più fecondo. Non indicare al diritto quale soluzione adottare, ma impedirgli di scambiare per necessità naturale ciò che costituisce invece una scelta culturale e normativa.

Restituire lo sguardo all'animale significa, allora, anche per il giurista, riconoscere che l'animale non è definito soltanto dalla posizione che l'ordinamento gli ha storicamente assegnato.

Il problema della soggettività animale non è risolto dalle cosmologie dell'Hindu Kush e dell'Himalaya; grazie ad esse, tuttavia, diventa possibile formularlo in termini meno antropocentrici e, soprattutto, più consapevoli della storicità delle categorie attraverso cui il diritto costruisce i propri soggetti.

[1](#) D. Torri, *The Animated Landscape: Human and Non-human Communities in the Buddhist Himalayas*, in Rivista degli Studi Orientali, vol. 88, 2015, pp. 251-268; Id., *Trees, Birds and Other Non-Humans. Mythological Entanglements with Landscape, Flora, Fauna and Spirits of the Himalayas*, in Lagoonscapes. The Venice Journal of Environmental Humanities, vol. 1, n. 2, 2021, pp. 181-198, DOI: 10.30687/LGSP//2021/02/003.

[2](#) E. Viveiros de Castro, *Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism*, in The Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. 4, n. 3, 1998, pp. 469-488, DOI: 10.2307/3034157.

[3](#) P. Descola, *Beyond Nature and Culture*, University of Chicago Press, Chicago-London, 2013, ed. orig. *Par-delà nature et culture*, 2005.

[4](#) T. Ingold, *The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*, Routledge, London-New York, 2000.

[5](#) E. Kohn, *How Forests Think. Toward an Anthropology Beyond the Human*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 2013.

[6](#) M.A. Zeder - B. Hesse, *The Initial Domestication of Goats (Capra hircus) in the Zagros Mountains 10,000 Years Ago*, in Science, vol. 287, n. 5461, 2000, pp. 2254-2257, DOI: 10.1126/science.287.5461.2254.

[7](#) P. Parkes, *Livestock Symbolism and Pastoral Ideology among the Kafirs of the Hindu Kush*, in Man, vol. 22, n. 4, 1987, pp. 637-660, DOI: 10.2307/2803356.

[8](#) P. Parkes, *Livestock Symbolism and Pastoral Ideology among the Kafirs of the Hindu Kush*, cit.

[9](#) P. Parkes, *Temple of Imra, Temple of Mahandeu: A Kafir Sanctuary in Kalasha Cosmology*, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 54, n. 1, 1991, pp. 75-103, DOI: 10.1017/S0041977X00009629.

[10](#) D. Torri, *The Animated Landscape*, cit.; Id., *Trees, Birds and Other Non-Humans*, cit.

[11](#) D. Torri, *To Kill or not to Kill? Helambu Valley as a No Kill Zone. The Issue of Blood Sacrifice and the Transformation of Ritual Patterns in Hyolmo Shamanism*, in European Bulletin of Himalayan Research, n. 47, 2016, pp. 15-39.

- [12](#) C. Pucci - L. Zito, *Il sacrificio animale tra religione e diritto: dalla concezione romana all'emersione di una soggettività etica*, in *Aequitas Magazine*, n. 4, 2026, pp. 1-13, DOI: 10.5281/zenodo.19384628, spec. sul sacrificio quale dispositivo normativo e sui limiti del dominio umano sull'animale.
- [13](#) E. Viveiros de Castro, *Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism*, cit., pp. 469-488.
- [14](#) E. Kohn, *How Forests Think*, cit.
- [15](#) Art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, versione consolidata, in GUUE C 202 del 7 giugno 2016.
- [16](#) Sul carattere intermedio e ancora problematico dello statuto giuridico contemporaneo dell'animale, v. C. Pucci - L. Zito, *Il sacrificio animale tra religione e diritto: dalla concezione romana all'emersione di una soggettività etica*, cit., spec. sul riconoscimento della sentience come superamento della pura reificazione senza automatica piena soggettivazione.
- [17](#) A. Peters, *Global Animal Law: What It Is and Why We Need It*, in *Transnational Environmental Law*, vol. 5, n. 1, 2016, pp. 9-23, DOI: 10.1017/S2047102516000066.
- [18](#) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.
- [19](#) F. Corso, *Animali non umani, un breve excursus tra sentimenti e diritto*, in *Aequitas Magazine*, 11 novembre 2024, pp. 1-8, ARK: ark:/56778/3549, spec. sul rapporto tra art. 9 Cost., tutela degli animali e mancato riconoscimento espresso di diritti soggettivi.
- [20](#) U. Izzo, *Il nuovo art. 9 Cost. e la tutela degli animali riservata alla legge dello Stato: il legislatore (non) può attendere*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2024, pp. 92-126; F. Morganti, *L'elefante nella stanza. Considerazioni sparse sui diritti degli animali (e dei robot)*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 2/2022, pp. 245-259, DOI: 10.15168/2284-4503-2337; A. Valastro, *La tutela degli animali nella Costituzione italiana*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 2/2022, pp. 261-281, DOI: 10.15168/2284-4503-2338.
- [21](#) Legge 6 giugno 2025, n. 82, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, in G.U. n. 137 del 16 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025.
- [22](#) S. Stucki, *Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 40, n. 3, 2020, pp. 533-560, DOI: 10.1093/ojls/gqaa007.
- [23](#) F. Rescigno, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Giappichelli, Torino, 2005; F. Morganti, *L'elefante nella stanza*, cit.
- [24](#) Per una precedente ricostruzione della tensione tra persistente qualificazione civilistica dell'animale come bene e progressiva emersione di un percorso da res a soggetti, v. F. Corso, *Animali non umani, un breve excursus tra sentimenti e diritto*, cit.
- [25](#) G.L. Francione, *Animals, Property, and the Law*, Temple University Press, Philadelphia, 1995; S.M. Wise, *Rattling the Cage. Toward Legal Rights for Animals*, Perseus Books, Cambridge (Mass.), 2000; D. Favre, *Should Nonhuman Animals Be Recognized Legally as Persons?*, in *AMA Journal of Ethics*, vol. 26, n. 9, 2024, pp. E696-E700, DOI: 10.1001/amajethics.2024.696.
- [26](#) Per la nozione di continuità dissimulata, quale permanenza strutturale del limite al dominio umano pur nel mutare dei suoi fondamenti dal sacro alla sentience e al benessere, v. C. Pucci - L. Zito, *Il sacrificio animale tra religione e diritto*:

dalla concezione romana all'emersione di una soggettività etica, cit.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

CORSO Federica, *Animali non umani, un breve excursus tra sentimenti e diritto*, Aequitas Magazine, 11 novembre 2024, pp. 1-8, ARK: ark:/56778/3549.

DESCOLA Philippe, *Beyond Nature and Culture*, University of Chicago Press, Chicago-London, 2013.

FAVRE David, *Should Nonhuman Animals Be Recognized Legally as Persons?*, AMA Journal of Ethics, vol. 26, n. 9, 2024, pp. E696-E700, DOI: 10.1001/amajethics.2024.696.

FRANCIONE Gary L., *Animals, Property, and the Law*, Temple University Press, Philadelphia, 1995.

INGOLD Tim, *The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*, Routledge, London-New York, 2000.

IZZO Umberto, *Il nuovo art. 9 Cost. e la tutela degli animali riservata alla legge dello Stato: il legislatore (non) può attendere*, Osservatorio sulle fonti, n. 2/2024, pp. 92-126.

KOHN Eduardo, *How Forests Think. Toward an Anthropology Beyond the Human*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 2013.

MORGANTI Francesca, *L'elefante nella stanza. Considerazioni sparse sui diritti degli animali (e dei robot)*, BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, n. 2/2022, pp. 245-259, DOI: 10.15168/2284-4503-2337.

PARKES Peter, *Livestock Symbolism and Pastoral Ideology among the Kafirs of the Hindu Kush*, Man, vol. 22, n. 4, 1987, pp. 637-660, DOI: 10.2307/2803356.

PARKES Peter, *Temple of Imra, Temple of Mahandeu: A Kafir Sanctuary in Kalasha Cosmology*, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 54, n. 1, 1991, pp. 75-103, DOI: 10.1017/S0041977X00009629.

PETERS Anne, *Global Animal Law: What It Is and Why We Need It*, Transnational Environmental Law, vol. 5, n. 1, 2016, pp. 9-23, DOI: 10.1017/S2047102516000066.

PUCCI Claudia - ZITO Luigi, *Il sacrificio animale tra religione e diritto: dalla concezione romana all'emersione di una soggettività etica*, Aequitas Magazine, n. 4, 2026, pp. 1-13, DOI: 10.5281/zenodo.19384628.

RESCIGNO Francesca, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Giappichelli, Torino, 2005.

STUCKI Saskia, *Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights*, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 40, n. 3, 2020, pp. 533-560, DOI: 10.1093/ojls/gqaa007.

TORRI Davide, *The Animated Landscape: Human and Non-human Communities in the Buddhist Himalayas*, Rivista degli Studi Orientali, vol. 88, 2015, pp. 251-268.

TORRI Davide, *To Kill or not to Kill? Helambu Valley as a No Kill Zone. The Issue of Blood Sacrifice and the Transformation of Ritual Patterns in Hyolmo Shamanism*, European Bulletin of Himalayan Research, n. 47, 2016, pp.

15-39.

TORRI Davide, *Trees, Birds and Other Non-Humans. Mythological Entanglements with Landscape, Flora, Fauna and Spirits of the Himalayas*, Lagoonscapes. The Venice Journal of Environmental Humanities, vol. 1, n. 2, 2021, pp. 181-198, DOI: 10.30687/LGSP//2021/02/003.

VALASTRO Alessandra, *La tutela degli animali nella Costituzione italiana*, BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, n. 2/2022, pp. 261-281, DOI: 10.15168/2284-4503-2338.

VIVEIROS DE CASTRO Eduardo, *Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism*, The Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. 4, n. 3, 1998, pp. 469-488, DOI: 10.2307/3034157.

WISE Steven M., *Rattling the Cage. Toward Legal Rights for Animals*, Perseus Books, Cambridge (Mass.), 2000.

ZEDER Melinda A. - HESSE Brian, *The Initial Domestication of Goats (Capra hircus) in the Zagros Mountains 10,000 Years Ago*, Science, vol. 287, n. 5461, 2000, pp. 2254-2257, DOI: 10.1126/science.287.5461.2254.

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s). Licensed under CC BY 4.0.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23157716> · ARK: <ark:/56778/11396>



AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture • ISSN 3035-4803

Diamond Open Access | Double-Blind Peer-Reviewed | No APC | CC BY 4.0

Indexed in DOAJ · OpenAlex · ROAD

Published by Aequitas Magazine (tax code 93089850635)

Cultural Association for Legal Studies and Research

AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture

Ius est ars boni et aequi

Journal ISSN 3035-4803 | Portal ISSN 3035-0271

www.aequitasmagazine.it

Diritti umani e arti

Paola Calvano · © 08-10-2026



DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.23155439>

ARK [ark:/56778/11365](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63864-p0011-9)

License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Keywords: arti visive; CEDU; cinema; diritti culturali; diritti umani; libertà artistica; musica

How to cite this article / Come citare questo articolo

Calvano, P. (2026). *Diritti umani e arti*. *Aequitas Magazine*, 10, 16-49.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23155439>

ABSTRACT (EN) *This contribution examines the relationship between human rights, cultural rights and the arts, starting from the historical and legal development of fundamental rights within the international and European legal orders. After considering the role of the Universal Declaration of Human Rights, the main United Nations human rights instruments and the European Convention on Human Rights, the study focuses on the gradual recognition of the cultural dimension of fundamental rights and on the protection of artistic freedom as an expression of human dignity, individual liberty and participation in cultural life. From this perspective, visual arts, photography, cinema and music are considered not only as forms of creative freedom, but also as means of representing, denouncing and disseminating the values underlying human rights. Through the analysis of significant works, authors and artistic languages, the paper highlights the ability of art to transform the memory of violations, conflicts and inequalities into forms of collective awareness. Art therefore emerges both as an autonomous sphere of freedom and as a privileged instrument for human rights education, the construction of collective memory and the promotion of a universal culture grounded in human dignity.*

ABSTRACT (IT) *Il contributo analizza il rapporto tra diritti umani, diritti culturali e arti, muovendo dalla ricostruzione del processo storico e giuridico di affermazione dei diritti fondamentali nel sistema internazionale ed europeo. Dopo aver esaminato il ruolo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dei principali strumenti convenzionali delle Nazioni Unite e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, lo studio si concentra sulla progressiva emersione della dimensione culturale dei diritti fondamentali e sulla tutela della libertà artistica quale espressione della dignità, della libertà individuale e della partecipazione alla vita culturale. In tale prospettiva, le arti figurative, la fotografia, il cinema e la musica vengono considerate non soltanto come manifestazioni della libertà creativa, ma anche come strumenti di rappresentazione, denuncia e diffusione dei valori connessi ai diritti umani. Attraverso l'analisi di opere, autori e linguaggi artistici significativi, il contributo evidenzia la capacità dell'arte di trasformare la memoria delle violazioni, dei conflitti e delle disuguaglianze in forme di consapevolezza collettiva. Ne emerge una concezione dell'arte quale spazio autonomo di libertà e, al contempo, quale veicolo privilegiato di educazione ai diritti, costruzione della memoria e promozione di una cultura universale della dignità umana.*

SOMMARIO: 1. I diritti umani: definizione. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e i Trattati successivi - 2. Le tre generazioni dei diritti umani - 3. Il controllo da parte del Consiglio dei diritti umani dell'ONU e il caso Italia - 4. Conclusioni del Consiglio dell'UE su donne, pace e sicurezza - 5. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - 6. La giurisprudenza della CEDU - 7. Tutela delle minoranze attraverso la tutela del diritto alla cultura - 8. Arte e diritti - 9. Il cinema come forma di comunicazione di massa - 10. Il cinema e i diritti umani - 11. Festival e diritti umani - 12. La musica e i diritti umani.

1. I diritti umani: definizione. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e i Trattati successivi

Con l'espressione «diritti umani» si fa riferimento a un insieme di situazioni giuridiche soggettive e di principi che trovano il proprio fondamento nella dignità della persona e che mirano a garantire, senza discriminazioni, libertà, eguaglianza e condizioni essenziali di sviluppo dell'individuo e delle comunità. La loro pretesa di universalità non esclude la pluralità dei contesti culturali, religiosi, politici e sociali nei quali essi devono essere attuati; impone, piuttosto, che tali differenze non divengano ragione per negare il nucleo fondamentale di tutela riconosciuto a ogni essere umano.¹

La moderna internazionalizzazione della protezione dei diritti umani è strettamente legata all'esperienza del secondo conflitto mondiale e alla nascita delle Nazioni Unite. La Carta dell'ONU del 1945 colloca infatti tra gli scopi dell'Organizzazione la promozione e l'incoraggiamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In

questo quadro, il 10 dicembre 1948 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò e proclamò a Parigi, con la risoluzione 217 A (III), la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (*Universal Declaration of Human Rights*, UDHR). Non si trattò dell'entrata in vigore di un trattato, ma dell'adozione di una dichiarazione destinata a costituire un parametro comune per popoli e nazioni.²

La Dichiarazione, articolata in trenta disposizioni, raccoglie e rielabora principi maturati nel costituzionalismo europeo e nordamericano: dalla tradizione inglese del Bill of Rights del 1689 alla Dichiarazione d'indipendenza statunitense del 1776 e, soprattutto, alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Il suo significato, tuttavia, non può essere ridotto alla mera continuità con tali precedenti. La novità consiste nell'aver collocato la persona, e non soltanto il cittadino di un determinato Stato, al centro di un linguaggio giuridico universale fondato sulla dignità e sull'eguaglianza.³

La Dichiarazione non è, in quanto tale, un trattato internazionale e non produce gli stessi effetti convenzionali di una fonte pattizia. La sua influenza giuridica è però stata straordinaria: ha orientato costituzioni, convenzioni regionali, trattati universali e giurisprudenza internazionale, e numerosi suoi principi sono considerati espressione o matrice di norme del diritto internazionale consuetudinario. Per questa ragione essa rappresenta tuttora il documento di riferimento del sistema contemporaneo dei diritti umani.⁴

Il passaggio decisivo dalla proclamazione generale a obblighi pattizi giuridicamente vincolanti avvenne con i due Patti delle Nazioni Unite del 1966: il Patto internazionale sui diritti civili e politici (*International Covenant on Civil and Political Rights*, ICCPR) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, ICESCR), entrambi adottati il 16 dicembre 1966 ed entrati in vigore nel 1976. I due strumenti, insieme alla Dichiarazione del 1948, compongono il nucleo della cosiddetta *International Bill of Human Rights*.⁵

La scelta di due Patti distinti rifletteva le differenze politiche e teoriche che caratterizzavano la comunità internazionale del secondo dopoguerra circa natura, contenuto e modalità di attuazione dei diritti civili e politici, da un lato, e dei diritti economici, sociali e culturali, dall'altro. La successiva evoluzione del diritto internazionale dei diritti umani ha tuttavia progressivamente superato una lettura gerarchica o rigidamente separata delle due categorie, valorizzandone l'interdipendenza.

L'Italia ha ratificato entrambi i Patti con legge 25 ottobre 1977, n. 881. Con legge 3 ottobre 2014, n. 152 ha inoltre ratificato il Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 10 dicembre 2008, che introduce, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal Protocollo, meccanismi di comunicazione individuale e interstatale dinanzi al Comitato competente.⁶

Accanto ai due Patti, il sistema universale si è progressivamente specializzato attraverso convenzioni dedicate a specifiche forme di discriminazione, vulnerabilità o violazione: la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965; la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979; la Convenzione contro la tortura del 1984; la Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989; la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006; la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 2006. La progressiva articolazione del sistema dimostra come il principio universale della dignità umana richieda strumenti differenti a seconda del tipo di rischio, del soggetto vulnerabile e della specifica forma di lesione.⁷

In tale prospettiva, la tutela dei diritti umani non consiste soltanto nella proclamazione di libertà astratte. Essa richiede obblighi di astensione, protezione e attuazione, istituzioni di garanzia e strumenti di controllo. È precisamente questa evoluzione - dalla dichiarazione di principio alla costruzione di sistemi giuridici multilivello - che consente di

comprendere anche il tema specifico di questo lavoro: la cultura e le arti non sono elementi ornamentali rispetto ai diritti umani, ma appartengono alla sfera attraverso cui la persona costruisce identità, memoria, libertà di espressione e partecipazione alla vita collettiva.

2. Le tre generazioni dei diritti umani

Sul piano teorico è tradizionale la distinzione dei diritti umani in tre «generazioni», classificazione generalmente associata al giurista Karel Vašák e alla triade rivoluzionaria libertà, eguaglianza, fraternità. La categoria ha avuto una notevole fortuna didattica e sistematica, pur non dovendo essere intesa come successione cronologica rigida né come gerarchia di valore. La stessa Dichiarazione e Programma d'azione di Vienna del 1993 ha infatti ribadito che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interrelati.⁸

I diritti di prima generazione sono tradizionalmente collegati alla libertà individuale e alla partecipazione politica. Rientrano in questa area, tra gli altri, il diritto alla vita, il divieto di tortura e detenzione arbitraria, la libertà personale, il diritto a un equo processo, la libertà di coscienza e di religione, la libertà di espressione e di associazione, nonché i diritti di partecipazione politica. La loro genealogia si collega al costituzionalismo liberale e ai documenti che hanno progressivamente limitato il potere pubblico: dalla Magna Carta del 1215 al Bill of Rights inglese del 1689, fino alle dichiarazioni americana e francese del XVIII secolo. Sul piano internazionale, una parte rilevante di tali diritti è stata codificata negli artt. 3-21 della Dichiarazione Universale del 1948 e, successivamente, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.⁹

I diritti di seconda generazione sono associati all'eguaglianza sostanziale e alla dimensione economica, sociale e culturale della persona. Comprendono, tra gli altri, il diritto al lavoro e a condizioni di lavoro giuste e favorevoli, la sicurezza sociale, la tutela della famiglia, il diritto a un tenore di vita adeguato, alla salute, all'istruzione e alla partecipazione alla vita culturale. Tali diritti hanno radici anteriori alla seconda guerra mondiale, ma la loro piena internazionalizzazione si realizza soprattutto nel secondo dopoguerra, con la Dichiarazione Universale e con l'ICESCR. Nel discorso sullo Stato dell'Unione dell'11 gennaio 1944, Franklin D. Roosevelt aveva già prospettato una «seconda Carta dei diritti», incentrata sulla sicurezza economica e sociale quale condizione della libertà effettiva.¹⁰

A differenza della tradizionale rappresentazione dei diritti civili e politici come diritti «negativi» e dei diritti economici e sociali come diritti «positivi», il diritto internazionale contemporaneo evidenzia che entrambe le categorie impongono agli Stati una combinazione di obblighi negativi e positivi. Anche la libertà personale o la libertà di espressione richiedono infatti strutture giudiziarie e amministrative capaci di assicurarne l'esercizio; allo stesso modo, i diritti sociali comprendono obblighi immediati - come il divieto di discriminazione - e obblighi di realizzazione progressiva, condizionati alle risorse disponibili ma non per questo privi di contenuto giuridico.¹¹

Con l'espressione «diritti di terza generazione» si indicano, in modo più controverso, diritti o interessi a dimensione collettiva e solidaristica: autodeterminazione dei popoli, sviluppo, pace, ambiente salubre, tutela delle risorse naturali, comunicazione, patrimonio culturale, sostenibilità ed equità intergenerazionale. La categoria è eterogenea e non tutti tali diritti presentano identico grado di positivizzazione. Essa ha però il merito di evidenziare la crescente rilevanza di beni che possono essere protetti efficacemente solo attraverso cooperazione internazionale e responsabilità condivise.¹²

È in questo spazio che si colloca anche la dimensione culturale. Il diritto a partecipare alla vita culturale, l'accesso al patrimonio culturale, la tutela delle espressioni creative e il diritto delle minoranze a godere della propria cultura attraversano, infatti, più generazioni e più famiglie di diritti. Non appartengono a un settore isolato: si connettono alla libertà di espressione, alla libertà religiosa, al diritto all'istruzione, alla non discriminazione, alla tutela dell'identità personale e collettiva.

La Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna del 1993 costituisce, da questo punto di vista, un passaggio teorico

decisivo. La Dichiarazione e Programma d'azione di Vienna afferma che la comunità internazionale deve trattare i diritti umani in modo globale, equo e su un piano di parità, pur tenendo conto delle specificità nazionali e regionali e dei differenti retroterra storici, culturali e religiosi. Il principio di indivisibilità impedisce quindi di considerare la libertà artistica o la partecipazione culturale come diritti secondari rispetto alle libertà civili classiche: la dignità umana si realizza anche attraverso la possibilità di creare, conoscere, ricordare, comunicare e partecipare alla cultura.¹³

3. Il controllo da parte del Consiglio dei diritti umani dell'ONU e il caso Italia

La ratifica dei trattati internazionali non esaurisce gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani. Alla dimensione normativa deve seguire l'attuazione concreta, verificabile attraverso meccanismi di controllo diversi: organi convenzionali istituiti dai singoli trattati, procedure speciali, meccanismi di comunicazione individuale ove previsti e accettati, nonché l'Esame periodico universale (*Universal Periodic Review*, UPR) del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.¹⁴

L'UPR è un meccanismo intergovernativo che sottopone periodicamente tutti gli Stati membri dell'ONU a una revisione della situazione complessiva dei diritti umani. Il suo carattere universale costituisce uno degli elementi più rilevanti: nessuno Stato è sottratto alla procedura e la valutazione avviene sulla base di un insieme di documenti che comprendono il rapporto nazionale dello Stato interessato, una raccolta delle informazioni provenienti dal sistema delle Nazioni Unite e una sintesi dei contributi degli altri soggetti interessati, comprese istituzioni nazionali per i diritti umani e organizzazioni della società civile.¹⁵

Il procedimento si sviluppa attraverso un dialogo interattivo tra lo Stato sottoposto a esame e gli altri Stati, che formulano osservazioni e raccomandazioni. L'UPR non sostituisce i controlli esercitati dai *treaty bodies* né la giurisdizione delle corti internazionali; svolge piuttosto una funzione complementare di scrutinio periodico e di responsabilizzazione politica, fondata sulla trasparenza, sul confronto multilaterale e sul successivo monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni.

L'evoluzione dei meccanismi ONU di controllo ha radici più antiche. Il principio di non ingerenza negli affari interni, espresso dall'art. 2, par. 7, della Carta delle Nazioni Unite, ha a lungo condizionato la capacità dell'Organizzazione di intervenire sulle violazioni dei diritti umani. A partire dalla fine degli anni Sessanta si consolidarono, tuttavia, procedure pubbliche e riservate di esame delle violazioni gravi e sistematiche, cui si aggiunsero successivamente procedure tematiche e *special rapporteurs*. Ne deriva un sistema pluralistico, nel quale strumenti obbligatori e meccanismi facoltativi convivono e si rafforzano reciprocamente.¹⁶

Con riguardo all'Italia, il quadro deve essere aggiornato rispetto alle ricostruzioni fondate su documenti del 2021. Il Paese ha completato il quarto ciclo dell'*Universal Periodic Review* nel gennaio 2025: il Gruppo di lavoro sull'UPR ha esaminato l'Italia il 20 gennaio 2025, durante la quarantottesima sessione, e ha adottato il relativo rapporto il 24 gennaio. L'esito è confluito nel documento A/HRC/59/4, successivamente sottoposto al Consiglio dei diritti umani nella cinquantanovesima sessione del 2025. Il quarto ciclo ha preso in considerazione, tra gli altri, non discriminazione, migrazioni, violenza di genere, condizioni di detenzione, libertà fondamentali, tutela dei minori, diritti economici e sociali, ambiente e funzionamento delle istituzioni di garanzia.¹⁷

È opportuno distinguere tale procedura dal sesto rapporto periodico dell'Italia al Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, identificato con la sigla E/C.12/ITA/6. Quest'ultimo appartiene al differente sistema di monitoraggio dell'ICESCR ed è stato esaminato dal Comitato, che ha adottato le proprie osservazioni conclusive nel 2022. Non deve essere confuso con il Rapporto Italia dell'Eurispes, documento di natura sociologica e non appartenente al sistema di controllo delle Nazioni Unite.¹⁸

La distinzione non è meramente formale. Essa consente di comprendere la pluralità dei livelli di valutazione: da un lato,

il controllo universale e intergovernativo dell'UPR; dall'altro, la verifica specialistica dei comitati convenzionali, composta da esperti indipendenti; a questi si aggiungono le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani e, sul piano europeo, i controlli giurisdizionali e politici del sistema CEDU.

Il caso italiano mostra dunque come la tutela dei diritti umani sia oggi strutturalmente multilivello. L'effettività non dipende soltanto dalla ratifica di convenzioni, ma dalla capacità di tradurre le raccomandazioni e le decisioni degli organismi internazionali in politiche pubbliche, prassi amministrative, rimedi giurisdizionali e culture istituzionali. In tale prospettiva, anche la tutela dei diritti culturali e della libertà artistica deve essere valutata non soltanto attraverso la presenza di norme formali, ma attraverso l'accessibilità concreta ai luoghi della cultura, la protezione delle minoranze, il pluralismo delle espressioni e la possibilità effettiva di creare e diffondere opere senza indebite interferenze.

4. Conclusioni del Consiglio dell'UE su donne, pace e sicurezza

L'interdipendenza tra i diritti umani emerge con particolare evidenza nell'Agenda «donne, pace e sicurezza». Le conclusioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2022 si collocano nel quadro sviluppato a partire dalla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ribadiscono il nesso tra prevenzione dei conflitti, partecipazione delle donne, contrasto alla violenza di genere e costruzione di società inclusive.¹⁹

A più di settant'anni dalla Dichiarazione Universale, le violazioni dei diritti fondamentali continuano a colpire in modo sproporzionato persone e gruppi vulnerabili. I conflitti armati mostrano con particolare crudezza come la compromissione di un diritto produca effetti su molti altri: la violenza sessuale e di genere può incidere contemporaneamente sull'integrità fisica e psichica, sulla salute, sulla vita familiare, sulla libertà personale, sull'accesso all'istruzione e sul diritto a partecipare alla vita pubblica e culturale.

Le conclusioni del Consiglio dell'UE del 2022 richiamano l'esigenza di integrare sistematicamente la prospettiva di genere nelle politiche di pace e sicurezza, di assicurare servizi di assistenza sanitaria e psicologica e di rafforzare la partecipazione effettiva delle donne ai processi decisionali. Esse sottolineano inoltre i rischi cui sono esposte difensore dei diritti umani, giornaliste, rappresentanti politiche, sindacaliste, donne sfollate e migranti e, più in generale, coloro che operano nei contesti di conflitto e crisi.²⁰

La partecipazione delle donne non viene considerata soltanto come un obiettivo di eguaglianza formale, ma come un elemento strutturale della governance inclusiva, della coesione sociale e della prevenzione dei conflitti. La protezione dei diritti umani, in altri termini, non è separabile dalle condizioni politiche e sociali che consentono ai soggetti tradizionalmente esclusi di contribuire alla produzione delle decisioni pubbliche e alla costruzione della memoria collettiva.

Questo profilo interessa direttamente il tema delle arti. La rappresentazione artistica dei conflitti, delle violenze e delle discriminazioni contribuisce a rendere visibili esperienze altrimenti marginalizzate; cinema, fotografia, arti figurative e musica possono trasformare la testimonianza individuale in memoria pubblica. Tale funzione non sostituisce la tutela giuridica, ma concorre a creare il contesto culturale nel quale i diritti sono riconosciuti, compresi e rivendicati.

5. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

La nascita della Convenzione europea dei diritti dell'uomo deve essere collocata nel processo di ricostruzione politica e giuridica dell'Europa successivo alla seconda guerra mondiale. Nel discorso pronunciato all'Università di Zurigo il 19 settembre 1946, Winston Churchill richiamò l'esigenza di costruire una nuova forma di unità europea capace di impedire il ritorno dei nazionalismi aggressivi e delle derive autoritarie. In questo contesto, la fondazione del Consiglio d'Europa nel 1949 e la successiva elaborazione della Convenzione rappresentarono due passaggi essenziali della progressiva internazionalizzazione della tutela della persona.²¹

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fu firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrò in vigore il 3 settembre 1953. Il suo Preambolo richiama espressamente la Dichiarazione Universale del 1948 e assume come presupposto l'esistenza di un patrimonio comune di tradizioni politiche, ideali, libertà e preminenza del diritto. In tal senso, la CEDU può essere letta come una specificazione regionale della tutela universale dei diritti umani: non una semplice riproduzione della Dichiarazione ONU, ma un sistema convenzionale capace di tradurre una parte dei diritti proclamati nel 1948 in obblighi giuridici internazionali assistiti da un meccanismo di controllo.²²

L'elemento di maggiore originalità risiede proprio nella costruzione di una garanzia collettiva. Con la ratifica della Convenzione, gli Stati contraenti non si limitano ad assumere obblighi reciproci, secondo lo schema classico del diritto internazionale, ma accettano un controllo esterno sul rispetto dei diritti riconosciuti alle persone sottoposte alla loro giurisdizione. Da qui deriva la natura particolare della CEDU, progressivamente descritta dalla giurisprudenza come strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo e, in dottrina, come uno dei più avanzati sistemi regionali di protezione dei diritti fondamentali.²³

La configurazione originaria del 1950 era tuttavia diversa da quella attuale. Il sistema si fondava sulla Commissione europea dei diritti dell'uomo, sulla Corte europea dei diritti dell'uomo e sul Comitato dei Ministri. La possibilità di ricorso individuale e la giurisdizione della Corte dipendevano inizialmente da specifiche dichiarazioni di accettazione degli Stati. Ciò rifletteva il compromesso tra l'esigenza di creare una tutela sovranazionale effettiva e la persistente riluttanza degli Stati a sottoporre integralmente la propria sovranità a un controllo giurisdizionale internazionale.

La trasformazione decisiva è avvenuta con il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998. Esso ha soppresso la Commissione, reso permanente la Corte e assicurato il diritto di ricorso individuale direttamente alla Corte di Strasburgo nei confronti degli Stati parte, alle condizioni stabilite dalla Convenzione. Da quel momento il singolo non è soltanto beneficiario mediato di obblighi internazionali, ma soggetto legittimato ad attivare il meccanismo convenzionale quando ritenga che uno Stato abbia violato uno dei diritti garantiti. La centralità dell'individuo costituisce una delle caratteristiche più significative del sistema europeo.²⁴

La tutela convenzionale non dipende dalla cittadinanza. Ai sensi dell'art. 1 CEDU, gli Stati riconoscono i diritti e le libertà della Convenzione a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione. Il criterio di collegamento è dunque la giurisdizione dello Stato, non la nazionalità del soggetto. Ciò rafforza l'idea, già propria della Dichiarazione Universale, che i diritti fondamentali spettino alla persona in quanto tale e non siano una concessione derivante esclusivamente dall'appartenenza politica a una determinata comunità nazionale.²⁵

Le sentenze della Corte sono vincolanti per gli Stati parti delle controversie nelle quali sono pronunciate, secondo l'art. 46 CEDU, e la loro esecuzione è sottoposta alla supervisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Il sistema conserva pertanto una struttura sussidiaria: spetta anzitutto agli ordinamenti nazionali prevenire e rimuovere le violazioni, mentre la Corte interviene dopo l'esaurimento dei rimedi interni effettivi, nei limiti stabiliti dall'art. 35. La sussidiarietà non attenua la forza della garanzia internazionale; ne definisce, piuttosto, il rapporto con le giurisdizioni e le autorità nazionali.²⁶

La Corte ha inoltre contribuito in modo determinante all'evoluzione sostanziale della Convenzione. Attraverso l'interpretazione della CEDU come «strumento vivente», i diritti convenzionali sono stati applicati a problemi non prevedibili nelle stesse forme nel 1950: bioetica, nuove tecnologie, ambiente, identità personale, relazioni familiari, migrazioni, condizioni di detenzione, protezione dei dati, libertà artistica. Questa capacità evolutiva non significa che il giudice possa creare liberamente nuovi diritti, ma che le disposizioni convenzionali sono interpretate alla luce delle condizioni contemporanee, nel rispetto del testo, dei principi elaborati dalla Corte e del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati.²⁷

In questo quadro deve essere distinto il sistema CEDU dall'ordinamento dell'Unione europea. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati. L'art. 6, par. 2, TUE prevede inoltre che l'Unione aderisca alla CEDU. Tale previsione ha introdotto un obbligo di adesione, ma non ha prodotto automaticamente l'ingresso dell'Unione nel sistema convenzionale: anche nel 2026 l'Unione europea non è ancora parte contraente della CEDU, mentre tutti i suoi Stati membri lo sono. I due ordinamenti restano quindi distinti, pur caratterizzati da un intenso dialogo tra Corte di Strasburgo, Corte di giustizia e giudici nazionali.²⁸

La CEDU ha esercitato un'influenza che supera il territorio degli Stati contraenti. Il modello europeo - fondato su un catalogo di diritti, un giudice internazionale accessibile agli individui e un meccanismo di esecuzione delle sentenze - ha costituito uno dei riferimenti per lo sviluppo di sistemi regionali di tutela in altre aree del mondo. Anche la Convenzione americana sui diritti umani si colloca nel più ampio processo di regionalizzazione della protezione internazionale della persona, pur presentando una struttura e una storia proprie.²⁹

La fisionomia attuale del sistema europeo è dunque il risultato di una stratificazione: il testo del 1950, i Protocolli che hanno ampliato il catalogo dei diritti o modificato il meccanismo di controllo, e una giurisprudenza che ha progressivamente definito contenuto e portata delle garanzie. È su questo terreno che il tema delle arti incontra direttamente la Convenzione: la libertà di creazione, rappresentazione e diffusione delle opere rientra nella libertà di espressione tutelata dall'art. 10, mentre la protezione della vita privata, della dignità, della religione, della proprietà e del divieto di discriminazione può entrare in rapporto - talvolta anche in tensione - con le manifestazioni artistiche. Il sistema CEDU offre pertanto un quadro essenziale per comprendere l'arte sia come esercizio di libertà, sia come spazio nel quale diritti diversi devono essere bilanciati secondo criteri di legalità, necessità e proporzionalità.³⁰

6. La giurisprudenza della CEDU

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo costituisce una componente essenziale del sistema convenzionale. La Convenzione è interpretata come uno «strumento vivente», da leggere alla luce delle condizioni attuali, mentre il principio di sussidiarietà attribuisce in primo luogo alle autorità nazionali il compito di garantire i diritti, sotto il controllo della Corte di Strasburgo. Non si tratta, quindi, di una generica «supremazia» del giudice europeo sui giudici nazionali, bensì di un sistema multilivello nel quale gli Stati conservano la responsabilità primaria dell'attuazione della Convenzione e la Corte assicura il rispetto degli obblighi assunti sul piano internazionale.³¹

Un ulteriore profilo di effettività riguarda le misure provvisorie indicate ai sensi della Rule 39 del Regolamento della Corte. Esse possono assumere particolare rilievo quando vi sia un rischio imminente di danno irreparabile, soprattutto nei casi concernenti la vita, l'integrità personale, l'espulsione o l'estradizione. Altrettanto centrale è l'esecuzione delle sentenze: ai sensi dell'art. 46 CEDU, lo Stato convenuto deve conformarsi alla pronuncia definitiva, adottando, a seconda dei casi, misure individuali e generali idonee a porre rimedio alla violazione e a prevenirne la ripetizione, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri.³²

A titolo esemplificativo, il quadro delle decisioni rese nel 2022 nei confronti dell'Italia mostra la varietà delle questioni sottoposte alla Corte e consente di cogliere il carattere concreto della tutela convenzionale.

La sentenza I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022, ric. n. 25426/20, ha riguardato l'art. 8 CEDU e gli obblighi positivi dello Stato nell'ambito delle relazioni familiari segnate da violenza domestica. La Corte ha censurato la mancata adeguata valutazione del rischio nel contesto di incontri tra i figli minori e il padre, nonché il bilanciamento insufficiente degli interessi coinvolti. La pronuncia richiama la necessità che l'interesse superiore del minore costituisca una considerazione primaria e che le autorità non trasformino la richiesta di protezione dalla violenza in un indice automatico di «non collaborazione» del genitore che la segnala. Il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati varia, infatti, in funzione

della natura delle questioni e della gravità degli interessi in gioco: alla protezione del legame familiare deve accompagnarsi una valutazione concreta della sicurezza e dello sviluppo del minore.³³

La sentenza *Gusmerini e altri c. Italia*, 29 settembre 2022, ricorsi nn. 50345/10 e altri, si è collocata invece nell'ambito dell'art. 6 CEDU e del problema dell'intervento legislativo in procedimenti civili pendenti. Si tratta di un filone consolidato della giurisprudenza di Strasburgo: il legislatore può intervenire sulla disciplina sostanziale applicabile, ma un'ingerenza retroattiva destinata a incidere sull'esito di controversie in corso richiede giustificazioni compatibili con il principio dello Stato di diritto e con le esigenze del giusto processo.³⁴

In *Darboe e Camara c. Italia*, 21 luglio 2022, ric. n. 5797/17, la Corte ha esaminato la posizione di un dichiarato minore non accompagnato richiedente asilo, collocato per oltre quattro mesi in un centro destinato agli adulti e sottoposto a una procedura di accertamento dell'età priva delle garanzie ritenute necessarie. La Corte ha riscontrato violazioni degli artt. 8 e 3 e, con riferimento all'effettività dei rimedi, dell'art. 13. La decisione mette in luce il rilievo della determinazione dell'età nel contesto migratorio: da essa dipende l'accesso a un insieme di protezioni specifiche e, conseguentemente, la procedura deve essere sorretta da garanzie adeguate, ragionevole diligenza e considerazione della particolare vulnerabilità della persona.³⁵

M.S. c. Italia, 7 luglio 2022, ric. n. 32715/19, ha nuovamente affrontato il tema della violenza domestica sotto il profilo dell'art. 3 CEDU. La Corte ha distinto diverse fasi dell'azione delle autorità, rilevando, nel primo periodo, un ritardo significativo nell'adozione di misure di protezione dopo una grave aggressione e l'assenza di una valutazione immediata, autonoma e proattiva del rischio; ha invece riconosciuto, in una fase successiva, l'adozione di iniziative maggiormente conformi agli obblighi positivi. La pronuncia è significativa anche sul versante procedurale, perché richiama l'esigenza che indagini e processi relativi a violenze gravi siano condotti con diligenza e tempestività.³⁶

Nello stesso ambito si colloca *De Giorgi c. Italia*, 16 giugno 2022, ric. n. 23735/19, nella quale la Corte ha riscontrato una violazione dell'art. 3 in relazione all'inadempimento degli obblighi statali di risposta e indagine rispetto a maltrattamenti denunciati dalla ricorrente e subiti anche dai figli. La passività giudiziaria e la mancanza di una risposta adeguatamente tempestiva possono, in presenza di violenza domestica, trasformare la protezione formale predisposta dall'ordinamento in una garanzia priva di effettività.³⁷

Perelli e altri c. Italia, 5 maggio 2022, ric. n. 45242/17, appartiene invece al filone delle controversie ambientali connesse alle emissioni dell'impianto siderurgico di Taranto. La vicenda si inserisce nella più ampia giurisprudenza relativa agli obblighi positivi dello Stato in presenza di rischi ambientali gravi capaci di incidere sulla vita privata, sulla salute e sulla qualità della vita delle persone. Il caso conferma come la Convenzione, pur non contenendo un autonomo diritto generale a un ambiente salubre, possa offrire tutela attraverso disposizioni quali gli artt. 2 e 8 e, quanto all'effettività dei rimedi, l'art. 13.³⁸

Fiagbe c. Italia, 28 aprile 2022, ric. n. 18549/20, ha riguardato l'impossibilità per una madre, cittadina ghanese, di riallacciare il rapporto con il figlio collocato in affidamento e l'inerzia dei servizi sociali nell'attuazione del progetto di ripristino degli incontri disposto dal giudice. La decisione richiama l'obbligo positivo delle autorità di adoperarsi, con la necessaria diligenza e tenendo conto dell'interesse del minore, affinché le misure di protezione non determinino automaticamente una rottura irreversibile del legame familiare quando sia possibile lavorare al suo recupero.³⁹

Nappo c. Italia, 14 aprile 2022, ric. n. 54330/14, ha riguardato la durata del procedimento promosso per ottenere il ristoro dei danni derivanti da infezioni post-trasfusionali. La causa si colloca nel complesso contenzioso concernente la tutela della vita e della salute e mostra come l'effettività dei diritti dipenda anche dalla tempestività dei rimedi giudiziari e amministrativi predisposti dall'ordinamento.⁴⁰

In *Landi c. Italia*, 7 aprile 2022, ric. n. 10929/19, la Corte ha esaminato gli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 in una

vicenda di violenza domestica culminata nel tentato omicidio della ricorrente e nell'uccisione del figlio. Il caso ha posto al centro la necessità di una risposta immediata e proattiva di fronte a indicatori di rischio reale e immediato, nonché il dovere di coordinare le informazioni disponibili in modo da evitare che i segnali di violenza siano valutati in maniera frammentaria.⁴¹

Infine, S.Y. c. Italia, 24 gennaio 2022, ric. n. 11791/20, ha riguardato la detenzione in carcere ordinario, per un periodo prolungato, di una persona affetta da disturbo bipolare, nonostante l'esigenza di una collocazione terapeutica adeguata. La Corte ha esaminato la vicenda alla luce, tra l'altro, degli artt. 3 e 5 CEDU, sottolineando che l'indisponibilità di posti in strutture appropriate non può, di per sé, giustificare il mantenimento di una situazione incompatibile con i requisiti convenzionali.⁴²

Queste pronunce non esauriscono naturalmente la giurisprudenza relativa all'Italia, né possono essere considerate «le più recenti» in un lavoro aggiornato al 2026. Sono richiamate perché costituivano il nucleo della ricognizione originaria e perché mostrano, attraverso casi diversi, alcuni assi portanti della tutela europea: obblighi positivi, protezione delle persone vulnerabili, diligenza procedurale, effettività dei rimedi e bilanciamento tra interessi concorrenti. In una prospettiva coerente con il tema di questo studio, esse mostrano anche come la cultura dei diritti non possa essere separata dalla loro rappresentazione sociale: violenza, discriminazione, migrazione, detenzione e degrado ambientale diventano spesso oggetto di cinema, fotografia, arte e musica proprio perché l'espressione artistica consente di trasformare l'esperienza individuale in memoria e dibattito pubblico.

7. Tutela delle minoranze attraverso la tutela del diritto alla cultura

La tutela delle minoranze è strettamente connessa al riconoscimento dei diritti culturali. La nozione di cultura utilizzata dal diritto internazionale contemporaneo non si esaurisce nelle arti o nel patrimonio monumentale, ma comprende linguaggi, pratiche, tradizioni, valori, conoscenze, forme di vita, memoria e processi attraverso i quali individui e gruppi costruiscono la propria identità.⁴³

Un primo riferimento fondamentale è contenuto nell'art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che riconosce a ogni individuo il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici, nonché il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti dalle proprie produzioni scientifiche, letterarie e artistiche.⁴⁴

Il riconoscimento assume carattere pattizio con il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966. L'art. 15, par. 1, ICESCR riconosce il diritto di partecipare alla vita culturale, di godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni e di beneficiare della protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica della quale il soggetto sia autore. Il medesimo articolo richiede inoltre agli Stati di rispettare la libertà indispensabile alla ricerca scientifica e all'attività creativa.⁴⁵

Un diverso, ma complementare, profilo emerge dall'art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, che tutela le persone appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche nel diritto di godere della propria cultura, professare e praticare la propria religione e usare la propria lingua insieme agli altri membri del gruppo. La disposizione ha contribuito ad affermare una concezione identitaria e dinamica della cultura, non limitata alla conservazione di oggetti o monumenti.⁴⁶

In questa evoluzione è decisivo il contributo dell'UNESCO. Se la Convenzione dell'Aja del 1954 aveva posto al centro la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, strumenti successivi hanno progressivamente valorizzato il patrimonio immateriale e la diversità delle espressioni culturali. La Dichiarazione universale UNESCO sulla diversità culturale del 2001 qualifica i diritti culturali come parte integrante dei diritti umani, universali, indivisibili e interdipendenti; la Convenzione del 2003 ha rafforzato la tutela del patrimonio culturale immateriale e la Convenzione

del 2005 ha posto al centro la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.⁴⁷

Anche la Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali del 2007, pur non essendo un trattato vincolante, ha avuto un'importante funzione sistematica nel definire l'identità culturale come insieme di riferimenti attraverso i quali una persona, individualmente o in comune con altri, si definisce, comunica e chiede di essere riconosciuta nella propria dignità.⁴⁸

Il Commento generale n. 21 del 2009 del Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per l'interpretazione dell'art. 15 ICESCR. Il Comitato distingue tre dimensioni del diritto di prendere parte alla vita culturale: partecipazione, accesso e contributo. La partecipazione comprende la libertà di scegliere la propria identità culturale, di identificarsi o meno con una o più comunità e di prendere parte alla vita culturale della società; l'accesso riguarda la possibilità di conoscere la propria cultura e quella altrui, ricevere istruzione e informazione e fruire dei beni e dei servizi culturali; il contributo riguarda la possibilità di concorrere alla creazione delle manifestazioni spirituali, materiali, intellettuali ed emotive della comunità.⁴⁹

Da tali diritti derivano obblighi statali riconducibili alla nota triade *respect, protect, fulfil*: lo Stato deve astenersi da interferenze arbitrarie, proteggere individui e gruppi dalle lesioni provenienti da terzi e adottare misure idonee a rendere effettivo l'accesso alla vita culturale. La cultura non è dunque soltanto «bene» da conservare, ma processo al quale partecipare.⁵⁰

Nel diritto dell'Unione europea, l'art. 13 della Carta dei diritti fondamentali afferma espressamente che le arti e la ricerca scientifica sono libere. Sul piano convenzionale europeo, la libertà artistica rientra nella protezione dell'art. 10 CEDU sulla libertà di espressione. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto in numerose occasioni che le opere artistiche partecipano allo scambio di idee e opinioni essenziale in una società democratica, pur potendo essere sottoposte alle limitazioni previste dall'art. 10, par. 2, quando ricorrano i requisiti di legalità, finalità legittima, necessità e proporzionalità.⁵¹

La tutela delle minoranze e dei diritti culturali conduce quindi direttamente al tema dell'arte: creare, rappresentare, esporre, ascoltare, leggere e accedere alle espressioni artistiche sono attività attraverso cui la persona esercita libertà fondamentali, conserva memoria, contesta stereotipi, rende visibili esperienze marginalizzate e partecipa alla vita collettiva.

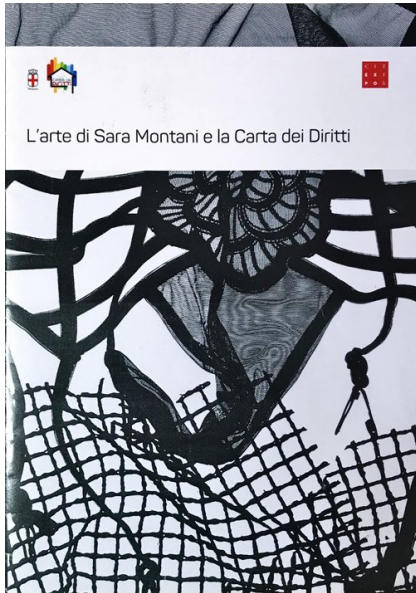
8. Arte e diritti

Il rapporto tra arte e diritti umani può essere osservato in due direzioni complementari. Da un lato, la creazione artistica costituisce essa stessa esercizio di un diritto: l'art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce la libertà delle arti e della ricerca scientifica, mentre l'art. 10 CEDU protegge la libertà di espressione anche nelle sue forme artistiche. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che l'espressione artistica contribuisce allo scambio di idee e opinioni indispensabile in una società democratica, pur restando soggetta alle limitazioni rigorosamente previste dall'art. 10, par. 2. Dall'altro lato, l'arte può diventare strumento di conoscenza e di elaborazione pubblica delle violazioni: rende visibile il dolore, costruisce memoria, produce empatia e rende comunicabili esperienze che il linguaggio normativo da solo non sempre riesce a restituire.

Domenico Piraina ha efficacemente sottolineato la funzione dell'arte come spazio di speranza, immaginazione e resistenza alla disumanizzazione, richiamando il rapporto tra distruzione della cultura e distruzione della persona. Il riferimento a Heinrich Heine - secondo cui là dove si bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli esseri umani - coglie il legame tra libertà culturale e dignità.⁵²

Un esempio è offerto dal lavoro di Sara Montani che, nel 2015, in occasione dell'Expo di Milano, affrontò in quattro

mostre e con linguaggi differenti alcuni temi riconducibili alla Dichiarazione Universale: il diritto alla vita, alla famiglia, al gioco e alla libertà. Oggetti, vesti, strutture simili a gabbie e forme che richiamano camicie di forza sono impiegati per rendere visibile il rapporto tra presenza e assenza, libertà e costrizione. La memoria individuale e collettiva diventa così materia artistica e, insieme, dispositivo educativo: il riferimento alla dignità umana non resta astratto, ma viene tradotto in un'esperienza visiva capace di interrogare lo spettatore.⁵³



Sara Montani: arte e diritti umani (immagine presente nel manoscritto originale).

Picasso attribuiva all'arte la capacità di raggiungere una verità attraverso la costruzione figurativa. *Guernica*, realizzata nel 1937 per il padiglione spagnolo dell'Esposizione internazionale di Parigi, è divenuta uno dei simboli universali della denuncia della guerra. L'opera prende le mosse dal bombardamento della cittadina basca di Gernika del 26 aprile 1937, compiuto durante la guerra civile spagnola con il concorso della Legione Condor tedesca e dell'aviazione italiana. Il numero delle vittime è stato oggetto di differenti ricostruzioni storiche; ciò che rileva, sul piano artistico, è la trasformazione di un episodio determinato in una rappresentazione generale della sofferenza prodotta dalla guerra sui civili.⁵⁴



Pablo Picasso, *Guernica*, 1937.

Picasso ha rappresentato l'episodio con immagini forti, cruenti, realizzando un dipinto di dimensioni considerevoli, così

da avvolgere lo spettatore, coinvolgendolo e facendolo diventare parte del quadro stesso.

È lì rappresentato un interno sventrato dai bombardamenti in cui sono presenti: una madre con un bambino morto in braccio, un toro, simbolo della Spagna offesa, un uomo caduto, un cavallo urlante, due donne, di cui una con una lampada che cerca di fuggire e una che si

trascina faticosamente, un uomo travolto dalle fiamme; tutti in atteggiamenti scomposti perché questo è il risultato del dolore provocato dal conflitto.

Il senso è che le guerre hanno invaso le case e le stalle, coinvolgendo tutti, sia uomini che animali, uniti nel medesimo destino infausto e lo hanno fatto proprio di sera, cioè nel momento in cui, in genere si torna a casa nell'illusione di essere in un luogo sicuro e protetto.

La scelta monocromatica è stata adottata da Picasso per sottolineare il momento del lutto. Sebbene egli abbia dichiarato nel 1946 al suo segretario Jaime Sabartès: «Non dipingo la guerra perché non sono il genere di pittore che va, come un fotografo, alla ricerca di un soggetto», non c'è dubbio che la guerra sia spesso presente nelle sue opere.

Oltre a *Guernica*, nel 1951 Picasso realizzò *Massacro in Corea*, opera legata al clima di violenza della guerra di Corea. Più che la cronaca di un singolo episodio storicamente accertato, il dipinto costruisce una rappresentazione simbolica della violenza esercitata sui civili e richiama, anche sul piano compositivo, la tradizione figurativa delle esecuzioni e dei massacri.⁵⁵



Pablo Picasso, *Massacro in Corea*, 1951.

Nel «*Massacro in Corea*» Picasso rappresenta dei soldati che stanno per eliminare a sangue freddo un gruppo di donne e bambini, nudi e indifesi.

In particolare, due donne in primo piano sono gravide, poste a rappresentare la vita, mentre i soldati non hanno attributi maschili, sono quasi diventati inumani, automi.

Le reazioni davanti alla morte sono diverse: un bambino sulla destra, più vicino ai soldati scappa verso la mamma con lo sguardo rivolto ai soldati, un altro più piccolo sembra non accorgersi del pericolo e raccoglie un fiore, mentre più a sinistra un altro si stringe in braccio alla mamma prima della morte; infine, all'estrema sinistra della scena, un bambino si nasconde dietro alle spalle della madre, terrorizzato.

I colori utilizzati in «*Massacro in Corea*» di Picasso sono soprattutto il bianco, nero e grigio (colori che rappresentano la

morte) per quanto riguarda i personaggi e sono in netto contrasto con il paese circostante, che, invece, è colorato con un verde e marrone per enfatizzare il contrasto tra la vita della natura e la distruzione portata dall'uomo.

Nel gennaio 1949 il Partito comunista francese chiese a Pablo Picasso un disegno come simbolo del Movimento per la Pace e lui tracciò la sagoma di una colomba con in bocca un rametto verde, come quelle della sua infanzia a Malaga.⁵⁶



Pablo Picasso, colomba della pace.

Nella primavera dello stesso anno la colomba di Picasso apparve su tutti i muri delle città d'Europa. Il simbolo fu poi utilizzato nella propaganda del Movimento per la Pace, anche in occasione del Consiglio mondiale della Pace (1949-1950).

Nel 1945, terminata la guerra, Picasso decise di trasferirsi in Costa Azzurra, prima ad Antibes e poi a Vallauris, dove in una cappella sconsacrata, realizzò nel 1952 i grandi pannelli de *La Guerra e La Pace*, successivamente installati nella cappella di Vallauris.⁵⁷



Pablo Picasso, La Guerra e La Pace, Vallauris.

Ne *La Guerra* un corteo dominato dalla morte avanza sopra i segni della cultura e della vita civile; il libro calpestato e le armi alludono alla distruzione materiale e alla repressione del pensiero. *La Pace* costruisce invece un universo di maternità, lettura, scrittura, lavoro, musica, gioco e natura. Il contrasto tra i due pannelli traduce in immagini un'idea

centrale per i diritti umani: la pace non coincide con la mera assenza di ostilità, ma con una condizione nella quale la persona può apprendere, creare, comunicare e sviluppare liberamente la propria personalità. La presenza della colomba e di figure appartenenti a differenti comunità rafforza il significato universalistico del ciclo.

Quella del bianco e nero di Picasso è una scelta condivisa dal reportage fotografico Sebastião Salgado, perché « col bianco e nero e tutta la gamma dei grigi posso concentrarmi sull'intensità delle persone, sui loro atteggiamenti, sui loro sguardi, senza che siano disturbati dal colore».⁵⁸



Sebastião Salgado: fotografia dal manoscritto originale.

Le immagini di Salgado hanno documentato gli aspetti più scomodi del mondo contemporaneo: il dolore umano derivante dallo sfruttamento, il terrore delle guerre e la distruzione ecologica, incentrati sul tentativo di rendere la violenza esattamente per quello che è, ovvero una realtà che l'immagine costringe lo spettatore a non rimuovere.

Accanto ai reportage di Sebastião Salgado si colloca il lavoro di Don McCullin, la cui fotografia di guerra è fondata sull'esigenza di testimoniare direttamente i luoghi della violenza. Immagini come il celebre ritratto del marine traumatizzato in Vietnam non spettacolarizzano il conflitto: concentrano l'attenzione sul volto, sul corpo e sullo spaesamento della persona. In entrambi gli autori, la fotografia in bianco e nero diviene una forma di testimonianza etica, orientata a restituire dignità alle vittime e a mostrare gli effetti concreti della guerra, della povertà e dello sfruttamento.⁵⁹



Don McCullin, marine statunitense traumatizzato durante la guerra del Vietnam.

Sul versante della pittura sociale, Giuseppe Pellizza da Volpedo privilegiò il colore, la luce e la costruzione della massa. *Il quarto stato*, maturato attraverso un lungo percorso iniziato negli anni Novanta dell'Ottocento, rappresenta un gruppo di lavoratori che avanza compatto nello spazio pubblico. Non è una scena di violenza: l'incedere è lento, ordinato e consapevole. Proprio questa scelta conferisce all'opera la forza di una rivendicazione collettiva fondata sulla dignità del lavoro, sulla partecipazione e sull'eguaglianza. L'arte non descrive soltanto una protesta; costruisce l'immagine di un soggetto sociale che chiede di essere riconosciuto come titolare di diritti.⁶⁰



Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il quarto stato.

9. Il cinema come forma di comunicazione di massa

Il cinema è una delle forme di comunicazione di massa più incisive del Novecento e, insieme, uno dei principali linguaggi artistici della modernità. La combinazione di immagine, parola, suono e montaggio gli consente di raggiungere un pubblico potenzialmente vastissimo e di svolgere, contemporaneamente, funzioni culturali, artistiche, sociali e politiche.⁶¹

Anche quando la visione sembra esaurirsi nel piacere immediato dello spettacolo, la narrazione cinematografica può produrre effetti che si manifestano successivamente: organizza informazioni, rende visibili comportamenti e conflitti,

costruisce modelli di identificazione e orienta lo sguardo dello spettatore. Proprio per questa capacità di incidere sull'immaginario collettivo, il cinema è stato utilizzato, nel corso del Novecento, non soltanto come forma d'arte ma anche come strumento di propaganda.

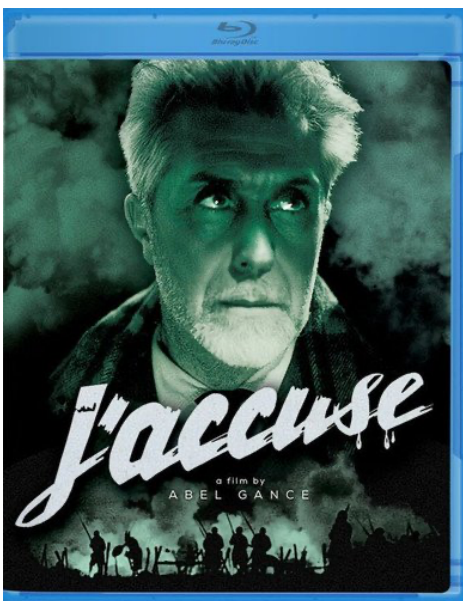
I regimi totalitari compresero molto presto l'importanza politica del mezzo cinematografico. Nell'Italia fascista l'Istituto Nazionale Luce assunse un ruolo centrale nella produzione e distribuzione di cinegiornali e documentari, contribuendo alla costruzione pubblica dell'immagine del regime e del suo capo. Il controllo della cronaca filmata permetteva di selezionare eventi, rituali e rappresentazioni, trasformando la comunicazione audiovisiva in uno strumento di legittimazione politica.⁶²

La diffusione non rimase confinata alle sale. Nel marzo 1927 l'Istituto Luce organizzò anche un servizio di «cinema ambulante»: automezzi muniti di proiettore e schermo raggiungevano località prive di cinematografi e consentivano di organizzare proiezioni nelle piazze sfruttando l'oscurità notturna. L'episodio è significativo perché mostra come la capacità persuasiva del cinema dipendesse non soltanto dal contenuto delle immagini, ma anche dalla possibilità tecnica di portarle davanti a pubblici nuovi e numerosi.⁶³

La stessa forza comunicativa che può essere impiegata a fini propagandistici rende però il cinema uno strumento particolarmente efficace per la conoscenza e la tutela dei diritti umani. La macchina da presa può dare visibilità alle vittime, ricostruire vicende rimosse, rappresentare il punto di vista delle minoranze, sottoporre a critica discriminazioni e abusi e trasformare fatti storici o giudiziari in esperienza accessibile a un pubblico molto più ampio. È in questa ambivalenza - capacità di orientare il consenso e capacità di esercitare critica - che risiede una parte rilevante della sua importanza sociale.

10. Il cinema e i diritti umani

J'accuse di Abel Gance, del 1919, con la sua rappresentazione delle sofferenze prodotte dalla prima guerra mondiale, costituisce una delle prime grandi opere cinematografiche a vocazione antimilitarista. La vicenda privata dei protagonisti è progressivamente assorbita dalla tragedia collettiva del conflitto, fino alla celebre sequenza nella quale i morti sembrano ritornare per interrogare i vivi sul senso del loro sacrificio. Il film assume così la memoria delle vittime come criterio di giudizio sulla guerra e utilizza soluzioni tecniche innovative - montaggio rapido, movimenti di macchina, sovrimpressioni e divisione dell'inquadratura - per amplificare il coinvolgimento dello spettatore.⁶⁴



J'accuse, Abel Gance, 1919.

La visione cinematografica può, in questo senso, contribuire a impedire l'assuefazione all'ingiustizia. Numerosi film hanno raccontato le lotte per i diritti civili, le discriminazioni razziali, gli errori giudiziari, la condizione dei lavoratori e la difficoltà di rendere effettivo il principio di eguaglianza.

Il buio oltre la siepe (*To Kill a Mockingbird*), diretto da Robert Mulligan nel 1962 e tratto dal romanzo di Harper Lee, affronta il razzismo nell'Alabama degli anni Trenta attraverso lo sguardo dei figli dell'avvocato Atticus Finch. Finch difende Tom Robinson, uomo afroamericano falsamente accusato di aver violentato una giovane donna bianca. Nonostante l'inconsistenza dell'accusa emerga nel processo, la giuria lo condanna; Tom viene successivamente ucciso durante un tentativo di fuga. Parallelamente, il personaggio di Boo Radley - inizialmente oggetto di paura e pregiudizio - diventa colui che salva i figli di Atticus dall'aggressione di Bob Ewell. Il film lega così razzismo giudiziario e pregiudizio sociale, mostrando quanto la presunzione costruita sull'identità possa deformare la percezione dei fatti.⁶⁵



Il buio oltre la siepe (*To Kill a Mockingbird*), 1962.

Mississippi Burning - Le radici dell'odio, diretto da Alan Parker nel 1988, prende liberamente spunto dall'assassinio, avvenuto nel 1964, degli attivisti per i diritti civili James Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner. Attraverso l'indagine di due agenti dell'FBI, il film rappresenta il sistema di intimidazione e complicità che sosteneva la segregazione razziale nel Mississippi. L'opera è stata discussa anche per la scelta di porre al centro gli investigatori federali più che gli attivisti afroamericani: proprio tale limite conferma quanto la prospettiva narrativa sia decisiva nel modo in cui il cinema costruisce la memoria dei diritti.⁶⁶

La lunga strada verso casa (*The Long Walk Home*), diretto da Richard Pearce nel 1990, ricostruisce il boicottaggio degli autobus di Montgomery del 1955-1956, iniziato dopo l'arresto di Rosa Parks. La storia politica è filtrata attraverso la relazione tra una donna bianca e la domestica afroamericana che lavora nella sua casa: il conflitto tra consuetudine sociale, privilegio e coscienza individuale rende visibile il passaggio dalla segregazione accettata come normalità alla presa di posizione personale.

Malcolm X, diretto da Spike Lee nel 1992 e fondato sull'autobiografia scritta con Alex Haley, ripercorre la trasformazione politica e spirituale di Malcolm Little. La struttura del film segue fasi differenti - giovinezza, carcere, militanza nella Nation of Islam, pellegrinaggio alla Mecca, progressiva revisione delle proprie posizioni - e utilizza scelte cromatiche e musicali per marcare tali passaggi. L'opera non riduce il protagonista a un'icona, ma ne mette in scena conflitti, contraddizioni e capacità di mutamento, collocandolo nella storia più ampia delle rivendicazioni afroamericane.⁶⁷

The Help, diretto da Tate Taylor nel 2011 e tratto dal romanzo di Kathryn Stockett, è ambientato a Jackson, Mississippi, all'inizio degli anni Sessanta. Una giovane aspirante giornalista decide di raccogliere le testimonianze delle domestiche afroamericane impiegate presso famiglie bianche. Pur attraverso una forma narrativa accessibile al grande pubblico, il film porta in primo piano il razzismo quotidiano, le gerarchie sociali e il costo personale della testimonianza. Anche quest'opera ha suscitato critiche sulla centralità accordata al personaggio bianco; tali discussioni sono rilevanti perché mostrano che il cinema dei diritti umani deve essere valutato non soltanto per il tema affrontato, ma anche per la voce alla quale affida il racconto.⁶⁸

Loving, scritto e diretto da Jeff Nichols nel 2016, ricostruisce la vicenda di Richard e Mildred *Loving*. Sposatisi nel 1958 a Washington, i due coniugi furono perseguiti in Virginia in applicazione delle norme che vietavano i matrimoni interrazziali. La loro controversia giunse alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che con *Loving v. Virginia*, 388 U.S. 1 (1967), dichiarò incostituzionali tali divieti. Il film mostra come una vicenda familiare apparentemente privata possa divenire il veicolo di un mutamento costituzionale, unendo diritto all'eguaglianza, libertà matrimoniale e dignità personale.⁶⁹

Il diritto di contare (Hidden Figures), diretto da Theodore Melfi nel 2016 e tratto dal libro di Margot Lee Shetterly, racconta il contributo di Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson alle attività della NASA. La segregazione razziale e la discriminazione di genere si intrecciano con l'accesso alla formazione, alle opportunità professionali e al riconoscimento del merito. Il caso di Katherine Johnson, impegnata nei calcoli delle traiettorie del programma Mercury e successivamente delle missioni Apollo, rende particolarmente evidente come l'esclusione istituzionale possa privare non soltanto il singolo, ma l'intera comunità, di competenze e capacità.⁷⁰

Il diritto di opporsi (Just Mercy), diretto da Destin Daniel Cretton nel 2019, è ispirato all'attività dell'avvocato Bryan Stevenson e al caso di Walter McMillian, condannato a morte in Alabama per un omicidio che non aveva commesso. Il film affronta la pena capitale, la discriminazione razziale e il rischio dell'errore giudiziario, mostrando il ruolo dell'assistenza legale qualificata e della revisione critica delle prove nella protezione del diritto alla vita e al giusto processo.⁷¹

Accanto al cinema di finzione, il documentario ha assunto un ruolo crescente. *13th*, diretto da Ava DuVernay nel 2016, prende le mosse dal XIII emendamento della Costituzione statunitense e analizza la relazione storica tra abolizione della schiavitù, criminalizzazione, razza e crescita della popolazione carceraria. Il documentario sostiene una tesi critica sul carattere strutturale di tali connessioni, ricorrendo a dati, materiali d'archivio e interviste. Come ogni opera argomentativa, deve essere letto distinguendo i fatti documentati dalle interpretazioni proposte, ma ha avuto il merito di portare il tema dell'incarcerazione di massa nel dibattito pubblico internazionale.⁷²

When They See Us, miniserie creata e diretta da Ava DuVernay nel 2019, ricostruisce il caso dei cinque adolescenti - quattro afroamericani e uno latino - ingiustamente condannati dopo l'aggressione del 1989 a una jogger a Central Park. Le confessioni erano state ottenute in condizioni fortemente contestate; nel 2002, dopo la confessione di Matias Reyes e nuovi riscontri biologici, le condanne furono annullate. La serie concentra l'attenzione non solo sull'errore giudiziario, ma sulle conseguenze personali e familiari di un procedimento penale condizionato da pressione mediatica, stereotipi e disparità di potere.⁷³



When They See Us, 2019.

The Innocence Files, serie documentaria del 2020, esamina casi di condanne ingiuste e il lavoro dell'Innocence Project e di altre organizzazioni impegnate nella revisione delle sentenze. Il documentario affronta temi quali l'affidabilità di alcune tecniche forensi, l'identificazione testimoniale, la condotta degli investigatori e la qualità della difesa. Il filo conduttore è l'idea che l'errore giudiziario non costituisca soltanto una tragedia individuale, ma un problema istituzionale che impone meccanismi di correzione e prevenzione.⁷⁴

American Factory, diretto da Steven Bognar e Julia Reichert e distribuito nel 2019, racconta l'apertura di uno stabilimento della società cinese Fuyao negli spazi di un'ex fabbrica General Motors a Moraine, Ohio. L'incontro tra management cinese e lavoratori statunitensi rende visibili modelli differenti di organizzazione della produzione, sicurezza, disciplina, rappresentanza e relazioni sindacali. Il punto di maggiore tensione è la campagna per la sindacalizzazione dello stabilimento, conclusasi con il rigetto della rappresentanza sindacale nel voto dei lavoratori. Il documentario mostra come la globalizzazione economica renda il tema dei diritti sociali e del lavoro inseparabile dalle differenze culturali e dalle catene produttive transnazionali.⁷⁵



American Factory, 2019.

La filmografia sui diritti umani si è dunque progressivamente ampliata. Accanto al razzismo e alla segregazione, il

cinema affronta oggi diseguaglianze economiche, diritti dei lavoratori, migrazioni, ambiente, identità, violenza di genere, salute, detenzione e funzionamento della giustizia. La sua funzione più rilevante non consiste nel fornire una dimostrazione giuridica, ma nel dare forma narrativa ai conflitti che il diritto deve governare. Proprio per questo il film può diventare strumento di educazione ai diritti, a condizione che lo spettatore mantenga un atteggiamento critico e distingua tra ricostruzione documentale, licenza narrativa e interpretazione dell'autore.

11. Festival e diritti umani

Il tema dei diritti umani è divenuto il centro di numerosi festival cinematografici nati con una precisa funzione culturale e sociale: promuovere, attraverso proiezioni, incontri e dibattiti, una maggiore consapevolezza delle violazioni e offrire spazio ad autori, vittime, attivisti e organizzazioni impegnati nella tutela delle libertà fondamentali.

Così nel 2015 dalla collaborazione tra i tre Festival di Ginevra, Zurigo e Lugano e il Forum sui diritti umani della Svizzera, è nato l'International Film Festivals and Forums on Human Rights GENEVA – ZURICH – LUGANO // Swiss Network per dare vita a un'unica e forte voce contro le violazioni dei diritti umani.⁷⁶

Film Festival diritti umani Lugano rappresenta il più importante forum sui diritti umani e il primo festival cinematografico della Svizzera italiana interamente dedicato a queste tematiche, diretto da una Fondazione costituita ad hoc.

Per promuovere la condivisione, le attività del Festival di Lugano sono realizzate in stretta collaborazione tra numerose organizzazioni governative e non governative svizzere che lavorano nell'ambito dei diritti umani.

Nelle edizioni considerate nella ricognizione originaria, proiezioni e dibattiti si articolavano nell'arco di più giornate e dedicavano una particolare attenzione ai giovani, alle scuole secondarie, alla formazione professionale e all'università. Il festival svolge così una funzione che va oltre la programmazione cinematografica: utilizza il film come punto di partenza per un'attività di educazione ai diritti.

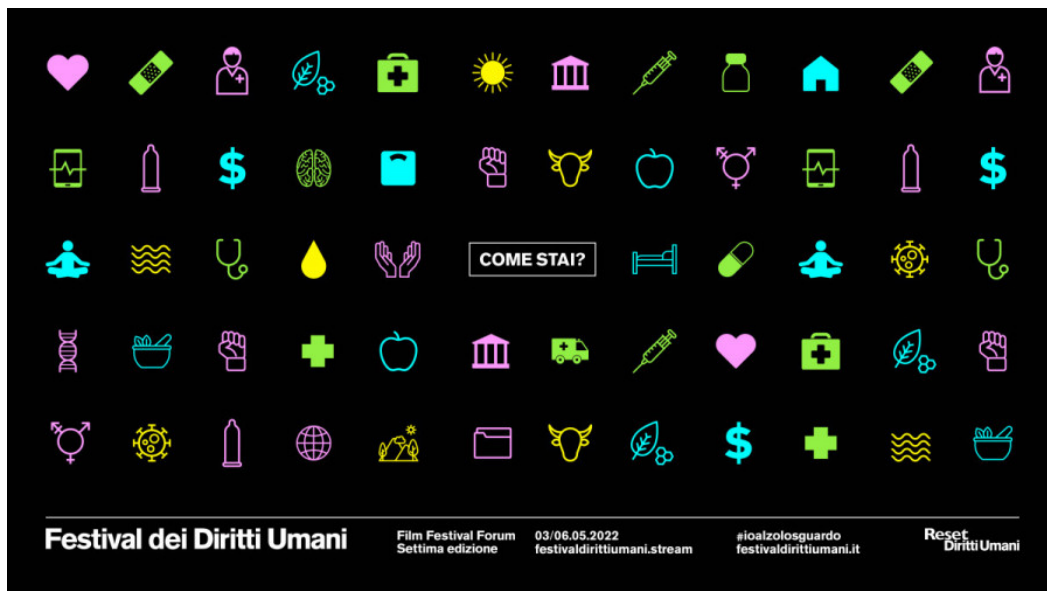
Nell'edizione del 2022 il Premio diritti umani per l'Autore 2022 è andato alla regista franco-cambogiana Neary Adeline Hay, autrice dei film Angkar ed Eskape, che raccontano la sua storia, della sua famiglia e dell'intero popolo cambogiano.⁷⁷

Il riconoscimento attribuito alla regista franco-cambogiana Neary Adeline Hay nell'edizione 2022 ha valorizzato un cinema nel quale memoria familiare e memoria collettiva si intrecciano, mostrando come la trasmissione intergenerazionale delle esperienze traumatiche possa diventare una forma di tutela della memoria storica.



Neary Adeline Hay.

Il Festival dei Diritti Umani di Milano, nato nel 2016, persegue una finalità analoga mediante documentari, testimonianze, incontri e strumenti di partecipazione rivolti in particolare alle nuove generazioni. L'edizione 2022, dedicata alla salute e al diritto alla cura, utilizzò l'interrogativo «Come stai?» come filo conduttore per discutere accesso alle cure, disuguaglianze e vulnerabilità.⁷⁸



Festival dei Diritti Umani di Milano: immagine dal manoscritto originale.



Diritti umani: immagine dal manoscritto originale.

L'uso di linguaggi differenti, dal documentario alle forme di partecipazione interattiva, conferma la volontà di raggiungere pubblici diversi e di attribuire particolare rilievo alla testimonianza diretta.

Dalla collaborazione tra Festival dei Diritti Umani e Film Festival diritti umani Lugano è nato il portale festivaldirittiumani.stream.⁷⁹

La collaborazione tra festival ha favorito anche la creazione di piattaforme digitali comuni, capaci di estendere la fruizione di film, approfondimenti e dibattiti oltre la durata fisica delle singole manifestazioni.

Nel Mezzogiorno italiano, a Cosenza, MyArt è un festival cinematografico dedicato alle migrazioni e ai diritti umani,

promosso dall'Associazione Kasbah. L'iniziativa costruisce uno spazio per narrazioni alternative sui fenomeni migratori, sulle discriminazioni e sulle esperienze di cambiamento e libertà, favorendo il confronto tra film, autori, pubblico, ONG e attivisti dell'area mediterranea.⁸⁰

Dal 2008, l'Associazione «Cinema e Diritti» organizza, coordina e promuove il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli.⁸¹

Il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli è dedicato alle associazioni, agli attivisti e ai registi del cinema sociale e pone al centro le esperienze della società civile, con particolare attenzione alle violazioni che difficilmente trovano spazio nella comunicazione ordinaria.



Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli.

Lo scopo è mantenere vivo il dialogo tra tali soggetti e favorire reti di solidarietà e iniziative comuni.

Tra gli obiettivi vi è quello di portare nei quartieri di Napoli documentari e immagini d'autore dedicati alla qualità e alla dignità della vita umana, accompagnandoli con incontri con testimoni ed esperti capaci di coinvolgere le comunità locali.

Grazie ai risultati ottenuti dalle prime edizioni del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, la Commissione dello Human Rights Film Network di Amsterdam, nella seduta plenaria del 23 novembre 2009, ha ritenuto che il Festival di Napoli potesse essere ammesso nella rete sostenuta da Amnesty International, affiancando le altre città del mondo che compongono il circuito.⁸²

Sin dalla prima edizione, le opere ispirate a Napoli sono state ospitate dal Festival di Buenos Aires in una sezione speciale chiamata «*Ventana sobre Napoles*» che racconta agli argentini il lavoro svolto dalle associazioni napoletane e dai registi che descrivono la città e la sua evoluzione.

Lo scambio internazionale con realtà come il festival di Buenos Aires ha inoltre favorito forme di cooperazione tra associazioni, università, produttori, gruppi di interesse e artisti, mostrando come i festival possano diventare nodi di reti transnazionali dedicate ai diritti umani.

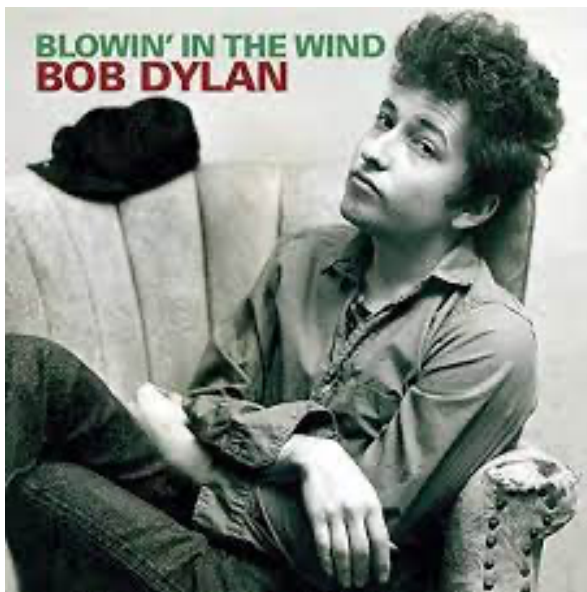
L'Associazione «Cinema e Diritti» ha inoltre organizzato, dal 2009 al 2013, una missione a Buenos Aires in occasione del Festival *DerHumALC*, coinvolgendo numerose associazioni della rete e singoli artisti che hanno accompagnato i vincitori della manifestazione precedente e portato la loro testimonianza attiva nella capitale argentina.⁸³

12. La musica e i diritti umani

La musica ha accompagnato molte delle principali mobilitazioni del Novecento e dell'età contemporanea per la pace,

l'eguaglianza e i diritti civili. La sua forza risiede nella capacità di unire parola, ritmo, memoria e partecipazione collettiva: un brano può trasformarsi in repertorio condiviso, attraversare confini nazionali e linguistici e diventare un segno di riconoscimento per movimenti sociali molto diversi tra loro. Anche in questo caso l'arte non sostituisce il diritto, ma contribuisce a costruire il linguaggio pubblico attraverso il quale le violazioni vengono nominate e i diritti rivendicati.

Un esempio paradigmatico è *Blowin' in the Wind* di Bob Dylan, composta nel 1962 e pubblicata nel 1963. Il brano procede attraverso una sequenza di interrogativi sulla guerra, sulla libertà e sul riconoscimento della piena umanità dell'altro. La «risposta» evocata nel ritornello non viene consegnata all'ascoltatore come formula politica: rimane affidata alla coscienza individuale e collettiva. Proprio questa struttura aperta ha favorito l'identificazione della canzone con il movimento per i diritti civili statunitense e, più in generale, con la contestazione della violenza e delle discriminazioni.⁸⁴



Bob Dylan, *Blowin' in the Wind*.

Il significato culturale di *Blowin' in the Wind* non dipende soltanto dal suo contenuto letterale. La canzone mostra come la musica possa trasformare temi giuridici astratti - dignità, eguaglianza, libertà, rifiuto della guerra - in domande accessibili a un pubblico amplissimo. Il passaggio dalla norma alla sensibilità sociale è essenziale: i diritti risultano più effettivi quando diventano parte del patrimonio simbolico di una comunità.

Una funzione analoga, pur con presupposti ideologici differenti, è stata svolta da *Imagine* di John Lennon, pubblicata nel 1971 e frutto della collaborazione con Yoko Ono. Il brano propone una radicale immaginazione di un mondo liberato da confini, nazionalismi, accumulazione proprietaria e conflitti religiosi. La sua ricezione prevalentemente pacifista convive con la consapevolezza, espressa dallo stesso Lennon, del carattere politico e anti-convenzionale del testo. Il valore dell'opera, in questa prospettiva, consiste proprio nella capacità di usare l'utopia come strumento critico nei confronti delle strutture che producono esclusione e conflitto.⁸⁵



John Lennon e Yoko Ono.

Nello stesso 1971 Marvin Gaye pubblicò *What's Going On*, brano e album nati nel clima della guerra del Vietnam, delle tensioni razziali e delle trasformazioni sociali statunitensi. La domanda contenuta nel titolo è insieme privata e pubblica: riguarda lo smarrimento di fronte alla violenza, il ritorno dei reduci, le proteste nelle strade, la povertà e la frattura generazionale. L'opera amplia così il linguaggio della *popular music*, facendo della canzone un luogo di osservazione della società e delle conseguenze umane delle decisioni politiche.⁸⁶



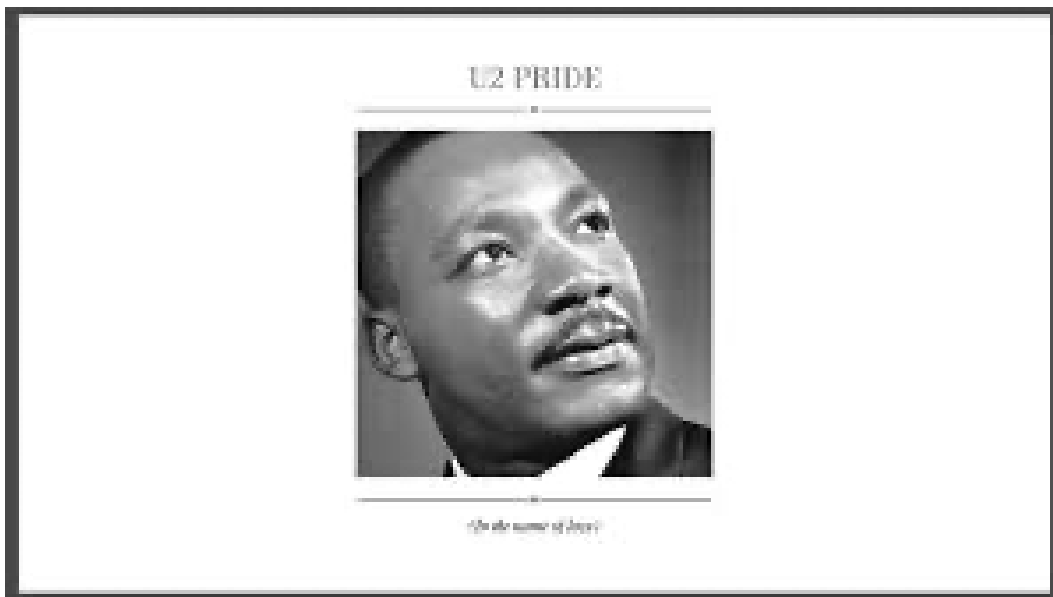
Marvin Gaye, What's Going On.

Nel reggae, *Redemption Song* di Bob Marley, pubblicata nell'album *Uprising* del 1980, lega il tema della libertà alla necessità di un'emancipazione anche interiore. Il riferimento al pensiero di Marcus Garvey conduce il discorso oltre la liberazione giuridica dalla schiavitù: l'autonomia della persona richiede consapevolezza, capacità critica e liberazione da forme interiorizzate di dominio. È un passaggio particolarmente significativo per una teoria dei diritti umani, perché mostra che la titolarità formale di un diritto può risultare insufficiente quando condizioni sociali, culturali o psicologiche ne impediscono l'esercizio effettivo.⁸⁷

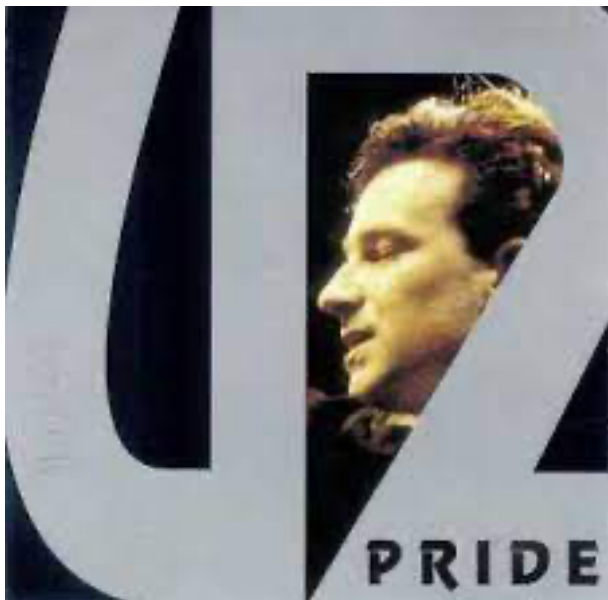


Bob Marley.

Gli U2 hanno dedicato a Martin Luther King due brani divenuti particolarmente noti: *MLK* e *Pride (In the Name of Love)*, entrambi collegati all'album *The Unforgettable Fire* del 1984. *MLK* assume la forma di una ninnananna meditativa, mentre *Pride* costruisce un omaggio più esplicitamente pubblico alla non violenza e al sacrificio personale per un ideale di eguaglianza. Il richiamo a King colloca la musica dentro la memoria dei movimenti per i diritti civili, mostrando come la figura dell'attivista possa essere trasmessa anche attraverso linguaggi non storiografici.⁸⁸



Martin Luther King Jr.



U2, *Pride (In the Name of Love)*.

La relazione tra musica e lotta all'apartheid emerge con particolare forza nel grande concerto organizzato a Wembley l'11 giugno 1988 per il settantesimo compleanno di Nelson Mandela. L'evento, seguito da un pubblico internazionale vastissimo, contribuì a mantenere l'attenzione globale sulla detenzione di Mandela e sul sistema segregazionista sudafricano. I Simple Minds composero *Mandela Day*, poi pubblicata nel 1989 nell'album *Street Fighting Years*. Mandela sarebbe stato liberato l'11 febbraio 1990; il valore simbolico del brano, tuttavia, è rimasto legato non solo alla persona del leader sudafricano, ma alla più ampia lotta contro il razzismo istituzionalizzato.⁸⁹



Simple Minds, *Mandela Day*.

Questi esempi mostrano che la musica può operare almeno su tre livelli. In primo luogo, documenta e interpreta il proprio tempo, trasformando guerre, discriminazioni e conflitti sociali in esperienza narrativa condivisa. In secondo luogo, contribuisce alla mobilitazione: concerti, inni e repertori collettivi creano forme di appartenenza e rendono visibile una causa. In terzo luogo, costruisce memoria, assicurando che figure, eventi e rivendicazioni continuino a essere riconoscibili anche quando il contesto storico originario è mutato.

Sotto il profilo giuridico, questa funzione riconduce ancora una volta alla libertà di espressione artistica. Una società democratica deve garantire all'artista la possibilità di affrontare temi controversi, criticare istituzioni e valori dominanti e

utilizzare metafore, provocazioni e linguaggi simbolici. Il limite non può essere il semplice dissenso suscitato dall'opera, ma deve essere ricondotto ai criteri rigorosi previsti dalle norme sulla libertà di espressione. La musica dei diritti umani, in definitiva, rende percepibile ciò che il diritto formula in termini normativi: l'eguaglianza, la libertà e la dignità non vivono soltanto nei testi giuridici, ma nella capacità di una società di riconoscerli come parte della propria cultura.

[1](#) Cfr. A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 26 ss.; A. Bultrini, *La pluralità dei meccanismi di tutela dei diritti dell'uomo in Europa*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 1; Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 1.

[2](#) Carta delle Nazioni Unite, artt. 1, par. 3, 55 e 56; Assemblea generale ONU, ris. 217 A (III), Universal Declaration of Human Rights, 10 dicembre 1948.

[3](#) Bill of Rights, 1689; Declaration of Independence of the United States of America, 4 luglio 1776; Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 26 agosto 1789.

[4](#) Sul valore e sull'influenza della Dichiarazione Universale, cfr. P. Sieghart, *The International Law of Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 1983, pp. 25-26; A. Cassese, *I diritti umani oggi*, cit.

[5](#) Assemblea generale ONU, ris. 2200 A (XXI), 16 dicembre 1966: International Covenant on Civil and Political Rights e International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Il primo è entrato in vigore il 23 marzo 1976, il secondo il 3 gennaio 1976.

[6](#) Legge 25 ottobre 1977, n. 881, Ratifica ed esecuzione del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; legge 3 ottobre 2014, n. 152, Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

[7](#) Tra i principali strumenti universali: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965); CEDAW (1979); Convention against Torture (1984); Convention on the Rights of the Child (1989); International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990); Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006); International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (2006).

[8](#) K. Vašák, *Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights*, in UNESCO Courier, 30:11, 1977; Vienna Declaration and Programme of Action, 25 giugno 1993, parte I, par. 5.

[9](#) Magna Carta Libertatum, 1215; Bill of Rights, 1689; Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, artt. 3-21; Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966.

[10](#) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966; F.D. Roosevelt, State of the Union Message to Congress, 11 gennaio 1944, c.d. "Second Bill of Rights".

[11](#) Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 3, The Nature of States Parties' Obligations, 14 dicembre 1990, in particolare parr. 1, 2 e 9.

- [12](#) Cfr. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stoccolma, 1972; Rio Declaration on Environment and Development, 1992; Assemblea generale ONU, Declaration on the Right to Development, ris. 41/128, 4 dicembre 1986.
- [13](#) Vienna Declaration and Programme of Action, cit., parte I, par. 5.
- [14](#) Assemblea generale ONU, ris. 60/251, Human Rights Council, 15 marzo 2006; Consiglio dei diritti umani, ris. 5/1, Institution-building of the United Nations Human Rights Council, 18 giugno 2007.
- [15](#) Consiglio dei diritti umani, ris. 5/1, cit., Allegato, sezione I, Universal Periodic Review Mechanism.
- [16](#) ECOSOC, ris. 1235 (XLII), 6 giugno 1967; ECOSOC, ris. 1503 (XLVIII), 27 maggio 1970; A. Marchesi, Diritti umani e Nazioni Unite. Diritti, obblighi e garanzie, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 102-135.
- [17](#) Consiglio dei diritti umani ONU, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Italy, A/HRC/59/4, 2025; esame dell'Italia nel quarto ciclo UPR, 20 gennaio 2025.
- [18](#) Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali, Sixth periodic report submitted by Italy, E/C.12/ITA/6; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the sixth periodic report of Italy, E/C.12/ITA/CO/6, 2022.
- [19](#) Consiglio dell'Unione europea, Council conclusions on Women, Peace and Security, 14 novembre 2022; Consiglio di Sicurezza ONU, ris. 1325 (2000), Women and Peace and Security, 31 ottobre 2000.
- [20](#) Consiglio dell'Unione europea, Council conclusions on Women, Peace and Security, cit., con particolare riferimento a partecipazione, protezione, prevenzione e assistenza nei contesti di conflitto.
- [21](#) W. Churchill, Speech at the University of Zurich, 19 settembre 1946; G. Raimondi, Il Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pp. 3 ss.
- [22](#) Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953; cfr. il Preambolo della Convenzione.
- [23](#) Corte EDU, Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, ric. n. 5310/71; Corte EDU, Loizidou c. Turchia (eccezioni preliminari), 23 marzo 1995, ric. n. 15318/89, par. 75. In dottrina, B. Randazzo, Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell'uomo, Giuffrè, Milano, 2012.
- [24](#) Protocollo n. 11 alla CEDU, ETS No. 155, aperto alla firma l'11 maggio 1994 ed entrato in vigore il 1° novembre 1998.
- [25](#) CEDU, art. 1: "Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo I della presente Convenzione".
- [26](#) CEDU, artt. 35 e 46; B. Conforti, Diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 214.
- [27](#) Corte EDU, Tyrer c. Regno Unito, 25 aprile 1978, ric. n. 5856/72, par. 31, sulla Convenzione quale "living instrument" da interpretare alla luce delle condizioni attuali.
- [28](#) Trattato sull'Unione europea, art. 6, parr. 1 e 2; Protocollo (n. 8) relativo all'art. 6, par. 2, TUE; Corte di giustizia dell'Unione europea, parere 2/13, 18 dicembre 2014. Sul negoziato di adesione, cfr. anche i revised draft accession instruments elaborati nell'ambito del Consiglio d'Europa nel 2023.
- [29](#) American Convention on Human Rights, San José, 22 novembre 1969; C. Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell'uomo, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 256-258; D. Harris - S. Livingstone, The Inter-American System of

Human Rights, Clarendon Press, Oxford, 1998.

[30](#) CEDU, art. 10; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 13. Sulla libertà di espressione artistica, Corte EDU, Müller e altri c. Svizzera, 24 maggio 1988, ric. n. 10737/84.

[31](#) Cfr. Corte EDU, Tyrer c. Regno Unito, cit.; Protocollo n. 15 alla CEDU, che ha inserito nel Preambolo un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e al margine di apprezzamento.

[32](#) Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, Rule 39, Interim measures; CEDU, art. 46. Cfr. A. Saccucci, Le misure provvisorie nella protezione internazionale dei diritti umani, Giappichelli, Torino, 2006.

[33](#) Corte EDU, I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022, ric. n. 25426/20.

[34](#) Corte EDU, Gusmerini e altri c. Italia, 29 settembre 2022, ricorsi nn. 50345/10 e altri.

[35](#) Corte EDU, Darboe e Camara c. Italia, 21 luglio 2022, ric. n. 5797/17.

[36](#) Corte EDU, M.S. c. Italia, 7 luglio 2022, ric. n. 32715/19.

[37](#) Corte EDU, De Giorgi c. Italia, 16 giugno 2022, ric. n. 23735/19.

[38](#) Corte EDU, Perelli e altri c. Italia, 5 maggio 2022, ric. n. 45242/17.

[39](#) Corte EDU, Fiagbe c. Italia, 28 aprile 2022, ric. n. 18549/20.

[40](#) Corte EDU, Nappo c. Italia, 14 aprile 2022, ric. n. 54330/14.

[41](#) Corte EDU, Landi c. Italia, 7 aprile 2022, ric. n. 10929/19.

[42](#) Corte EDU, S.Y. c. Italia, 24 gennaio 2022, ric. n. 11791/20.

[43](#) M. Ferri, Dalla partecipazione all'identità. L'evoluzione della tutela internazionale dei diritti culturali, Vita e Pensiero, Milano, 2015.

[44](#) Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 27.

[45](#) Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, art. 15.

[46](#) Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 27; Comitato ONU dei diritti umani, General Comment No. 23, The rights of minorities (Art. 27), 8 aprile 1994.

[47](#) Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 1954; UNESCO, Universal Declaration on Cultural Diversity, 2001; Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003; Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 2005.

[48](#) Fribourg Declaration on Cultural Rights, 7 maggio 2007, in particolare artt. 2-7.

[49](#) Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 21, Right of everyone to take part in cultural life (Art. 15, para. 1(a), ICESCR), E/C.12/GC/21, 21 dicembre 2009, in particolare par. 15.

[50](#) Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 21, cit., parr. 48-55, sugli obblighi di rispettare, proteggere e attuare il diritto di partecipare alla vita culturale.

[51](#) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 13; CEDU, art. 10; Corte EDU, Müller e altri c. Svizzera, cit.; Corte EDU, Vereinigung Bildender Künstler c. Austria, 25 gennaio 2007, ric. n. 68354/01.

[52](#) D. Piraina, riflessione introduttiva richiamata nel catalogo della mostra "La Carta dei Diritti. Arte e Diritti", Milano,

2015. Il celebre verso di Heinrich Heine è tratto da Almansor (1821).

[53](#) Sulla mostra di Sara Montani, cfr. il catalogo “La Carta dei Diritti. Arte e Diritti”, Milano, 2015.

[54](#) Pablo Picasso, Guernica, 1937, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Il bombardamento di Gernika avvenne il 26 aprile 1937 durante la guerra civile spagnola.

[55](#) Pablo Picasso, Massacre en Corée (Massacro in Corea), 1951. Per l’interpretazione dell’opera è opportuno distinguere la dimensione simbolica dalla controversa ricostruzione storica degli episodi cui essa viene collegata.

[56](#) Sul motivo della colomba di Picasso e sul suo impiego nel movimento internazionale per la pace tra il 1949 e il 1950, cfr. la documentazione storico-artistica relativa ai Congressi mondiali dei Partigiani della Pace.

[57](#) Pablo Picasso, La Guerre et la Paix, ciclo realizzato nel 1952 per la cappella di Vallauris, oggi Musée national Picasso “La Guerre et la Paix”.

[58](#) S. Salgado, Dalla mia terra alla Terra, con I. Francq, Contrasto, Roma, 2014; sul linguaggio in bianco e nero e sulla fotografia sociale dell’autore, cfr. anche i principali cataloghi retrospettivi dedicati alla sua opera.

[59](#) D. McCullin, Unreasonable Behaviour: An Autobiography, Jonathan Cape, London, 1990 (edizioni successive aggiornate). Il celebre ritratto del marine traumatizzato fu realizzato durante la guerra del Vietnam.

[60](#) Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il quarto stato, 1898-1901, Galleria d’Arte Moderna, Milano. L’opera maturò attraverso studi e versioni preparatorie dedicate al tema della protesta e della condizione dei lavoratori.

[61](#) Sul cinema come strumento di comunicazione e formazione dell’immaginario, cfr. P. Iaccio, richiamato nella ricognizione originaria; per il contesto italiano, F. Lussana, Cinema educatore. L’Istituto Luce dal fascismo alla Liberazione (1924-1945), Carocci, Roma, 2018.

[62](#) F. Lussana, Cinema educatore, cit. L’Unione Cinematografica Educativa (L.U.C.E.) nacque nel 1924; con r.d.l. 5 novembre 1925, n. 1985, l’Istituto fu configurato come ente pubblico.

[63](#) “Il cinema ambulante. Una iniziativa dell’Istituto Luce”, La Stampa, 24 marzo 1927; cfr. inoltre M. Argentieri, L’occhio del regime, e F. Lussana, Cinema educatore, cit., pp. 47-49.

[64](#) J’accuse, regia di Abel Gance, Francia, 1919. Il film è comunemente annoverato tra le prime grandi opere cinematografiche antimilitariste del primo dopoguerra.

[65](#) R. Esposito, Il buio oltre la siepe. Il libro, il film, Le Mani-Microart’s, Recco, 2009.

[66](#) Mississippi Burning, regia di Alan Parker, 1988, liberamente ispirato all’assassinio, nel 1964, degli attivisti James Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner.

[67](#) F. Moneta, Spike Lee, Il Castoro Cinema, Milano, 1998; Malcolm X, regia di Spike Lee, 1992, tratto dall’Autobiography of Malcolm X scritta con Alex Haley.

[68](#) K. Stockett, The Help, 2009; The Help, regia di Tate Taylor, 2011.

[69](#) Supreme Court of the United States, Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967); Loving, regia di Jeff Nichols, 2016.

[70](#) M.L. Shetterly, Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race, 2016; Hidden Figures, regia di Theodore Melfi, 2016.

[71](#) B. Stevenson, Just Mercy: A Story of Justice and Redemption, Spiegel & Grau, New York, 2014; Just Mercy, regia di Destin Daniel Cretton, 2019.

- [72](#) 13th, documentario diretto da Ava DuVernay, 2016, dedicato al rapporto tra XIII emendamento, razza, criminalizzazione e sistema penitenziario negli Stati Uniti.
- [73](#) When They See Us, miniserie creata e diretta da Ava DuVernay, 2019, relativa al caso dei c.d. Central Park Five, le cui condanne furono annullate nel 2002.
- [74](#) The Innocence Files, serie documentaria, 2020; cfr. anche la documentazione dell’Innocence Project sui casi di wrongful conviction.
- [75](#) American Factory, regia di Steven Bognar e Julia Reichert, 2019; Premio Oscar 2020 per il miglior documentario.
- [76](#) Sul circuito svizzero dedicato a cinema e diritti umani, cfr. le iniziative del Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains di Ginevra, dello Human Rights Film Festival Zürich e del Film Festival Diritti Umani Lugano.
- [77](#) Film Festival Diritti Umani Lugano, edizione 2022: Premio Diritti Umani per l’Autore attribuito a Neary Adeline Hay, regista franco-cambogiana.
- [78](#) Festival dei Diritti Umani di Milano, sito istituzionale: <https://festivaldirittiumani.it/>.
- [79](#) Piattaforma condivisa dei festival: <https://festivaldirittiumani.stream/>.
- [80](#) MyArt Film Festival, iniziativa dedicata a migrazioni e diritti umani promossa dall’Associazione Kasbah: <https://myartfilmfestival.com/>.
- [81](#) Associazione “Cinema e Diritti”, promotrice dal 2008 del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli.
- [82](#) Human Rights Film Network, decisione di ammissione del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli nella rete, seduta plenaria del 23 novembre 2009, come richiamata nella documentazione del Festival.
- [83](#) Sulle missioni e sugli scambi con il Festival DerHumALC di Buenos Aires, cfr. la documentazione dell’Associazione “Cinema e Diritti” relativa alle edizioni 2009-2013.
- [84](#) B. Dylan, Blowin’ in the Wind, 1962, pubblicata nell’album The Freewheelin’ Bob Dylan (1963); M. Gray, The Bob Dylan Encyclopedia, Continuum, New York-London, 2006, p. 64.
- [85](#) J. Lennon - Y. Ono, Imagine, 1971; M. Gilmore, Lennon Lives Forever, Rolling Stone, 5 dicembre 2005.
- [86](#) M. Gaye, What’s Going On, Motown, 1971. Il brano apre l’omonimo album, pubblicato il 21 maggio 1971.
- [87](#) B. Marley, Redemption Song, nell’album Uprising, Island Records, 1980. Il riferimento alla “mental slavery” richiama un noto discorso di Marcus Garvey.
- [88](#) U2, MLK e Pride (In the Name of Love), entrambi nell’album The Unforgettable Fire, Island Records, 1984.
- [89](#) Nelson Mandela 70th Birthday Tribute, Wembley Stadium, Londra, 11 giugno 1988; Simple Minds, Mandela Day, pubblicata in Street Fighting Years, 1989. Cfr. anche l’intervista a Jim Kerr, La Stampa, 27 luglio 2010, richiamata nella versione originaria del manoscritto.

Bibliografia essenziale

ANGIOLINI Vittorio, Sulla rotta dei diritti: diritti, sovranità, culture, Giappichelli, Torino, 2016.

BARBERA Augusto, Su alcune tendenze «eversive» nel diritto internazionale e nel diritto costituzionale, in F. Coccozza, Diritto comune delle libertà in Europa, Giappichelli, Torino, 1994.

BULTRINI Antonio, La pluralità dei meccanismi di tutela dei diritti dell'uomo in Europa, Giappichelli, Torino, 2004.

CARLI Adriana Giardino, Stati e Corte europea di Strasburgo nel sistema di protezione dei diritti dell'uomo. Profili processuali, Giuffrè, Milano, 2004.

CASSESE Antonio, I diritti umani oggi, Laterza, Roma-Bari, 2013.

CONFORTI Benedetto, Diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013.

FERRI Marcella, Dalla partecipazione all'identità. L'evoluzione della tutela internazionale dei diritti culturali, Vita e Pensiero, Milano, 2015.

GARLICKI Lech, Judicial deliberations in the European Court of Human Rights, in N. Huls - M. Adams - J. Bomhoff (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2009.

MARCHESI Antonio, Diritti umani e Nazioni Unite. Diritti, obblighi e garanzie, FrancoAngeli, Milano, 2007.

MOECKLI Daniel - SHAH Sangeeta - SIVAKUMARAN Sandesh - HARRIS David (eds.), International Human Rights Law, Oxford University Press, Oxford, 2017.

POLLICINO Oreste, Allargamento dell'Europa a Est e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee, Giuffrè, Milano, 2010.

PUSTORINO Pietro, Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani, Cacucci, Bari, 2019.

RANDAZZO Barbara, Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell'uomo, Giuffrè, Milano, 2012.

SACCUCCI Andrea, Le misure provvisorie nella protezione internazionale dei diritti umani, Giappichelli, Torino, 2006.

SIEGHART Paul, The International Law of Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 1983.

Fonti istituzionali

Consiglio d'Europa, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 1950.

Consiglio d'Europa, Corte europea dei diritti dell'uomo, *Knowledge Sharing Platform, Artistic Expression*, aggiornamento 2026.

Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni su donne, pace e sicurezza, 14 novembre 2022.

Nazioni Unite, Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 1945.

Nazioni Unite, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ris. AG 217 A (III), 10 dicembre 1948.

Nazioni Unite, Patto internazionale sui diritti civili e politici, 16 dicembre 1966.

Nazioni Unite, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 16 dicembre 1966.

Nazioni Unite, Dichiarazione e Programma d'azione di Vienna, 25 giugno 1993.

Nazioni Unite, Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 21, E/C.12/GC/21, 21 dicembre 2009.

Nazioni Unite, Consiglio dei diritti umani, Report of the Working Group on the *Universal Periodic Review*: Italy, A/HRC/59/4, 2025.

UNESCO, Universal Declaration on Cultural Diversity, Parigi, 2 novembre 2001.

UNESCO, Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Parigi, 17 ottobre 2003.

UNESCO, Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, Parigi, 20 ottobre 2005.

Unione europea, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 13, Libertà delle arti e delle scienze.

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s). Licensed under CC BY 4.0.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23155439> · ARK: <ark:/56778/11365>



AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture • ISSN 3035-4803

Diamond Open Access | Double-Blind Peer-Reviewed | No APC | CC BY 4.0

Indexed in DOAJ · OpenAlex · ROAD

Published by Aequitas Magazine (tax code 93089850635)

Cultural Association for Legal Studies and Research

AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture

Ius est ars boni et aequi

Journal ISSN 3035-4803 | Portal ISSN 3035-0271

www.aequitasmagazine.it

Danno ambientale: nozione, responsabilità e strumenti di riparazione nel d.lgs. n. 152/2006

Mariacristina Tammaro · © 08-10-2026



DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.23156150>

ARK [ark:/56778/11404](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63868-p0011-9)

License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Keywords: bonifica; danno ambientale; principio chi inquina paga; proprietario incolpevole; responsabilità ambientale; riparazione ambientale

How to cite this article / Come citare questo articolo

Tammaro, M. (2026). *Danno ambientale: nozione, responsabilità e strumenti di riparazione nel d.lgs. n. 152/2006*. *Aequitas Magazine*, 10, 50-60.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23156150>

ABSTRACT (EN) *The article examines environmental damage under Part Six of Legislative Decree No. 152/2006, Directive 2004/35/EC and the constitutional framework resulting from Constitutional Law No. 1/2022. It distinguishes environmental damage in the strict public-law sense from contaminated-site remediation and from individual losses caused by environmental degradation. Special attention is devoted to the standards of liability, multiple polluters, the position of the non-polluting landowner, and the relationship between precaution, prevention and remediation. As to remedies, the article explains why Italian law no longer treats an autonomous monetary equivalent as the ordinary response to environmental damage: the system is centred on primary, complementary and compensatory remediation and, where those measures are omitted or inadequately implemented, on recovery of the costs required for their full performance. The analysis incorporates constitutional, EU, civil and administrative case law available up to September 2026.*

ABSTRACT (IT) *Il contributo ricostruisce la disciplina del danno ambientale alla luce della Parte sesta del d.lgs. n. 152/2006, della direttiva 2004/35/CE e del rinnovato quadro costituzionale risultante dalla legge costituzionale n. 1/2022. L'analisi distingue il danno ambientale in senso proprio dalle procedure di bonifica dei siti contaminati e dai pregiudizi individuali derivanti da fenomeni di degrado ambientale. Particolare attenzione è dedicata ai criteri di imputazione della responsabilità, al concorso di più responsabili, alla posizione del proprietario incolpevole e al rapporto tra prevenzione, precauzione e riparazione. Sul piano rimediale, il lavoro evidenzia il progressivo superamento del risarcimento per equivalente pecuniario quale autonoma forma di ristoro del danno ambientale, ponendo al centro le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, in caso di inattuazione, il recupero del costo necessario alla loro completa esecuzione. La ricostruzione è aggiornata alla giurisprudenza costituzionale, unionale, di legittimità e amministrativa disponibile sino a settembre 2026.*

SOMMARIO: 1. Premessa: la tutela ambientale nel sistema multilivello - 2. La nozione di danno ambientale e le condizioni originarie - 3. Danno ambientale, bonifica dei siti contaminati e danni individuali - 4. Criteri di imputazione e nesso causale - 5. Concorso di più responsabili - 6. Il proprietario incolpevole - 7. Precauzione, prevenzione e gestione della minaccia imminente - 8. Il sistema delle riparazioni: primaria, complementare e compensativa - 9. Il superamento dell'autonomo equivalente pecuniario e il recupero dei costi - 10. Titolarità dell'azione, procedimento e tutela giurisdizionale - 11. Danni individuali, interessi collettivi e partecipazione. - 12. Conclusioni.

1. Premessa: la tutela ambientale nel sistema multilivello

La disciplina del danno ambientale non può essere ricostruita come una semplice variante della responsabilità civile ordinaria. Essa si colloca in un sistema multilivello nel quale convergono Costituzione, diritto dell'Unione europea e legislazione nazionale. La riforma costituzionale del 2022 ha reso esplicita, nell'art. 9 Cost., la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, e ha inciso sull'art. 41 Cost., stabilendo che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno, tra l'altro, alla salute e all'ambiente e che la legge può indirizzare l'attività economica anche a fini ambientali.¹ La novellazione non ha creato ex novo la rilevanza costituzionale dell'ambiente - già ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale - ma ne ha rafforzato la

collocazione testuale e sistematica.

Sul versante unionale, l'art. 191, par. 2, TFUE assume come criteri dell'azione europea i principi di precauzione, prevenzione, correzione alla fonte e "chi inquina paga". La direttiva 2004/35/CE ha tradotto tali principi in un quadro comune di responsabilità ambientale orientato non alla monetizzazione del bene ambiente, ma alla prevenzione e alla riparazione delle risorse naturali e dei servizi da esse assicurati.² Nel diritto interno tale architettura è recepita principalmente nella Parte sesta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oggi da leggere insieme alla disciplina, distinta ma spesso interferente, della bonifica dei siti contaminati contenuta nella Parte quarta, Titolo V.

La conseguenza metodologica è decisiva. Il danno ambientale non coincide con qualsiasi conseguenza negativa sull'ambiente, né con ogni costo di bonifica, né con ogni pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale subito da un individuo a causa di una fonte inquinante. Le fattispecie possono derivare dal medesimo episodio storico, ma rispondono a presupposti, legittimazioni, rimedi e regole di imputazione differenti. La dottrina più recente insiste, proprio per questa ragione, sulla necessità di trattare la responsabilità ambientale come un sottosistema dotato di finalità ripristinatorie proprie, coordinato ma non sovrapponibile alla responsabilità aquiliana.³

2. La nozione di danno ambientale e le condizioni originarie

L'art. 300, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 definisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Il comma 2 specifica le categorie protette, in coerenza con la direttiva 2004/35/CE: specie e habitat naturali protetti, acque e terreno, secondo presupposti e soglie di rilevanza normativamente determinati.⁴ La significatività e la misurabilità svolgono una funzione selettiva: la Parte sesta non trasforma ogni alterazione materiale dell'ambiente in danno ambientale risarcibile, ma richiede un deterioramento qualificato alla luce dei parametri legislativi e tecnico-scientifici applicabili.

Un punto interpretativo essenziale riguarda le "condizioni originarie". Esse non coincidono con una immaginaria condizione naturale incontaminata, anteriore a qualsiasi trasformazione antropica. L'art. 302, comma 12, le identifica nelle condizioni delle risorse naturali e dei servizi che, al momento del danno, sarebbero esistite se il danno ambientale non si fosse verificato, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili.⁵ Il parametro è dunque controfattuale: occorre ricostruire la situazione che ragionevolmente sarebbe esistita in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto della storia e delle caratteristiche concrete del sito o della risorsa.

La distinzione ha conseguenze operative rilevanti. In un territorio già urbanizzato o interessato da pregresse pressioni ambientali, la riparazione non è diretta a ricreare un ambiente astrattamente "vergine", ma a ricondurre risorse e servizi al livello di riferimento giuridicamente e scientificamente determinato. La corretta individuazione della baseline incide tanto sull'accertamento dell'esistenza del danno quanto sulla selezione e sul dimensionamento delle misure riparatorie.

3. Danno ambientale, bonifica dei siti contaminati e danni individuali

Nel dibattito corrente vengono talvolta riunite, sotto un'unica espressione, una dimensione pubblica, una privata e una sociale del danno ambientale. La formula può avere utilità descrittiva, ma sul piano giuridico rischia di confondere istituti distinti. Il danno ambientale in senso proprio è un danno pubblico alle risorse naturali e ai servizi ecosistemici regolato dalla Parte sesta. La bonifica dei siti contaminati, invece, è disciplinata dalla Parte quarta, Titolo V, attraverso un procedimento amministrativo volto alla caratterizzazione, messa in sicurezza e risanamento del sito. I danni subiti da persone fisiche, imprese o enti costituiscono, infine, pregiudizi ulteriori e autonomi, suscettibili di tutela secondo le regole civilistiche quando ne ricorrono i presupposti.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 126 del 2016, ha chiarito che la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale in senso proprio ex art. 311 è concentrata in capo allo Stato, attraverso l'autorità ministeriale

competente; Regioni, enti territoriali e altri soggetti non sono perciò titolari della medesima azione sostitutiva, ma possono far valere iure proprio i danni specifici, diretti e ulteriori subiti nella loro sfera giuridica.⁶ La concentrazione della pretesa pubblica non elimina, dunque, il pluralismo delle posizioni soggettive coinvolte: evita, piuttosto, di confondere il danno all'ambiente come bene unitario con le conseguenze individuali prodotte dal medesimo fatto.

Anche il rapporto con la bonifica richiede cautela. Un sito contaminato può integrare una fattispecie di danno ambientale, ma non vi è identità necessaria tra i due sistemi. La disciplina delle bonifiche opera attraverso soglie, analisi di rischio e obblighi amministrativi specifici; la Parte sesta considera, invece, il deterioramento significativo e misurabile delle risorse e costruisce la risposta sulle misure di prevenzione e riparazione. La sovrapposizione fattuale non autorizza a trasferire automaticamente regole di imputazione, legittimazione o costo da un regime all'altro.

4. Criteri di imputazione e nesso causale

La Parte sesta prevede un doppio criterio di imputazione. Ai sensi dell'art. 298-bis, il sistema si applica al danno ambientale causato da una delle attività professionali ricomprese nell'Allegato 5, nonché a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante da quelle attività; per le attività professionali diverse da quelle elencate, la responsabilità per danno a specie e habitat protetti richiede dolo o colpa secondo la disciplina di recepimento della direttiva. Il coordinamento con l'art. 311, comma 2, consente di descrivere il primo modello come un regime di imputazione che prescinde dalla prova della colpa per gli operatori delle attività tipizzate, mentre per gli altri soggetti la colpevolezza conserva rilievo.⁷

L'assenza di un requisito di colpa non equivale, tuttavia, a responsabilità senza causalità. Occorre sempre dimostrare un collegamento sufficientemente certo tra l'attività considerata e il danno o la minaccia imminente. Il principio "chi inquina paga" impedisce che l'obbligo riparatorio si trasformi in un costo generalizzato gravante su chiunque abbia una relazione economica o dominicale con il sito. La causalità ambientale può richiedere inferenze scientifiche complesse, specie quando vi siano contaminazioni storiche o una pluralità di potenziali sorgenti; ciò non consente, però, di sostituire la prova del nesso con una mera presunzione fondata sulla vicinanza o sulla proprietà.

L'art. 308 disciplina inoltre la ripartizione dei costi e contempla ipotesi nelle quali l'operatore, ricorrendone rigorosamente i presupposti probatori, non è tenuto a sostenerli: tra queste, il danno causato da un terzo nonostante misure di sicurezza adeguate o derivante dall'osservanza di un ordine obbligatorio dell'autorità; ulteriori ipotesi riguardano, nei limiti previsti dalla norma, emissioni espressamente autorizzate e rischi non conoscibili secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.⁸ Tali previsioni non negano la centralità del principio "chi inquina paga", ma mostrano che esso opera all'interno di un sistema normativo tipizzato e non come formula indifferenziata di imputazione.

5. Concorso di più responsabili

Particolare attenzione richiede il caso in cui il deterioramento sia riconducibile a più soggetti. L'art. 311, comma 3, afferma che, nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. La disposizione esclude che la solidarietà possa essere affermata in via automatica per il solo fatto che più operatori abbiano inciso, in tempi o con condotte autonome, sul medesimo sito.

Cass. civ., n. 9012 del 2015 ha proposto una distinzione tuttora centrale: la responsabilità personale e parziaria opera in presenza di plurime condotte indipendenti, mentre la regola generale dell'art. 2055 c.c. conserva spazio quando azioni od omissioni concorrano causalmente alla produzione di un'unitaria condotta dannosa.⁹ Non è quindi corretto formulare una regola assoluta né in senso solidale né in senso parziario. Occorre verificare la struttura causale concreta, l'autonomia o interdipendenza delle condotte e l'unità dell'evento di danno.

Nella giurisprudenza amministrativa più recente si rinvencono affermazioni favorevoli alla solidarietà tra soggetti

effettivamente corresponsabili del medesimo fenomeno inquinante, ferma la possibilità dei rapporti interni di regresso.¹⁰ Tali pronunce vanno lette in modo coerente con il dato legislativo e con la distinzione elaborata dalla Cassazione: la solidarietà tutela l'effettività del ripristino quando vi è concorso causale unitario, ma non può trasformarsi in una scorciatoia per imputare l'intero costo a un soggetto del quale sia accertato soltanto un contributo autonomo e delimitabile.

6. Il proprietario incolpevole

La posizione del proprietario che non abbia causato l'inquinamento costituisce uno dei punti nei quali il principio "chi inquina paga" manifesta più chiaramente la propria funzione selettiva. La mera titolarità del fondo non rende il proprietario responsabile della contaminazione e non consente di imporgli, in quanto tale, gli obblighi di bonifica gravanti sul responsabile. La Corte di giustizia, nella causa C-534/13, Fipa Group, ha ritenuto compatibile con la direttiva 2004/35/CE il sistema italiano che non obbliga il proprietario non responsabile a eseguire le misure di prevenzione e riparazione proprie dell'inquinatore, pur ammettendo conseguenze patrimoniali nei limiti previsti dal diritto nazionale.¹¹

Le Sezioni Unite della Cassazione, n. 3077 del 2023, hanno ribadito che, nella disciplina dei siti contaminati, gli obblighi di bonifica e di messa in sicurezza a carattere ripristinatorio devono essere posti a carico del responsabile dell'inquinamento; il proprietario incolpevole non può essere equiparato a quest'ultimo per il solo rapporto dominicale con il sito.¹² Al proprietario restano gli obblighi che la legge gli attribuisce espressamente, tra i quali assumono rilievo la comunicazione e le misure di prevenzione nelle situazioni previste dall'art. 245.

La giurisprudenza amministrativa del 2025 e del 2026 ha ulteriormente precisato il quadro. Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6885, ha escluso che la proprietà costituisca di per sé titolo per imporre la bonifica al soggetto non responsabile, distinguendo gli obblighi dell'inquinatore dalle conseguenze reali ed economiche previste dall'art. 253.¹³ TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 20 maggio 2026, n. 704, ha chiarito, inoltre, che l'onere reale che assiste gli interventi di bonifica e il successivo diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese sono istituti distinti: il recupero nei confronti del proprietario incolpevole incontra il limite del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi.¹⁴

Nello stesso solco si collocano Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2026, n. 1972, e 1 luglio 2026, n. 5254, che confermano la centralità dell'accertamento del responsabile e la non trasferibilità automatica degli obblighi ripristinatori sul proprietario estraneo alla contaminazione.¹⁵ Neppure l'eventuale scelta del proprietario di attivarsi volontariamente per la bonifica cancella l'obbligo dell'amministrazione di individuare il soggetto effettivamente responsabile, come sottolineato da Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2026, n. 1572.

Va infine evitata la sovrapposizione con l'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, relativo all'abbandono di rifiuti. In quel diverso ambito il proprietario può essere destinatario dell'ordine di rimozione quando il fatto gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa; la giurisprudenza ammette che la colpa possa assumere, in circostanze concrete, la forma di una negligente vigilanza. Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2026, n. 5902, ha ribadito la distinzione tra obblighi di rimozione dei rifiuti e obblighi di bonifica del sito contaminato.¹⁶ La responsabilità del proprietario, dunque, non può essere ricavata da una generica funzione deterrente del diritto ambientale, ma deve trovare fondamento nella specifica fattispecie normativa applicabile.

7. Precauzione, prevenzione e gestione della minaccia imminente

La prevenzione occupa una posizione strutturale nella responsabilità ambientale. L'intervento giuridico non attende necessariamente che il deterioramento si sia prodotto: la Parte sesta disciplina la "minaccia imminente di danno", ossia il rischio sufficientemente probabile che un danno ambientale si verifichi in un futuro prossimo, e impone all'operatore l'adozione tempestiva delle misure necessarie. Gli artt. 304 e ss. costruiscono, perciò, un circuito di iniziativa

dell'operatore, informazione dell'autorità e poteri pubblici di prescrizione e intervento.

Il principio di precauzione, richiamato dall'art. 301 e dall'art. 191 TFUE, opera in uno spazio concettualmente distinto dalla prevenzione. La prevenzione presuppone un rischio conosciuto e scientificamente apprezzabile; la precauzione riguarda situazioni nelle quali sussista un rischio potenzialmente grave ma permanga incertezza scientifica sulla sua esatta probabilità o portata. La risposta pubblica deve tuttavia restare proporzionata, non discriminatoria, coerente con misure analoghe e rivedibile alla luce dell'evoluzione delle conoscenze.¹⁷

Questa distinzione evita due opposti errori: attendere una certezza assoluta prima di intervenire in presenza di rischi seri, oppure utilizzare la precauzione come base per misure arbitrarie sganciate da una valutazione scientifica obiettiva. Nel sistema del Codice dell'ambiente la gestione della minaccia imminente è funzionale a ridurre il costo ecologico e sociale del danno: prevenire un deterioramento è, per definizione, preferibile alla successiva ricostruzione di risorse e servizi ecosistemici spesso non integralmente reversibili.

8. Il sistema delle riparazioni: primaria, complementare e compensativa

Il cuore della disciplina non è costituito dalla monetizzazione del danno, ma dalla riparazione. L'Allegato 3 alla Parte sesta, in attuazione dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE, distingue tre forme di intervento. La riparazione primaria comprende le misure che riportano le risorse naturali o i servizi danneggiati alle condizioni originarie o verso tali condizioni. Se la riparazione primaria non consente il pieno ristabilimento, la riparazione complementare è diretta a fornire un livello di risorse o servizi analogo, anche in un sito alternativo quando appropriato. La riparazione compensativa mira, infine, a compensare le perdite temporanee di risorse e servizi che si verificano tra il momento del danno e il raggiungimento dell'effetto della riparazione primaria.¹⁸

La compensazione ambientale non coincide con un indennizzo pecuniario alla collettività. La direttiva chiarisce che la riparazione compensativa consiste in miglioramenti aggiuntivi delle risorse naturali o dei servizi, non in una compensazione finanziaria al pubblico. Il lessico è importante: parlare genericamente di "risarcimento in forma generica" rischia di riportare il sistema a una logica patrimonialistica che la riforma del 2013 e la giurisprudenza successiva hanno superato.

La scelta delle misure richiede una valutazione tecnico-ambientale capace di confrontare alternative ragionevoli sulla base di criteri di efficacia, rischio per la salute e la sicurezza, probabilità di successo, tempi, effetti collaterali e costo. Il costo non è irrilevante, ma non assume la stessa funzione che svolge nel risarcimento di un bene patrimoniale: il punto di riferimento resta l'equivalenza ecologica e funzionale delle risorse e dei servizi da ristabilire. Da ciò deriva la necessità, nei casi complessi, di integrare competenze giuridiche, ecologiche, ingegneristiche ed economiche.

9. Il superamento dell'autonomo equivalente pecuniario e il recupero dei costi

L'evoluzione normativa successiva al 2006 ha modificato profondamente la fisionomia del rimedio. La legge n. 97 del 2013, intervenendo per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 2004/35/CE, ha riscritto il meccanismo dell'art. 311, comma 2: gli operatori obbligati devono adottare le misure di riparazione previste; soltanto quando tali misure siano omesse, incomplete o difformi, l'autorità determina il costo delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce per il pagamento delle somme corrispondenti.¹⁹

Ne deriva che il denaro non rappresenta, di regola, un equivalente liberamente sostitutivo dell'ambiente perduto. Esso assume una funzione strumentale: quantifica il costo delle misure che devono essere realizzate per ottenere il risultato riparatorio. La permanenza, nel comma 1 dell'art. 311, di una formulazione che menziona l'equivalente patrimoniale deve essere letta sistematicamente con il comma 2 e con l'Allegato 3, secondo l'interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza.

Cass. civ., sez. III, n. 16806 del 2015 ha affermato che, nel sistema risultante dalle modifiche legislative, il giudice deve orientare la tutela alle misure di riparazione anziché alla liquidazione autonoma per equivalente.²⁰ Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2016, n. 14935, ha espresso il principio con particolare nettezza: dalla legge n. 97/2013 la tutela del danno ambientale è imperniata sulle misure di riparazione e, in caso di loro mancata o inesatta esecuzione, sulla determinazione dei costi necessari.²¹

La linea è stata ribadita da Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2024, n. 7073, secondo cui anche le domande formulate in termini di equivalente devono essere coordinate con il regime sopravvenuto: il giudice è chiamato a individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e il relativo costo, potendo la condanna pecuniaria corrispondere al costo necessario alla loro attuazione.²² Il principio consente di evitare che la quantificazione monetaria diventi un fine autonomo e mantiene il collegamento funzionale tra condanna e risultato ambientale.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che i criteri di riparazione introdotti dalla disciplina sopravvenuta possono assumere rilievo nei giudizi pendenti, pur dovendosi distinguere la legge applicabile alla fattispecie sostanziale di responsabilità da quella che disciplina il contenuto e le modalità della riparazione. Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2017, n. 8662, ha valorizzato tale distinzione nei contenziosi relativi a fatti risalenti.²³

10. Titolarità dell'azione, procedimento e tutela giurisdizionale

La concentrazione dell'azione pubblica in capo al Ministro competente risponde all'esigenza di evitare la frammentazione della pretesa riferita a un bene unitario. L'art. 311 attribuisce al Ministro l'azione per il danno ambientale; gli artt. 312 e 313 disciplinano l'istruttoria e l'ordinanza, prevedendo, in caso di mancata attuazione delle misure, la determinazione dei costi necessari al completo ripristino e l'ingiunzione del relativo pagamento.²⁴ Il procedimento amministrativo non esaurisce, peraltro, le forme di tutela: l'autorità può agire in giudizio e può esercitare l'azione civile nel processo penale nei limiti previsti dalla legge.

La giurisdizione e la struttura delle impugnazioni dipendono dal tipo di atto e di pretesa. L'art. 316 disciplina il ricorso contro l'ordinanza ministeriale; le controversie risarcitorie e le questioni relative a diritti soggettivi seguono invece le regole proprie della giurisdizione competente. L'operatore deve pertanto individuare con precisione se si discute della legittimità di un provvedimento amministrativo, dell'esistenza dell'obbligazione riparatoria, della causalità o di un danno individuale: sovrapporre i piani processuali è fonte frequente di errori.

La già ricordata Corte cost. n. 126/2016 offre il criterio ordinatore anche sul versante processuale: la titolarità statale dell'azione ex art. 311 non priva gli enti territoriali e gli altri soggetti della possibilità di chiedere il ristoro di danni propri, diversi dal danno ambientale pubblico, purché siano allegati e provati secondo i criteri della responsabilità civile.²⁵

11. Danni individuali, interessi collettivi e partecipazione

I fenomeni di inquinamento possono produrre, accanto al danno ambientale pubblico, lesioni direttamente riferibili a persone o patrimoni. L'art. 844 c.c. tutela il proprietario o il titolare del godimento contro immissioni che superino la normale tollerabilità, valutata alla luce della condizione dei luoghi e del necessario contemperamento delle esigenze coinvolte. La conformità dell'attività ai limiti amministrativi non esclude automaticamente, sul piano civilistico, ogni tutela contro immissioni intollerabili: i due piani rispondono a funzioni e parametri non perfettamente coincidenti.

L'art. 2043 c.c. ha portata più generale e richiede un danno ingiusto causalmente riconducibile a una condotta dolosa o colposa, salvo l'operatività di altre fattispecie di responsabilità. Non è corretto limitarne l'applicazione ai soli danni alla salute. Possono assumere rilievo, se concretamente provati e giuridicamente protetti, danni patrimoniali, lesioni della proprietà o di altri diritti, nonché pregiudizi non patrimoniali nei casi consentiti dall'ordinamento.²⁶ La tutela del diritto

alla salute rappresenta una delle ipotesi più importanti, ma non esaurisce il catalogo delle situazioni soggettive suscettibili di protezione.

Sul versante collettivo, la tutela ambientale coinvolge interessi diffusi, caratterizzati dall'appartenenza del bene a una pluralità indeterminata di soggetti. La legge attribuisce a enti e associazioni strumenti di partecipazione e controllo: gli artt. 309 e 310 del Codice dell'ambiente consentono ai soggetti qualificati di presentare osservazioni e richieste di intervento e di attivare i rimedi previsti contro atti od omissioni dell'autorità; resta inoltre il ruolo delle associazioni ambientaliste riconosciute nell'ambito definito dalla legge n. 349/1986.²⁷

La partecipazione non sostituisce la titolarità statale dell'azione per il danno ambientale, ma svolge una funzione diversa e complementare: rende conoscibili situazioni di rischio o danno, consente il controllo sulla risposta amministrativa e apre spazi di tutela giurisdizionale degli interessi legittimi e delle posizioni collettive riconosciute. In un settore nel quale l'asimmetria informativa è spesso elevata, la trasparenza e l'accesso alle informazioni ambientali costituiscono, pertanto, componenti sostanziali dell'effettività della tutela.

12. Conclusioni

La disciplina vigente mostra un progressivo passaggio da una rappresentazione proprietaria e monetaria del danno a una logica ecologico-ripristinatoria. Il bene ambiente non viene tutelato soltanto per il valore economico che può assumere, ma per la continuità delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici che esse assicurano. Gli artt. 9 e 41 Cost., il principio europeo "chi inquina paga" e la direttiva 2004/35/CE convergono nel porre prevenzione e riparazione al centro del sistema.

Da questa impostazione discendono alcune conseguenze. Le condizioni originarie devono essere ricostruite in termini controfattuali e non come stato di natura incontaminato; il danno ambientale pubblico deve essere distinto dalla bonifica e dai danni individuali; la responsabilità richiede un titolo di imputazione e un nesso causale, senza automatismi fondati sulla proprietà; il concorso di più soggetti va risolto verificando la struttura causale concreta; il proprietario incolpevole non diventa responsabile dell'inquinamento per il solo fatto di essere proprietario; le somme di denaro eventualmente oggetto di condanna sono, nel paradigma vigente, funzionali all'attuazione delle misure riparatorie e non all'acquisto di un equivalente astratto dell'ambiente.

La giurisprudenza più recente conferma questa lettura e, al tempo stesso, segnala la crescente complessità del contenzioso ambientale: causalità storiche, pluralità di operatori, contaminazioni stratificate, successioni nella titolarità dei siti e interferenze tra Parte quarta e Parte sesta impongono ricostruzioni rigorose e caso per caso. Il principio "chi inquina paga" conserva così la propria forza solo se è applicato come criterio giuridico di imputazione e di internalizzazione dei costi, non come formula retorica capace di prescindere dall'accertamento del responsabile. In questa prospettiva, la riparazione ambientale non costituisce una variante del risarcimento ordinario, ma un modello autonomo orientato alla ricostituzione effettiva delle risorse e dei servizi compromessi.

¹ L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, recante modifiche agli artt. 9 e 41 Cost. in materia di tutela dell'ambiente. Sul significato sistematico della riforma, v. AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022; R. Bifulco, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, ivi, p. 69 ss.; F. De Leonardis, *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost.*, ivi, p. 49 ss.

- [2](#) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in particolare art. 1 e Allegato II; art. 191, par. 2, TFUE.
- [3](#) Cfr. G. Rossi - A. Farì, *Diritto dell'ambiente*, VI ed., Torino, Giappichelli, 2026; P. Dell'Anno, *Diritto dell'ambiente*, VIII ed., Milano, Wolters Kluwer, 2025; B. Caravita - L. Cassetti - A. Morrone (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, Il Mulino, 2026.
- [4](#) Art. 300, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Per la matrice unionale della nozione, v. art. 2 direttiva 2004/35/CE.
- [5](#) Art. 302, comma 12, d.lgs. n. 152/2006: le condizioni originarie sono le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se il danno ambientale non si fosse verificato, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili.
- [6](#) Corte cost., 1 giugno 2016, n. 126, sulla titolarità statale dell'azione per il danno ambientale in senso proprio e sulla distinta possibilità per Regioni ed enti territoriali di agire iure proprio per danni ulteriori e specifici.
- [7](#) Art. 298-bis e art. 311, comma 2, d.lgs. n. 152/2006; art. 3 direttiva 2004/35/CE. In dottrina, sul doppio regime di imputazione, v. Rossi - Farì, *Diritto dell'ambiente*, cit.
- [8](#) Art. 308, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152/2006. Le cause di esonero riguardano il sostenimento dei costi e sono subordinate alla prova dei presupposti stabiliti dalla norma.
- [9](#) Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2015, n. 9012: l'art. 311, comma 3, opera per condotte plurime indipendenti; resta applicabile l'art. 2055 c.c. quando le azioni od omissioni concorrano causalmente a un'unitaria condotta di danneggiamento.
- [10](#) Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2026, n. 1572, nel quadro della responsabilità dei soggetti effettivamente concorrenti nel fenomeno inquinante. La pronuncia va coordinata con il criterio della responsabilità personale di cui all'art. 311, comma 3, e con Cass. n. 9012/2015.
- [11](#) CGUE, 4 marzo 2015, causa C-534/13, Fipa Group e altri, ECLI:EU:C:2015:140.
- [12](#) Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2023, n. 3077, sulla posizione del proprietario non responsabile nell'ambito della disciplina dei siti contaminati.
- [13](#) Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6885, che distingue gli obblighi del responsabile dell'inquinamento dalla posizione del proprietario incolpevole e dagli effetti previsti dall'art. 253 d.lgs. n. 152/2006.
- [14](#) TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 20 maggio 2026, n. 704, sull'autonomia tra onere reale e recupero delle spese di bonifica, nonché sul limite del valore di mercato del sito ai sensi dell'art. 253.
- [15](#) Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2026, n. 1972; Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2026, n. 5254. V. anche Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2026, n. 1572, sulla persistente necessità di individuare il responsabile anche quando il proprietario abbia intrapreso volontariamente interventi.
- [16](#) Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2026, n. 5902, sulla distinzione tra ordine di rimozione dei rifiuti ex art. 192 e obblighi relativi alla bonifica dei siti contaminati.
- [17](#) Art. 301 d.lgs. n. 152/2006; art. 191, par. 2, TFUE. Sul principio di precauzione nel sistema del diritto ambientale, v. P. Dell'Anno, *Diritto dell'ambiente*, cit.
- [18](#) Allegato 3 alla Parte sesta del d.lgs. n. 152/2006 e Allegato II alla direttiva 2004/35/CE. La riparazione compensativa è diretta alle perdite temporanee di risorse e servizi e non consiste in una compensazione finanziaria al pubblico.

[19](#) Art. 25, l. 6 agosto 2013, n. 97, e art. 311, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, nel testo risultante dalle modifiche di adeguamento alla direttiva 2004/35/CE.

[20](#) Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2015, n. 16806, sul carattere centrale delle misure di riparazione nel sistema vigente.

[21](#) Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2016, n. 14935, secondo cui, dopo la l. n. 97/2013, il sistema non è più costruito su un autonomo equivalente pecuniario, ma sulla riparazione e sul costo delle misure necessarie in caso di omissione o inesatta attuazione.

[22](#) Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2024, n. 7073, sulla necessità di coordinare anche le domande formulate per equivalente con il sistema delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e con la determinazione del loro costo.

[23](#) Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2017, n. 8662, sul coordinamento temporale tra disciplina sostanziale della responsabilità e criteri sopravvenuti di riparazione.

[24](#) Artt. 311-316 d.lgs. n. 152/2006; in particolare, art. 313 per l'ordinanza di ripristino e, in caso di inadempimento, per la determinazione e ingiunzione del costo delle attività necessarie.

[25](#) Corte cost. n. 126/2016, cit. La distinzione tra danno ambientale pubblico e danni propri degli enti territoriali evita duplicazioni risarcitorie e salvaguarda, al tempo stesso, le posizioni soggettive ulteriori.

[26](#) Artt. 844, 2043 e, nei casi previsti dall'ordinamento, 2059 c.c. La risarcibilità richiede sempre l'allegazione e la prova del pregiudizio, del nesso causale e degli altri presupposti della specifica fattispecie invocata.

[27](#) Artt. 309 e 310 d.lgs. n. 152/2006; art. 18, comma 5, l. 8 luglio 1986, n. 349, rimasto in vigore ai sensi dell'art. 318 d.lgs. n. 152/2006.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022.

Bifulco R., *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, p. 69 ss.

Caravita B. - Cassetti L. - Morrone A. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, Il Mulino, 2026.

De Leonardis F., *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost.*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, p. 49 ss.

Dell'Anno P., *Diritto dell'ambiente*, VIII ed., Milano, Wolters Kluwer, 2025.

Fracchia F., *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, p. 123 ss.

Mattarella B.G., *Le nuove previsioni dell'articolo 41 della Costituzione*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, p. 165 ss.

Nespor S. - Ramacci L. (a cura di), *Codice dell'ambiente*, Milano, Lefebvre Giuffrè, 2022.

Ramajoli M., *Attività economiche, poteri pubblici e tutela dell'ambiente nel nuovo art. 41 della Costituzione*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, p. 169 ss.

Rossi G. - Farì A., *Diritto dell'ambiente*, VI ed., Torino, Giappichelli, 2026.

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s). Licensed under CC BY 4.0.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23156150> · ARK: <ark:/56778/11404>



AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture • ISSN 3035-4803

Diamond Open Access | Double-Blind Peer-Reviewed | No APC | CC BY 4.0

Indexed in DOAJ · OpenAlex · ROAD

Published by Aequitas Magazine (tax code 93089850635)

Cultural Association for Legal Studies and Research

AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture

Ius est ars boni et aequi

Journal ISSN 3035-4803 | Portal ISSN 3035-0271

www.aequitasmagazine.it

An Analysis of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments in Light of the General Policies of Iran's Legal System

Abbas Ali Akbari, Majid Bahari Ghazani · © 08-10-2026



Iran Human Rights Documentation Center

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.23162111>

ARK [ark:/56778/11433](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63868-p0011-9)

License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

How to cite this article / Come citare questo articolo

Akbari A.A.; Ghazani M. B. (2026). *An Analysis of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments in Light of the General Policies of Iran's Legal System*. *Aequitas Magazine*, 10, 61-75.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23162111>

ABSTRACT Empirical and doctrinal studies concerning the implementation of criminal sanctions have demonstrated that imprisonment entails a range of adverse repercussions extending well beyond the convicted offender, affecting family relations and imposing substantial social costs. In practical terms, the purported benefits of incarceration frequently fall short of the economic, institutional, familial, and social burdens that it generates. Against this backdrop, decarceration, understood as a manifestation of the broader policy of penal reduction, has progressively assumed significance within the framework of macro-level criminal justice policymaking. The present study examines the place of this policy within Iran's legal and legislative system, with particular emphasis on the higher-order policy documents and the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments, enacted in 2020, both of which were adopted in apparent alignment with the general policy of reducing reliance on imprisonment. The central question is the extent to which the provisions of the aforementioned law conform to the general policies governing Iran's legal system. Through an examination of the relevant policy documents and the 2020 Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments, the study concludes that the legislation, particularly in view of the explanatory rationale underlying its enactment—including the necessity of revisiting the existing penal framework, reducing the prison population, curtailing public expenditure associated with prison administration, addressing the absence of a coherent judicial criterion and rational legal basis for prescribing imprisonment for various offenses, and reconsidering the compatibility of imprisonment with certain Islamic legal principles and its limited historical precedent in the governance of the Prophet Muhammad (PBUH)—is broadly consistent with the macro-level policies of the legal system and the objective of decarceration. Nevertheless, the law appears to have been enacted without reliance upon a sufficiently determinate normative or principled criterion. This deficiency has resulted, in certain provisions, in a divergence between the operative content of the legislation and the underlying rationale and declared philosophy of its enactment.

SUMMARY: Introduction - 1. General Policies of the Legal System and the Vision Document from a Legal Perspective - 2. Decarceration in the General Policies of the Legal System - 3. Decarceration in Development-Planning Legislation - 4. Decarceration in Ordinary Legislation - 5. The Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments - 6. Effects of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments - Conclusion.

Introduction

Recognition of the detrimental consequences associated with imprisonment, together with the proposition that the institutionalization of incarceration as one of the principal forms of punishment has, in certain respects, distanced the Iranian penal system from the normative foundations of Islamic criminal jurisprudence, has contributed to the increasing prominence of decarceration within contemporary Iranian criminal policy. Alongside decriminalization and dejudicialization, each of which seeks, in different ways, to reduce the number of cases entering or remaining within the criminal justice system, decarceration has increasingly emerged as a significant legislative and criminal-policy strategy.

This strategy, which has received explicit attention within the general policies of the legal system, has also manifested itself in ordinary legislation.

1. General Policies of the Legal System and the Vision Document from a Legal Perspective

1.1. Cultural Affairs

The general policy framework governing cultural affairs encompasses, inter alia, the following objectives:

1. Strengthening the spirit of faith, self-sacrifice, and devotion as fundamental sources of national power, clarifying value-based foundations, and reinforcing national self-confidence.
2. Fostering a healthy and ethical society grounded in Islamic values and cultural principles, together with citizens who are informed, dignified, honest, and endowed with an appropriate sense of social satisfaction.
3. Promoting and elevating Iranian and Islamic culture and the arts as constituent elements of national identity.
4. Advancing strategies for dialogue among civilizations and cultures at the national, regional, and international levels.
5. Enhancing the role and status of women in the country's economic, social, cultural, and political development while strengthening the institution of the family.
6. Institutionalizing the production and dissemination of scientific knowledge and research, increasing Iran's contribution to global scientific production, and expanding and deepening the knowledge-based movement with particular emphasis on creativity and innovation.
7. Developing emerging sciences and technologies, including biotechnology, nanotechnology, cultural technologies, environmental technologies, and advanced materials technologies.

1.2. General Policies of the Legal System

The Constitution of the Islamic Republic of Iran constitutes, in normative terms, an expression of the aspirations and ideals of the Iranian people and establishes the general direction and framework within which legislation and the general policies of the legal system are formulated. One of the distinctive characteristics attributed to the Constitution is its capacity for adaptability and responsiveness to changing circumstances and developments. It has also envisaged mechanisms for addressing structural difficulties and drawing more extensively upon the expertise and informed judgment of specialists and scholars in order to formulate practicable solutions.

1.3. General Policies of the Legal System in the Field of Social Participation

The final advisory position concerning the general policies of the Islamic Republic of Iran in the field of social participation conceptualizes social participation as a fundamental component of the administration of public affairs. It is grounded in an Islamic worldview and in the particular characteristics of Iranian society, with the objectives of sustaining the Islamic Revolution, promoting comprehensive development, cultivating and realizing human capacities, strengthening social vitality and dynamism, enhancing public trust and the legitimacy of the political system, and consolidating social order, security, stability, and cohesion.

The development of practical models of social participation and their institutionalization across all spheres of public life, together with the strengthening of the public sphere and political and social freedoms through the expansion of political parties, councils, and political and social institutions and associations, is likewise emphasized. Such participation is to be pursued through popular institutions and methods for organizing economic, social, political, and cultural affairs within the framework of Islamic principles and the Constitution.

Another central objective is the reduction of the government's direct executive intervention while simultaneously strengthening governance in order to facilitate broader public participation within the constitutional framework.

2. Decarceration in the General Policies of the Legal System

Decarceration and the reduction of the prison population have constituted among the most significant policy concerns emphasized by the Supreme Leader to judicial authorities in recent years. Within the general policies of the legal system, which are promulgated by the Leader pursuant to Article 110(1) of the Constitution, reducing reliance upon imprisonment has repeatedly been identified as a significant policy objective.

The issue was expressly articulated for the first time in 2002 within the general policies concerning judicial security. Pursuant to paragraph 14 thereof, the revision of legislation with a view to reducing the number of criminal offenses and limiting the use of imprisonment was identified as one of the principal strategies for achieving judicial security.

Seven years later, in 2009, the general five-year judicial policy framework once again addressed the matter. Paragraph 12 of that document identified the adoption of appropriate measures concerning the use of imprisonment with a decarcerative orientation as one of the general policies of the relevant period.

Likewise, in 2015, the general policies governing the Sixth Five-Year Development Plan, while emphasizing the improvement of conditions in prisons and detention facilities under paragraph 65, expressly incorporated decarceration as one of the principal policy objectives. Paragraph 64 called for the revision of penal legislation with a view to reducing imprisonment sentences, substituting other forms of punishment, and ensuring proportionality between offenses and sanctions.

In implementation of paragraph 64 of the general policies of the Sixth Development Plan, adopted on 30 June 2015, the Judiciary subsequently approved the Directive on the Organization of Prisoners and the Reduction of the Prison Population, dated 28 August 2019. Several provisions of this directive expressly emphasize decarcerative policies.

Among these provisions is Article 7, which provides that, pursuant to the laws and regulations concerning decarceration and the use of beneficial legal institutions—including postponement of judgment, mitigation or exemption from punishment, the semi-liberty regime, and alternative punishments to imprisonment—the following measures shall be observed:

- A. Courts shall refrain from imposing imprisonment upon persons who satisfy the statutory conditions for alternative punishments to imprisonment.
- B. Heads of provincial justice departments and prosecutors shall ensure, to the greatest extent permitted by law, that the legal capacities relating to pre-trial measures and alternative punishments to imprisonment are employed so as to prevent, wherever possible, the incarceration of persons under eighteen years of age, persons without a prior criminal record, and women.
- C. Courts of appeal, when considering objections to judgments imposing imprisonment, shall take legislative policies concerning decarceration into account.

The proviso further requires the heads of provincial justice departments, through supervision over judges' utilization of the statutory mechanisms of decarceration and through appropriate judicial training, to plan for at least fifteen percent of judgments rendered by criminal courts to incorporate alternative punishments to imprisonment.

3. Decarceration in Development-Planning Legislation

The Iranian legislature has, in formulating successive development plans, demonstrated increasing awareness of imprisonment and its adverse consequences. Historically, the First Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran addressed decarceration, albeit primarily from a revenue-oriented perspective, thereby reviving, in a modified form, an approach that had existed in ordinary legislation enacted before the Revolution.

The Third Economic, Social and Cultural Development Plan, enacted in 2000, focused principally upon improving prison conditions and establishing an environment conducive to the rehabilitation and correction of offenders. The Fourth Development Plan, enacted in 2004, however, went further by addressing both the important issue of decriminalization and the reduction of criminal titles and the need to require the Judiciary to prepare and submit both a bill on decriminalization of criminal legislation and a bill concerning alternatives to imprisonment.

As reflected in Article 130 of that legislation, the objective was to employ modern methods of offender rehabilitation and correction within society while creating greater proportionality between the offense and the punishment and between the punishment and the offender's personality. In other words, the legislature treated the substitution of imprisonment with alternative sanctions as one of the modern methods of offender rehabilitation and reform. At the same time, it regarded certain existing sanctions as disproportionate to the offenses in question and expressly identified proportionality between the offense and punishment, as well as proportionality between the sanction and the personality of the offender, as objectives and criteria for determining alternative sanctions.

Under the Fifth Economic, Social and Cultural Development Plan, enacted in 2010, the legislature took into account the fact that the Bill on Social Punishments as Alternatives to Imprisonment had already been approved by the Council of Ministers and transmitted to Parliament. Rather than reiterating the requirement for preparation of such a bill, the legislature emphasized matters such as standardization of criminal sanctions, replacement of imprisonment with effective non-criminal sanctions, enhancement of deterrence, strengthening the rehabilitative dimension of imprisonment, and improvement of prison environments.

4. Decarceration in Ordinary Legislation

In light of the adverse consequences associated with imprisonment, the legislature has progressively introduced provisions designed to prevent or limit the imposition and execution of custodial sentences.

In 2013, the Iranian legislature, through the enactment of the Islamic Penal Code, devoted Articles 64 to 87 of Chapter Nine to alternative punishments to imprisonment. Nevertheless, owing to the disorder and heterogeneity characterizing Iranian criminal legislation—particularly the 1996 Ta'zirat provisions—and the extensive reliance upon imprisonment as the principal sanction for numerous offenses, frequently involving lengthy custodial terms, alternative sanctions were not adequately utilized in practice. Moreover, the entrenched institutional practice of resorting readily to imprisonment contributed to undermining the legislative objective of expanding non-custodial sanctions.

Although the 2013 Islamic Penal Code was generally perceived as an important legislative manifestation of the general policy of decarceration, a closer examination reveals that certain provisions continued to reflect a preference for imprisonment as a principal reference point in judicial sentencing. A salient example can be identified by comparing Article 37 of the 2013 Code with Article 22 of the 1991 Islamic Penal Code. Under the earlier legislation, courts possessed the authority to mitigate or replace imprisonment with another form of punishment that was more favorable to the accused. Under the 2013 Code, however, the court's authority in this respect was substantially constrained, being limited primarily to reducing imprisonment by one to three degrees.

Similarly, in the classification of punishments in cases involving multiple offenses, where determining the more severe punishment was not possible, imprisonment was treated as the criterion for assessing the relative severity of sanctions. Thus, merely incorporating several provisions concerning alternative punishments to imprisonment could not, by itself, be regarded as sufficient to realize a comprehensive decarcerative policy.

Against this background, a legislative proposal was introduced in the Tenth Islamic Consultative Assembly in 2019. The proposal initially bore the title Bill on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments and consisted of nineteen articles. Following parliamentary approval, it was transmitted to the Guardian Council, where it encountered several

objections. After a number of months and following the removal of the objections raised by the Guardian Council, the proposal was finally approved by the Islamic Consultative Assembly on 12 May 2020, during the final days of the Tenth Parliament, under the title Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments, consisting of fifteen articles.

Upon subsequent review, the Guardian Council found no incompatibility between the law and either the Constitution or Islamic law and therefore approved it. The legislation introduced substantial modifications in the fields of criminal procedure, general criminal law, and substantive criminal law, particularly with regard to reducing imprisonment, altering the prerequisites for prosecution, modifying the rules governing aggravation of punishment in cases of concurrence and recidivism, and expanding the application of mitigating circumstances.

5. The Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments

The principal amendments may be summarized as follows.

5.1. Prohibition of Imposing a Prison Sentence Above the Statutory Minimum Without Stated Reasons

Pursuant to Article 2 of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments, which adds a proviso to Article 18 of the 2013 Islamic Penal Code, whenever a court imposes a term of imprisonment exceeding the statutory minimum, the judgment must expressly state the reasons, based upon the grounds specified in the article or upon other legally recognized considerations, for imposing a sentence above the statutory minimum. Failure to comply with this requirement constitutes a disciplinary offense punishable at the fourth degree.

A significant interpretive issue arising from the incorporation of this proviso into Article 18 is that the requirement expressly concerns imprisonment and does not explicitly refer to other forms of Ta'zir punishment. This raises the question whether a court may impose a fine exceeding the statutory minimum without providing reasons and, if so, whether such conduct would fall outside the disciplinary sanction prescribed by the proviso.

Given the concluding part of Article 18 of the 2013 Islamic Penal Code, which requires the court, when imposing Ta'zir punishment and subject to the applicable legal rules, to consider the following factors, the scope of judicial sentencing discretion must nevertheless be understood within a broader normative framework:

- A. The offender's motive and mental and psychological condition at the time of committing the offense;
- B. The manner in which the offense was committed, the extent of the breach of duty, and its harmful consequences;
- C. The offender's conduct following commission of the offense; and
- D. The offender's personal, family, and social circumstances and the impact of Ta'zir punishment upon the offender.

It is therefore noteworthy that Article 18 is formulated in general terms and encompasses other forms of Ta'zir punishment as well. It may nevertheless be argued that although failure to provide reasons in the context of imprisonment constitutes a disciplinary violation, the same omission with respect to other forms of punishment does not necessarily trigger an equivalent disciplinary consequence.

This interpretation has subsequently been reinforced by the General Board of the Supreme Court. In Unification Decision No. 834 of 15 August 2023, the Court held that, for the purposes of sentencing under the proviso added to Article 18, the statutory punishment is to be understood, in practical terms, as the minimum term of imprisonment. Accordingly, where a court imposes a custodial sentence above that minimum without stating the reasons required by Article 18, the sentence may be regarded as exceeding the punishment prescribed by law and may constitute a ground for retrial under Article 474(c) of the Code of Criminal Procedure.

5.2. Extension of the Semi-Liberty Regime and Electronic Monitoring to Offenses Punishable by Ta'zir of the

Second to Fourth Degrees

One of the contemporary institutional mechanisms whose development has been facilitated by scientific and technological progress is the semi-liberty regime and electronic monitoring. On the one hand, the substantial financial costs associated with administering prisons and managing incarcerated populations and, on the other, the damaging effects of incarceration upon families—particularly where the imprisoned person is the principal breadwinner—together with the resulting economic difficulties, make the development of effective mechanisms for addressing these problems imperative.

One of the principal concerns associated with releasing prisoners into the community is the possibility of recidivism and the consequent difficulty of maintaining effective judicial supervision. Contemporary technologies, however, including electronic monitoring devices, make it possible for judicial and supervisory authorities to maintain a degree of control over individuals who remain outside prison.

Under the 2013 Islamic Penal Code, the relevant mechanisms were principally confined to Ta'zir imprisonment of the fifth and sixth degrees. Under Articles 8 and 9 of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments, which amend Articles 57 and 62 of the 2013 Code, their application was extended to imprisonment of the second, third, and fourth degrees, provided that the offender has served one quarter of the custodial sentence.

The semi-liberty regime constitutes a form of custodial sanction under which a convicted person is permitted, during the daytime, to leave the prison environment without direct supervision in order to engage in educational, vocational, or therapeutic activities aimed at facilitating eventual reintegration into society. Following completion of the relevant employment, educational, or therapeutic activities, and during periods of inactivity, the individual is required to return to prison.

The semi-liberty regime is therefore applicable to persons serving relatively less severe custodial sentences who, while not regarded as posing an intolerable danger to society, require a structured mechanism of supervision. Subject to the individual's consent, such persons may participate in employment, education, or therapeutic programs outside the prison and return to the custodial facility during the night, weekends, or public holidays.

The semi-liberty regime constitutes one of the mechanisms for the **individualization of punishment** and represents an institution without a significant precedent in the earlier Iranian Islamic Penal Code. Its incorporation into the contemporary Iranian penal framework was influenced, inter alia, by the French criminal justice model.

The subsequent case law has further strengthened the decarcerative reading of electronic monitoring. In Unification Decision No. 874 of 13 January 2026, the General Board of the Supreme Court held that Article 62 does not require the convicted person to enter prison before being placed under electronic monitoring. Where the statutory conditions are satisfied, the court may order electronic supervision when delivering judgment or subsequently during the enforcement stage, thereby avoiding an unnecessary prior admission to prison.

5.3. Legal Consolidation and Centralization of the Rules Governing Attempt and Complicity

An attempt to commit an offense may generally be understood as the commencement of acts of execution directed toward the realization of a criminal intent where completion of the offense is prevented by an external factor beyond the offender's control. The concept therefore presupposes the transition from preparatory conduct to the execution stage of the intended offense.

The commencement of execution is of particular significance because the offender must have entered the operational phase of the criminal conduct and undertaken acts objectively directed toward completing the offense. Attempt thus constitutes conduct undertaken for the purpose of realizing a criminal intention where, owing to an external impediment,

the intended result ultimately fails to materialize.

From a legislative-drafting perspective, an important principle is that rules governing a single legal subject should, as far as practicable, be consolidated within a coherent statutory framework rather than dispersed across numerous provisions of the same statute or across different pieces of legislation.

Under the 2013 Islamic Penal Code, Article 122 specified the punishment for attempt, while Article 127 addressed the punishment of an accomplice. Nevertheless, specific provisions elsewhere in the legislation also prescribed distinct punishments for particular forms of attempt and complicity.

Article 15 of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments, through its amendment of Article 728 of the 2013 Islamic Penal Code, eliminated the special statutory provisions prescribing specific punishments for certain forms of attempt and complicity and provided that the punishments for attempt and complicity should henceforth, as a general rule, be determined pursuant to Articles 122 and 127.

5.4. Examination and Elaboration of the Three Elements of Complicity

A. The Legal Element

Under the criminal justice system governing complicity, the liability of an accomplice is dependent upon the existence of a principal offense attributable to the principal perpetrator. The first prerequisite for complicity is therefore the criminal character of the principal conduct and the criminal liability of the principal offender.

Unless the conduct of the principal perpetrator possesses the legal characteristics of a criminal offense, there is ordinarily no basis for prosecuting another person for complicity. Thus, because suicide itself does not constitute a criminal offense under the general framework, assistance in suicide does not ordinarily constitute complicity in a crime. Nevertheless, certain contemporary legislative provisions have independently criminalized particular forms of assistance in suicide.

B. The Material Element

Although conduct characterized as complicity derives its criminal significance from its relationship to the principal offense, Article 126 of the Islamic Penal Code expressly identifies and enumerates the forms of conduct capable of constituting complicity.

Whenever the conduct of the alleged accomplice corresponds to one of the forms of assistance expressly contemplated by that provision, complicity may be established; otherwise, there is no legal basis for prosecuting or punishing the individual under the heading of complicity.

From the perspective of the material element, which manifests itself through the accomplice's external or physical conduct, the three categories identified in Article 126 are enumerated exhaustively and constitute the statutory forms through which complicity may be established.

C. The Mental Element: The Accomplice's Criminal Intent

In relation to intentional offenses, the existence of criminal intent on the part of the accomplice is indispensable to the establishment of complicity. Accordingly, a sufficient correspondence of intention must exist between the conduct of the accomplice and that of the principal perpetrator.

The requirement of a unity of intent, however, does not necessarily mean that the accomplice and the principal offender must have engaged in a prior agreement or formalized plan of cooperation. Rather, it is sufficient that the accomplice knowingly regard the principal's conduct as directed toward the commission of the offense and intentionally provide assistance in furtherance of that criminal purpose.

5.5. Expansion of the Scope of Suspension of Sentence in Certain Offenses

Article 7 of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments, through the addition of a proviso to Article 47 of the 2013 Islamic Penal Code, expanded the scope of suspension of execution of punishment.

Under the amended framework, in cases involving offenses against internal or external security, partial suspension of punishment may be granted where the accused provides effective cooperation in detecting the offense and identifying other offenders.

Likewise, offenses against public morality, except those falling within Articles 639 and 640 of Book Five of the Islamic Penal Code (Ta'zirat), together with fraud, offenses legally treated as equivalent to fraud, offenses for which the law prescribes the punishment applicable to fraud, and offenses legally classified as fraud, as well as attempts to commit the offenses enumerated in the relevant proviso, may fall within the scope of suspension, subject to the requirements of Article 46 of the Islamic Penal Code.

5.6. Reform of the Rules Governing Concurrence and Recidivism

Ideal concurrence of offenses refers to a situation in which a single act simultaneously falls within several criminal titles and statutory provisions. Multiplicity or concurrence of offenses, by contrast, arises where an accused person commits more than one offense.

Concurrence is legally relevant where, at the time of adjudication, the accused has not previously been convicted and punished by a final judgment for any of the offenses concerned. In regulating material concurrence, the legislature distinguishes between offenses for which the law prescribes both minimum and maximum penalties and offenses for which the punishment is fixed or lacks a statutory minimum. Separate legal consequences are provided for these categories.

Accordingly, where a person has committed several distinct or repeated offenses, but those offenses have not previously been discovered or the person has not been finally convicted of them, the situation may constitute concurrence of offenses.

From a sociological perspective, multiplicity of offending may be regarded as one of the indicators of heightened criminal dangerousness. Where repeated or multiple criminal conduct presents an increased threat to society and entails potentially irreparable consequences for individuals or the community, criminal policymakers may adopt special measures, including aggravated punishment, in an attempt to deter such conduct.

In certain instances of multiple Ta'zir offenses, one offense may constitute an inseparable component of another. A distinction must therefore be drawn between the most severe punishment and the maximum punishment. The legislature generally establishes minimum and maximum penalties for Ta'zir offenses. Within that statutory range, the judge exercises sentencing discretion by considering the circumstances of the offender and the individual and social factors relevant to the case. Accordingly, the maximum punishment refers to the upper limit prescribed by law for the particular offense.

Where aggravation of punishment was previously mandatory in cases of concurrence and recidivism, the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments has, to some extent, relaxed the mandatory nature of such aggravation and conferred greater discretion upon the judiciary, subject to statutory conditions. It has even permitted mitigation in certain cases involving concurrence and recidivism.

Under the 2013 Islamic Penal Code, where the number of offenses did not exceed three, the court was generally required to impose the maximum statutory punishment; where the number exceeded three, the court was required to impose a

punishment exceeding the statutory maximum, up to one-half above that maximum.

Article 12 of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments, amending Article 134 of the 2013 Islamic Penal Code, introduced a distinction between multiple offenses of the same nature and multiple offenses of different natures. Where the offender has committed multiple offenses of the same type, only one punishment is determined, while the court may aggravate that punishment in accordance with the rules applicable to multiple distinct offenses.

Where the offender has committed several different offenses not exceeding three in number, the minimum punishment for each offense must exceed the arithmetic midpoint between the statutory minimum and maximum. Where the number of different offenses exceeds three, the punishment for each offense corresponds to its statutory maximum, while the court may increase each punishment by up to one-quarter above the statutory maximum.

Under the 2013 Islamic Penal Code, the rules governing concurrence did not apply to Ta'zir offenses of the seventh and eighth degrees, and the punishments for such offenses were aggregated with one another and with Ta'zir punishments of the first through sixth degrees. Article 12 of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments extended the rules governing concurrence to these offenses as well. Nevertheless, where seventh- and eighth-degree offenses are combined with sixth-degree or more serious offenses, they do not operate to aggravate the punishment applicable to the latter offenses.

Similarly, where multiple criminal consequences arise from a single material act, the 2013 Islamic Penal Code had previously subjected the conduct to the rules governing material concurrence and corresponding aggravation. Under the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments, however, such circumstances are treated under the doctrine of ideal concurrence, with the offender being sentenced only to the punishment applicable to the most severe offense without additional aggravation.

Furthermore, under Article 10 of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments, where an individual intentionally commits several offenses and the statutory minimum punishment for at least one of them exceeds one year, the court lacks authority to impose an alternative punishment to imprisonment. This differs from Article 72 of the 2013 Islamic Penal Code, under which a statutory minimum imprisonment term exceeding six months for at least one of the offenses constituted an obstacle to imposing an alternative sanction. The legislative amendment thus sought to broaden judicial discretion in resorting to alternative punishments to imprisonment.

With respect to recidivism, Article 13 of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments, amending Article 137 of the 2013 Islamic Penal Code, reduced the threshold for prior conviction for intentional offenses by one degree and confined its operation to offenses falling within the first through fifth degrees. The punishment is determined from the statutory maximum up to one and one-half times that amount, while the minimum punishment for the subsequent offense is calculated by reference to the midpoint between the statutory minimum and maximum. The court is authorized, subject to the statutory requirements, to increase the punishment up to one-quarter above the statutory maximum.

5.7. Expansion of the Number of Offenses Subject to Private Prosecution

An examination of the amendments introduced by the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments demonstrates that a substantial number of offenses against property and ownership, as well as offenses against personal reputation and dignity, have acquired the status of forgivable offenses.

These include, inter alia, certain forms of forgery and use of forged ordinary documents, exploitation of another person's weakness, misuse of signed blank documents, coercion or threats to obtain writings, documents, or signatures, breach of trust, simple theft involving property below the statutory threshold, transfer of another's property, fraud below the

prescribed monetary threshold, offenses legally treated as fraud, and offenses against personal dignity, including insult of ordinary persons, dissemination of falsehoods, and defamation.

The relevant offenses are therefore no longer treated as purely public offenses and may ordinarily be prosecuted upon the complaint of the injured party. Withdrawal of the complaint or forgiveness by the complainant may consequently terminate the prosecution or execution of punishment, as applicable.

Moreover, under the proviso added to Article 104 of the Islamic Penal Code, the minimum and maximum terms of Ta'zir imprisonment for forgivable offenses falling within degrees four through eight are reduced by half. For example, where breach of trust under Article 674 of the Ta'zir provisions previously carried a custodial range of six months to three years, the amended framework reduces that range to three months to one and one-half years.

It should nevertheless be noted that this legislative orientation was partially reconsidered in 2024. The Law Amending Article 104 of the Islamic Penal Code removed from the category of compoundable offenses, inter alia, the transfer of another person's property, fraud and offenses treated as fraud, as well as the theft offenses referred to in Articles 656, 657, 661 and 665 under the conditions previously introduced by the 2020 reform. This subsequent amendment demonstrates that the Iranian policy of decarceration has not developed in a wholly linear manner, particularly with regard to property offenses.

5.8. Abolition of Life Imprisonment for Non-Hadd Offenses and Its Conversion into First-Degree Imprisonment

In the initial version of the legislative proposal introduced in November 2019, first-degree imprisonment was altered to a term ranging from twenty-five to thirty years. This provision, however, encountered constitutional and religious objections from the Guardian Council.

The Guardian Council reasoned that where the nature of the offense warranted imprisonment exceeding thirty years, restricting the sanction to thirty years would be contrary to Islamic law and inconsistent with paragraph 5 of Article 156 of the Constitution concerning the adoption of appropriate measures for preventing crime.

What is noteworthy, however, is that the Islamic Consultative Assembly did not substantively reform the provision in response to the objection, but instead removed the relevant paragraph altogether without simultaneously amending Note 6 to Article 19 of the Islamic Penal Code.

5.9. Extension of Complementary Punishments to All Punishments

Article 4 of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments, through amendment of Article 23 of the 2013 Islamic Penal Code, expanded the scope of complementary punishments. Accordingly, Ta'zir offenses of the seventh and eighth degrees also became subject to complementary sanctions from the date on which the amendment entered into force.

5.10. Possibility of Applying Judicial Mitigating Circumstances to All Ta'zir Offenses

The Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments seeks to facilitate offender rehabilitation, enhance proportionality between offense and punishment, and strengthen the principle of individualization of punishment.

Accordingly, it expanded judicial discretion in applying mitigating circumstances and in reducing or substituting punishments, particularly imprisonment. The restrictions that had previously limited such discretion under Article 37 of the 2013 Islamic Penal Code were substantially relaxed.

6. Effects of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments

6.1. Release of Prisoners

Implementation of the legislation is expected to result in the release of a substantial number of prisoners and thereby mitigate many of the harmful consequences associated with incarceration. These consequences include the potential disintegration of prisoners' family structures, deprivation of employment and productive activity, the corresponding loss to society of the individual's social and economic productivity, and the absence of family support during the period of incarceration.

6.2. Reduction of the Prison Population

A reduction in the prison population necessarily decreases the costs associated with prison administration and enables the relevant authorities to exercise more effective supervision and management over correctional facilities.

6.3. Increased Criminal Boldness

At the same time, reducing Ta'zir punishments without reliance upon clearly defined normative criteria may produce adverse consequences. If criminal sanctions are weakened or their deterrent capacity is substantially diminished, the resulting erosion of penal certainty and severity may, under certain circumstances, encourage offenders to engage in criminal conduct with diminished apprehension of legal consequences.

Such an outcome may be particularly consequential with respect to offenses including theft, pickpocketing, bag-snatching, kidnapping, unlawful transfer of property, fraud, breach of trust, property destruction, intentional assault and battery, forgery, and the use of forged documents. In such cases, excessive reduction of sanctions may potentially contribute to increased offending, heightened criminal audacity, and even disruption of public order.

It appears that, during the final days of the Tenth Parliament, the legislators may have accorded disproportionate weight to the anticipated positive impact of the proposal upon reducing the prison population, while giving comparatively insufficient attention to the possibility that certain reductions in punishment could produce undesirable criminogenic consequences.

Under particularly difficult economic and social conditions, including the period of the COVID-19 pandemic and the resulting loss of employment for substantial segments of the population, excessive reduction of certain criminal sanctions may potentially contribute to increased offending and, consequently, an escalation of criminal justice burdens.

6.4. Expansion of Private Justice

The ultimate objective of criminal legislation is the preservation of public order and security. Nevertheless, legislation may itself become a source of criminogenic conditions where its provisions inadequately protect public order.

Where punishments for numerous offenses are reduced to the point at which they lose substantial deterrent effect, individuals may become less inclined to seek judicial protection and may instead attempt to vindicate their rights through private action. Such a development may contribute to disorder, proliferation of disputes, increased litigation, and greater complexity in judicial proceedings.

6.5. Application of Article 10 of the Islamic Penal Code

The principle of the retroactive application of the more lenient criminal law entails significant procedural consequences for individuals previously sentenced to imprisonment.

Under paragraph (b) of Article 10 of the Islamic Penal Code, where, after a final conviction but before completion of execution, a new law is enacted that is more favorable to the convicted person, the previous conviction must be reconsidered insofar as it falls within the scope of the new, more lenient legislation.

Consequently, implementation of the Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments is likely to generate a

considerable number of applications by convicted prisoners seeking the benefit of the newly enacted provisions. This process places an additional burden upon criminal enforcement divisions, which must identify and transmit cases requiring modification of judgments to the competent criminal courts, while convicted persons may simultaneously submit substantial numbers of applications invoking their statutory rights.

6.6. Increase in the Volume of Cases Entering Criminal Courts

The Law on the Reduction of Ta'zir Imprisonment Punishments indirectly altered judicial jurisdiction in certain cases. For example, the reduction of the punishment for kidnapping from the third degree to the fourth or fifth degree, depending upon the circumstances, resulted in a corresponding change in judicial competence. Consequently, from 1 July 2020, adjudication of such offenses ceased to fall within the jurisdiction of the Criminal Court One and was transferred to the Criminal Court Two.

Likewise, under the amended framework, destruction of property resulting in damage up to the statutory monetary threshold may constitute a seventh-degree offense punishable by a relative fine. Seventh-degree offenses are subject to direct proceedings before Criminal Court Two.

Conclusion

The foregoing analysis demonstrates that, notwithstanding the recognition and expansion of first-generation leniency institutions—such as mitigation of punishment, suspension of sentence, and conditional release—as well as second-generation leniency institutions—including alternatives to imprisonment, postponement of judgment, and exemption from punishment—the contemporary Iranian criminal policy framework continues to contain instances of unnecessary penalization and, in some cases, sanctions that may conflict with the individual and social interests of convicted persons. Measures such as social deprivation, media publication of convictions, and extensive exceptions restricting the application of leniency mechanisms to particular categories of offenders have persisted from earlier periods and, in some instances, have even expanded in scope.

Furthermore, the absence of sufficiently systematic criteria governing the selection and incorporation of religious opinions into legislative policymaking constitutes a potential threat to the stability and continued development of penal-reduction policies in Iran. The delegation of the practical implementation of decarcerative institutions to executive regulations adopted by the Judiciary or executive authorities may also raise concerns from the perspective of sound regulatory governance. Delays in the formulation and promulgation of such regulations, together with the failure to adopt certain essential implementing regulations concerning postponement of judgment, suspension of punishment, conditional release, and the semi-liberty regime, may further impede the effective and timely expansion of decarcerative policies.

Accordingly, it is imperative that the legislature reconsider the existing dualistic orientation whereby penal expansion is pursued simultaneously with decarceration and undertake the necessary legislative reforms in accordance with the general policy of minimal penalization. To this end, the scope of punitive measures based upon complementary and consequential sanctions should, on the one hand, be restricted to clearly defined and exceptional circumstances. On the other hand, the categories excluded from access to leniency institutions should be specified with legislative precision, transparency, and consistency with a coherent criminal policy and, wherever possible, narrowly construed. Finally, in order to ensure the integrated implementation of leniency institutions, the legislature should either avoid delegating essential details of their operation entirely to subsequent executive regulations or establish explicit and enforceable deadlines and sanctions for failure to adopt the necessary implementing regulations within a prescribed period.

References

1. Ancel, M. Social Defence. Translated by Mohammad Ashouri and Ali-Hossein Najafi Abrandabadi. 4th ed. Tehran: Ganj-e Danesh; 2012. (in Persian)
2. Akrami, R. Analysis of the process of the Guardian Council's religious supervision over parliamentary legislation: A case study of the Islamic Penal Code. Quarterly Journal of Public Law. 2014. (in Persian)
3. Omid, J, Atouf H. Public execution of punishment: Justifications and consequences. Quarterly Journal of Criminal Law and Criminology Studies. 2015. (in Persian)
4. Ansari, MJ, et al. Ta'zirat from the Perspectives of Islamic Jurisprudence and Criminal Law. Qom: Research Institute for Islamic Culture and Thought; 2006. (in Persian)
5. Borhani, M, Radmand MA. Reductionism regarding life-deprivation punishments in Iranian criminal law. Rahbord Quarterly. 2017. (in Persian)
6. Beheshti Aghdam, M. A Criminological Investigation of Complementary Punishment. Master's thesis in Criminal Law and Criminology. Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University; 2017. (in Persian)
7. Research Center of the Guardian Council. The 2013 Islamic Penal Code in Light of the Opinions of the Guardian Council. 1st ed. Tehran: Research Center of the Guardian Council; 2013. (in Persian)
8. Peyvandi, GR. The wisdom underlying punishment in the Islamic penal system. Islamic Law Quarterly. 2016. (in Persian)
9. Tavjehi, AA, Ebrahimvand H. The necessity of limited use of custodial punishment based upon Islamic jurisprudence. Judicial Legal Perspectives Quarterly. 2014. (in Persian)
10. Tavjehi, AA. Pathology of the Islamic Penal Code. 3rd ed. Tehran: Judiciary Press and Publications Center; 2016. (in Persian)
11. Hajizadeh, H. The authoritative fatwa in legislation within the legal system of the Islamic Republic of Iran: Reconsidering the concept of scholarly superiority in the framework of Shi'a governmental jurisprudence. Islamic Studies Quarterly: Jurisprudence and Principles. 2015. (in Persian)
12. Hajihosseini, H. Examination of the jurisprudential foundations for public execution of hudud in Shi'a jurisprudence. Rasa'il Journal. Center for Specialized Jurisprudential Education; 2015. (in Persian)
13. Hajidehabadi, A. Reflections on imprisonment in the legal system of Islam. Islamic Jurisprudence and Law Studies. 2011. (in Persian)
14. Habibzadeh, MJ, Alipour A. Prohibition of ta'zir capital punishment in Imami jurisprudence. Islamic Jurisprudence and Law Studies. 2013. (in Persian)
15. Habibitabar, J, Habibi Z. Jurisprudential foundations of capital punishment for drug-related offenses. Fiqh: A New Analytical Approach to Islamic Jurisprudence. 2014. (in Persian)
16. Hosseini Ashkouri, B, Darabi B. Public execution of punishments from the perspective of comparative jurisprudence and the impact of temporal circumstances. Comparative Jurisprudence Quarterly. 2014. (in Persian)
17. Heydari, AM. A penological critique of media publication of criminal convictions. Islamic Law Quarterly. 2013. (in Persian)
18. Rostami Tabrizi, L, Zare MK. Analysis of publication of criminal convictions in Iranian criminal law from the perspective of penal philosophy. Criminal Law Research Quarterly. 2013. (in Persian)

19. Zamani, A. Analysis of the function of the governmental decrees of the Supreme Jurist in the opinions and decisions of the Guardian Council: A case study of legislative criminal policy. Quarterly Journal of Public Law. 2016. (in Persian)

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s). Licensed under CC BY 4.0.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23162111> · ARK: <ark:/56778/11433>



AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture • ISSN 3035-4803

Diamond Open Access | Double-Blind Peer-Reviewed | No APC | CC BY 4.0

Indexed in DOAJ · OpenAlex · ROAD

Published by Aequitas Magazine (tax code 93089850635)

Cultural Association for Legal Studies and Research

AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture

Ius est ars boni et aequi

Journal ISSN 3035-4803 | Portal ISSN 3035-0271

www.aequitasmagazine.it

Oltre la continuità morfologica dell'edificio. Il nuovo confine tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione dopo Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2026, n. 4155

Paola Calvano · © 08-10-2026



DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.23154793>

ARK [ark:/56778/11364](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:6-77811-p0136-4)

License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Keywords: continuità; demolizione e ricostruzione; preesistenza; rigenerazione urbana; ristrutturazione edilizia; Testo Unico dell'Edilizia

How to cite this article / Come citare questo articolo

Calvano, P. (2026). *Oltre la continuità morfologica dell'edificio. Il nuovo confine tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione dopo Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2026, n. 4155*. *Aequitas Magazine*, 10, 76-87.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23154793>

ABSTRACT (EN) *This article examines the boundary between building renovation through demolition and reconstruction and new construction, taking as its starting point judgment no. 4155 of 22 May 2026 delivered by the Fourth Section of the Italian Council of State. By tracing the development of Article 3(1)(d) of Presidential Decree no. 380/2001 and comparing recent judicial approaches, the analysis explores the relationship between the existence of a previous building, the ascertainment of its characteristics and volume, and continuity between the original structure and the proposed development. The article distinguishes morphological continuity, which can no longer operate as a general requirement of identity between the demolished and reconstructed buildings, from legal and planning continuity, understood as a substantive connection with the pre-existing building. The latter is proposed as an interpretative category reconciling the statutory expansion of building renovation with the need to prevent mere historical existence from justifying independent development. The analysis concludes that radical differences in the reconstructed building do not, in themselves, establish new construction. However, the legally relevant characteristics and volume of the previous building must be established, and applicable volume, planning, landscape protection and sector-specific restrictions must be observed.*

ABSTRACT (IT) *Il contributo esamina i confini della ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione rispetto alla nuova costruzione, muovendo dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2026, n. 4155. Attraverso la ricostruzione dell'evoluzione dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 e il confronto tra gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, l'indagine approfondisce il rapporto tra preesistenza del fabbricato, accertamento della sua consistenza e continuità dell'intervento. La tesi proposta distingue la continuità morfologica, non più configurabile come requisito generale di identità tra edificio demolito e ricostruito, dalla continuità giuridico-urbanistica, intesa quale relazione qualificata con l'organismo edilizio preesistente. Quest'ultima costituisce una categoria interpretativa volta a conciliare l'ampliamento legislativo della ristrutturazione con l'esigenza di evitare che la mera preesistenza storica legittimi trasformazioni insediative autonome. Ne emerge una lettura secondo cui la radicale diversità del nuovo edificio non determina, di per sé, una nuova costruzione, mentre restano necessari l'accertamento della consistenza giuridicamente rilevante e il rispetto dei limiti volumetrici, urbanistici, paesaggistici e di settore.*

SOMMARIO: 1. La sentenza n. 4155/2026 e il problema della qualificazione dell'intervento - 2. Dalla 'fedele ricostruzione' alla trasformazione dell'esistente - 3. Cons. Stato n. 8542/2025: la continuità dopo il superamento della fedeltà morfologica - 4. La n. 4155/2026: la preesistenza come criterio qualificatorio e i suoi limiti - 5. Corte costituzionale n. 86/2026 e il 'nesso di continuità' - 6. I precedenti della Quarta Sezione e il significato della preesistenza - 7. Ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica - 8. Cons. Stato nn. 499 e 4735/2026: preesistenza e prova della consistenza - 9. La giurisprudenza successiva alla n. 4155/2026: continuità, destinazione e recupero - 10. Cass. pen. n. 31912/2026 e il limite dell'identità strutturale nel ripristino - 11. Incrementi volumetrici e immobili condonati: due piani da tenere distinti - 12. Gli immobili sottoposti a tutela: il limite della disciplina speciale - 13. Consumo di suolo e funzione sistematica della preesistenza - 14. Dalla continuità morfologica alla continuità giuridico-urbanistica - 15. Le ricadute operative per amministrazioni, progettisti e operatori - 16. Considerazioni conclusive: ritorno al dato normativo, ma continuità non eliminata.

1. La sentenza n. 4155/2026 e il problema della qualificazione dell'intervento

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2026, n. 4155 affronta una delle questioni più controverse del diritto edilizio contemporaneo: quando un intervento di demolizione e ricostruzione resti nell'ambito della ristrutturazione edilizia e quando, invece, debba essere qualificato come nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica.

La controversia nasce dall'impugnazione di un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Savigliano per la demolizione di un complesso artigianale dismesso, la ex torrefazione 'Caffè Sicutà', e la realizzazione di un edificio residenziale di cinque piani, con incremento di altezza e volumetria. Le proprietarie di immobili confinanti contestavano, tra l'altro, la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia, sostenendo che la radicale diversità del nuovo organismo imponesse di ricondurlo alla nuova costruzione o, in subordine, alla ristrutturazione urbanistica.¹

Il Consiglio di Stato respinge entrambe le tesi sul piano classificatorio. Quanto alla ristrutturazione urbanistica, rileva che l'art. 3, comma 1, lett. f), del Testo unico dell'edilizia riguarda la sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio attraverso un insieme sistematico di interventi, eventualmente accompagnato dalla modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Nel caso esaminato, l'intervento insisteva invece su un lotto determinato e aveva ad oggetto un singolo complesso edilizio, senza ridisegnare il tessuto urbano nel suo complesso.²

Il passaggio più rilevante concerne però la distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione. Confrontando le lettere d) ed e) dell'art. 3, la Quarta Sezione osserva che la prima consente espressamente, nella demo-ricostruzione, la modifica di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.³

Ne deriva che tali differenze non possono essere trasformate, senza una base normativa ulteriore, in indici automaticamente decisivi della nuova costruzione. La sentenza formula così il principio secondo cui la ristrutturazione può condurre anche a un organismo radicalmente diverso, mentre la nuova costruzione si caratterizza per una trasformazione territoriale non riconducibile a un fabbricato preesistente.⁴

L'interesse scientifico della decisione non sta dunque nell'assenza di limiti alla ristrutturazione ricostruttiva, ma nello spostamento del baricentro qualificatorio: dalla somiglianza formale tra vecchio e nuovo edificio alla relazione dell'intervento con una preesistenza edilizia giuridicamente rilevante. Proprio questa relazione, tuttavia, deve essere precisata alla luce della giurisprudenza coeva e successiva.

2. Dalla 'fedele ricostruzione' alla trasformazione dell'esistente

La soluzione della n. 4155/2026 può essere compresa soltanto ricostruendo l'evoluzione dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001. Nella formulazione originaria del Testo unico, la demolizione e ricostruzione era ricondotta alla ristrutturazione edilizia entro un paradigma fortemente conservativo, imperniato sulla fedele ricostruzione del manufatto.

Il d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 attenuò tale rigidità, sostituendo il riferimento alla fedele ricostruzione con la conservazione di volumetria e sagoma. Il passaggio decisivo successivo fu l'art. 30 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, che eliminò, nella disciplina generale, il vincolo di sagoma. La Corte costituzionale ha successivamente preso atto di tale mutamento, chiarendo che la novella del 2013 aveva rimosso il generale divieto di alterazione della sagoma, ferma la disciplina speciale degli immobili tutelati.⁵

La riforma del 2020 ha compiuto un ulteriore salto. L'art. 10 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, ha incluso espressamente nella ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche; ha inoltre confermato la possibilità di incrementi volumetrici quando essi siano espressamente previsti dalla legge o dagli strumenti urbanistici comunali.⁶

La scelta legislativa è incompatibile con l'idea che la ristrutturazione ricostruttiva richieda, in via generale, una sostanziale identità fisica tra edificio demolito e ricostruito. La categoria resta 'conservativa' soltanto nel senso che opera sul patrimonio edilizio esistente; può invece essere fortemente trasformativa quanto alle modalità attraverso cui tale patrimonio viene rigenerato. In questa prospettiva, la forma dell'edificio cessa di essere il criterio primario di appartenenza alla categoria, senza che venga meno l'esigenza di individuare quale preesistenza sia effettivamente trasformata.⁷

3. Cons. Stato n. 8542/2025: la continuità dopo il superamento della fedeltà morfologica

Il problema dei limiti riemerge con particolare evidenza nella sentenza Cons. Stato, sez. II, 4 novembre 2025, n. 8542. La decisione parte dalla premessa, condivisibile, che la riforma del 2020 impedisce di pretendere una continuità intesa come identità di sagoma, sedime o configurazione architettonica. Nello stesso tempo, esclude che la demolizione attribuisca al proprietario un credito volumetrico liberamente utilizzabile per una nuova operazione edilizia.

Per evitare che la ristrutturazione ricostruttiva si trasformi in un contenitore indistinto, la Seconda Sezione valorizza tre profili: l'unicità dell'edificio interessato, la contestualità dell'operazione demolitoria e ricostruttiva e la neutralità dell'impatto fisico sul territorio. Il dato centrale non è quindi la fedeltà dell'immagine edilizia, bensì il fatto che il nuovo intervento non realizzi una trasformazione territoriale ulteriore e qualitativamente autonoma rispetto a quella già incorporata nel fabbricato preesistente.⁸

La n. 8542/2025 non dovrebbe pertanto essere letta come un ritorno puro e semplice alla 'fedele ricostruzione'. Il suo problema è diverso: costruire, in assenza di una formula legislativa espressa, un criterio capace di impedire che la ristrutturazione assorba ogni fattispecie di sostituzione edilizia. La criticità risiede piuttosto nel rischio che unicità, contestualità e neutralità diventino requisiti rigidi e cumulativi anche là dove il testo dell'art. 3 consente espressamente modificazioni profonde o disciplina separatamente il ripristino di edifici già demoliti o crollati.

4. La n. 4155/2026: la preesistenza come criterio qualificatorio e i suoi limiti

È su questo sfondo che la n. 4155/2026 assume la sua portata innovativa. Nel caso di Savigliano il nuovo edificio era diverso dal complesso artigianale demolito per destinazione, sagoma, prospetti, sedime, altezza, volume e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. Ciononostante, la Quarta Sezione giudica tale diversità non decisiva ai fini della qualificazione, perché l'intervento si innesta su un fabbricato preesistente e perché la legge consente espressamente la modificazione degli elementi morfologici tradizionalmente utilizzati come indici di continuità.⁹

La conclusione è coerente con il canone letterale: se il legislatore ha incluso nella ristrutturazione la ricostruzione con sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche differenti, non è possibile utilizzare la sola variazione di quegli stessi elementi per trasformare automaticamente l'intervento in nuova costruzione. La radicalità del risultato non è, dunque, un criterio autosufficiente.

La formula della sentenza, secondo cui ciò che distingue ormai le due categorie sarebbe 'soltanto la preesistenza', richiede tuttavia una lettura sistematica. Essa risponde a una censura fondata sulla diversità morfologica del manufatto e non può essere isolata sino a trasformare qualsiasi preesistenza, anche remota, frammentaria o priva di relazione funzionale con il progetto, in un titolo generale alla ristrutturazione. Una simile lettura entrerebbe in tensione non soltanto con la n. 8542/2025, ma anche con la giurisprudenza costituzionale e amministrativa immediatamente successiva.

5. Corte costituzionale n. 86/2026 e il 'nesso di continuità'

Il dato più importante per aggiornare la lettura della n. 4155/2026 è rappresentato da Corte cost. 21 maggio 2026, n. 86, depositata il giorno precedente alla decisione della Quarta Sezione. La Corte, ricostruendo l'attuale ampiezza della nozione di ristrutturazione, riconosce espressamente il progressivo allontanamento dalla fedele ricostruzione, ma

aggiunge che continua a essere necessario un 'nesso di continuità' tra fabbricato preesistente e fabbricato risultante dall'intervento.¹⁰

La continuità è collegata dalla Corte a due elementi: il riuso del volume precedente e l'assenza di una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall'immobile esistente. Il riferimento espresso è proprio a Cons. Stato n. 8542/2025.¹¹

Questa affermazione impedisce di trasformare la preesistenza in un criterio meramente storico. Al tempo stesso, non reintroduce necessariamente un vincolo di continuità morfologica: la Corte non afferma che nuovo e vecchio edificio debbano coincidere per sagoma, sedime o prospetti, ma che l'operazione debba restare qualificabile come recupero e trasformazione di una consistenza esistente. Si apre così lo spazio per distinguere tra continuità della forma e continuità dell'operazione edilizia.

La relazione tra le due pronunce del maggio 2026 è quindi più complessa di un contrasto frontale. La n. 4155 esclude che la diversità morfologica basti a qualificare la nuova costruzione; la n. 86 esclude che l'ampliamento legislativo della ristrutturazione cancelli ogni relazione qualificata con l'edificio precedente. Le due proposizioni possono convivere se la continuità viene collocata sul piano giuridico-urbanistico e non su quello della semplice somiglianza fisica.

6. I precedenti della Quarta Sezione e il significato della preesistenza

La n. 4155/2026 richiama espressamente Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 907 e 12 maggio 2022, n. 3750. In tale linea interpretativa, il discrimine tra nuova costruzione e ristrutturazione è ricercato nel fatto che la seconda opera su una realtà edilizia già trasformata, mentre la prima introduce una trasformazione territoriale nuova.¹²

Il richiamo conferma che la preesistenza non è un'invenzione della sentenza del 2026, ma il punto di arrivo di una tendenza più risalente. La novità sta piuttosto nell'intensità con cui la n. 4155 valorizza tale criterio di fronte a una sostituzione edilizia estremamente radicale.

Anche la precedente Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857, pur in una fattispecie differente, colloca il recupero del patrimonio edilizio esistente al centro della qualificazione. Il filo comune è che la ristrutturazione non costituisce una categoria di edificazione astrattamente svincolata dal manufatto pregresso: presuppone un oggetto edilizio determinato, del quale il progetto rappresenta la trasformazione.

7. Ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica

La sentenza n. 4155/2026 è significativa anche nella distinzione tra ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. L'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 380/2001 riferisce quest'ultima alla sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi, anche attraverso la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.[[FN05]]

La differenza è anzitutto nell'oggetto della trasformazione. La ristrutturazione edilizia opera su un organismo edilizio; la ristrutturazione urbanistica opera sul tessuto urbanistico-edilizio. Ne consegue che la radicalità dell'intervento sul singolo edificio, anche quando muti destinazione e configurazione, non basta da sola a trasformarlo in ristrutturazione urbanistica.

Questa precisazione assume particolare rilievo nelle operazioni di rigenerazione urbana. La sostituzione di un edificio obsoleto con un organismo completamente diverso può restare una vicenda edilizia, mentre la sostituzione sistematica di un assetto insediativo, con ridisegno dei rapporti tra lotti, isolati, viabilità e dotazioni, si colloca sul piano urbanistico. Il confine non dipende quindi dal solo grado di innovazione architettonica, ma dalla scala e dall'oggetto della trasformazione.

8. Cons. Stato nn. 499 e 4735/2026: preesistenza e prova della consistenza

La centralità della preesistenza conduce inevitabilmente al problema probatorio. Su questo versante la sentenza Cons. Stato, sez. II, 21 gennaio 2026, n. 499 assume un rilievo specifico perché riguarda il ripristino di un manufatto già demolito. La decisione chiarisce che, per questa tipologia, la ricostruzione non deve necessariamente essere contestuale alla demolizione: ciò che diviene decisivo è la possibilità di accertare la preesistente consistenza dell'organismo edilizio.¹³

La distinzione è importante. La demo-ricostruzione in senso stretto parte da un edificio esistente e ricomprende demolizione e ricostruzione nell'operazione edilizia; il ripristino riguarda invece un edificio già crollato o demolito, la cui scomparsa costituisce un antecedente rispetto al nuovo intervento. Nel secondo caso la distanza temporale non è, da sola, impeditiva, ma rende più rigoroso l'onere di dimostrare quale fosse l'oggetto edilizio cui il progetto intende dare continuità.

Il principio è stato ulteriormente precisato da Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2026, n. 4735, che ha escluso la ristrutturazione di un edificio diruto quando la documentazione disponibile consentiva di provarne l'ubicazione, ma non volumetria, altezza e caratteristiche essenziali. La preesistenza, quindi, deve essere non soltanto affermata, ma ricostruibile in termini sufficientemente determinati.¹⁴

In questa prospettiva, la documentazione rilevante può comprendere titoli edilizi, elaborati progettuali, atti storici, aerofotogrammetrie, fotografie, planimetrie catastali e altri elementi obiettivi, ma la loro efficacia probatoria dipende dalla capacità di ricostruire i parametri essenziali dell'organismo originario. La categoria della ristrutturazione non può essere fondata su una preesistenza indeterminata o soltanto nominale.¹⁵

9. La giurisprudenza successiva alla n. 4155/2026: continuità, destinazione e recupero

Le pronunce successive al maggio 2026 rendono evidente che la formula della sola preesistenza non si è trasformata in un criterio autosufficiente. Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2026, n. 5323 afferma che la ristrutturazione ricostruttiva, pur non richiedendo la fedele ricostruzione, presuppone un rapporto di continuità con l'edificio originario e considera tale rapporto difficilmente configurabile, nella fattispecie, in presenza di un radicale mutamento di destinazione d'uso verticale tra categorie funzionali almeno in parte eterogenee.¹⁶

Pochi giorni dopo, Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2026, n. 5744 formula un principio particolarmente utile per la ricomposizione: la distinzione dipende dalla preesistenza del manufatto e dalla possibilità di pervenire a un organismo in tutto o in parte diverso, ma la ristrutturazione deve comunque operare sull'edificio preesistente 'al fine di assicurarne la continuità'. La stessa Quarta Sezione che aveva pronunciato la n. 4155 usa dunque, a distanza di meno di due mesi, il lessico della continuità.¹⁷

Queste decisioni suggeriscono di abbandonare l'alternativa secca tra 'preesistenza' e 'continuità'. La prima identifica il presupposto oggettivo della categoria; la seconda descrive la qualità della relazione che deve esistere tra quel presupposto e il nuovo intervento. La diversità del risultato può essere molto ampia, ma il progetto deve restare riconducibile alla trasformazione di un organismo determinato e non alla creazione di una nuova operazione insediativa che utilizzi la demolizione come mero antecedente.

10. Cass. pen. n. 31912/2026 e il limite dell'identità strutturale nel ripristino

Un ulteriore elemento di aggiornamento è fornito da Cass. pen., sez. III, 26 agosto 2026, n. 31912. In una vicenda di ripristino di un fabbricato demolito, la Corte ribadisce che la preesistente consistenza deve essere accertabile con elevata precisione e che la ristrutturazione non può prescindere dall'obiettivo di recupero del singolo immobile.¹⁸

La pronuncia utilizza espressioni più rigorose della giurisprudenza amministrativa, richiedendo caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti e negando la ristrutturazione quando il nuovo organismo sia strutturalmente e funzionalmente discontinuo rispetto al precedente. Nel caso concreto, la realizzazione di dodici appartamenti e diciotto box in luogo di un singolo fabbricato rurale è ritenuta incompatibile con il ripristino.

L'arresto non può essere automaticamente trasposto a ogni demo-ricostruzione: esso riguarda una fattispecie di edificio già demolito e si colloca nel giudizio penale cautelare, nel quale assumono rilievo anche il fumus della lottizzazione abusiva e l'incidenza sul carico urbanistico. Tuttavia, conferma che la preesistenza non può essere intesa come semplice riserva di volumetria liberamente riconfigurabile, soprattutto quando mutino radicalmente l'identità funzionale e la struttura dell'insediamento.

11. Incrementi volumetrici e immobili condonati: due piani da tenere distinti

La lettura estensiva della ristrutturazione edilizia non equivale a libertà di incremento volumetrico. L'art. 3, comma 1, lett. d), stabilisce che gli aumenti di volume sono consentiti nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali. La diversità di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche tipologiche è dunque fisiologicamente compatibile con la categoria; l'incremento volumetrico richiede invece un autonomo fondamento normativo o pianificatorio.¹⁹

La n. 4155/2026 affronta anche il tema dei volumi oggetto di condono, ritenendo che essi possano concorrere, in assenza di una specifica norma di divieto, alla base di calcolo di successivi incrementi, poiché il condono ne determina la legittimazione edilizia e l'inclusione nello stato legittimo.²⁰

Questo passaggio deve però essere coordinato con Corte cost. n. 86/2026. La Corte costituzionale ribadisce che il condono è misura extra ordinem e che la legittimazione dell'immobile non comporta, in via generale, il diritto a usufruire di ulteriori benefici edilizi; le premialità volumetriche richiedono uno specifico fondamento legislativo.²¹

Il contrasto è meno radicale di quanto possa apparire. Una cosa è stabilire quale volume sia legittimamente esistente e quindi possa costituire il dato di partenza di un calcolo; altra cosa è individuare se l'ordinamento attribuisca, proprio a quell'immobile, una premialità aggiuntiva. La legge di bilancio 2026 ha peraltro introdotto una previsione speciale che, per determinate finalità di rigenerazione, consente di includere anche immobili sanati o condonati tra quelli destinatari degli incentivi: la specialità della norma conferma la necessità di distinguere stato legittimo e beneficio volumetrico.²²

La sentenza n. 4155, infine, dimostra che la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione non garantisce la legittimità complessiva dell'operazione. Nel caso concreto il titolo è stato comunque ritenuto illegittimo, ai fini risarcitori, per l'incidenza della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali utilizzate quale fonte di premialità.²³

12. Gli immobili sottoposti a tutela: il limite della disciplina speciale

La neutralità morfologica non opera indistintamente per tutti gli immobili. Lo stesso art. 3, comma 1, lett. d), mantiene un regime più rigoroso per gli immobili sottoposti a tutela e per le ulteriori categorie territoriali espressamente indicate, nelle quali la demo-ricostruzione o il ripristino possono essere qualificati come ristrutturazione soltanto nel rispetto delle condizioni speciali previste dalla legge.²⁴

Ciò impedisce di elevare la n. 4155/2026 a principio assoluto di irrilevanza di sagoma, sedime e prospetti. La regola della non decisività delle differenze morfologiche opera entro il perimetro della disciplina generale; quando intervengono vincoli culturali, paesaggistici o speciali previsioni relative ai centri storici, il legislatore può attribuire nuovamente rilievo proprio agli elementi fisici che, fuori da tali ambiti, sono liberamente modificabili.

La distinzione conferma un punto metodologico: la qualificazione ex art. 3 è il primo passaggio dell'analisi, non l'ultimo. Occorre poi verificare disciplina di tutela, titoli necessari, distanze, standard, prescrizioni di zona e ogni ulteriore limite settoriale. La categoria edilizia non attribuisce, da sola, un diritto alla realizzazione dell'intervento.²⁵

13. Consumo di suolo e funzione sistematica della preesistenza

La n. 4155/2026 utilizza la formula del 'consumo di suolo del tutto nuovo' per descrivere la nuova costruzione. Il riferimento non dovrebbe essere inteso in senso esclusivamente naturalistico o quantitativo. Esso esprime soprattutto la differenza tra trasformazione interna a un patrimonio costruito e nuova trasformazione insediativa del territorio.²⁶

In tale prospettiva, la preesistenza svolge una funzione sistematica. Essa segnala che una prima trasformazione edilizia del suolo è già avvenuta e che l'ordinamento può consentirne la sostituzione, anche radicale, nell'ambito delle politiche di recupero e rigenerazione urbana. Ma la stessa funzione spiega perché la preesistenza non possa essere ridotta a un dato storico qualsiasi: deve trattarsi dell'organismo cui il nuovo intervento si collega in termini di recupero, sostituzione o ripristino.

Il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana forniscono quindi la ratio dell'ampliamento legislativo della ristrutturazione, ma non cancellano la differenza tra trasformazione dell'esistente e nuova edificazione. L'interpretazione deve mantenere entrambe le esigenze: evitare che la disciplina costringa a riprodurre edifici obsoleti e, nello stesso tempo, impedire che una demolizione diventi la porta d'accesso a una capacità edificatoria nuova e autonoma.

14. Dalla continuità morfologica alla continuità giuridico-urbanistica

Il quadro formatosi sino a settembre 2026 consente di precisare la tesi ricostruttiva. La nozione utile non è quella di continuità morfologica, perché l'art. 3 consente espressamente, nella disciplina generale, di modificare i principali caratteri fisici dell'edificio. È invece possibile parlare di continuità giuridico-urbanistica per indicare la relazione qualificata tra il nuovo intervento e un organismo edilizio preesistente determinato.²⁷

Questa continuità comprende almeno quattro elementi. Primo: deve esistere una preesistenza edilizia individuabile e giuridicamente rilevante. Secondo: la sua consistenza deve essere accertabile, soprattutto quando il manufatto non esiste più. Terzo: l'intervento deve presentarsi come trasformazione, sostituzione o ripristino di quella specifica consistenza e non come mera utilizzazione di un volume astratto. Quarto: l'operazione non deve determinare una trasformazione territoriale autonoma, salvo gli incrementi o le modifiche espressamente autorizzati dalla disciplina applicabile.

In questo schema, i concetti elaborati dalla giurisprudenza assumono funzioni differenti: la preesistenza è il requisito strutturale; la consistenza è il requisito probatorio; la continuità giuridico-urbanistica è il criterio di imputazione del nuovo intervento all'organismo precedente; la neutralità territoriale è il limite che impedisce di trasformare la ristrutturazione in nuova edificazione mascherata. La continuità morfologica, invece, non costituisce più un requisito generale e può rilevare soltanto nei casi in cui la legge o la disciplina speciale la richiedano.

Questa ricostruzione consente di leggere la n. 4155/2026 senza svuotare le pronunce che insistono sulla continuità. La sentenza di Savigliano impedisce di ricavare la nuova costruzione dalla sola diversità fisica; Corte cost. n. 86/2026 e le successive sentenze del Consiglio di Stato impediscono, specularmente, di trasformare la preesistenza in una mera condizione nominale.

15. Le ricadute operative per amministrazioni, progettisti e operatori

Sul piano amministrativo, la qualificazione dell'intervento non dovrebbe essere affidata a una comparazione fotografica tra edificio demolito e progetto. L'istruttoria deve prima individuare la preesistenza, verificarne lo stato legittimo e la

consistenza, ricostruire il rapporto tra quel manufatto e il nuovo organismo e, soltanto dopo, valutare se le modifiche progettuali rientrino nei margini consentiti dalla disciplina generale e speciale.

Per i progettisti diventa essenziale una relazione tecnico-giuridica che documenti il titolo originario e i successivi titoli, la consistenza planivolumetrica, eventuali sanatorie o condoni, la destinazione d'uso, la disciplina dei vincoli, il fondamento degli eventuali incrementi volumetrici e la ragione per cui l'operazione resta riferibile a un organismo edilizio determinato. Nei casi di manufatti crollati o demoliti, la qualità della prova della preesistente consistenza può diventare decisiva.[[FN24]]

Per gli operatori immobiliari, la qualificazione produce effetti su titolo abilitativo, oneri, distanze, standard, possibilità di utilizzare premialità, necessità di piani attuativi e fattibilità complessiva dell'operazione. È quindi rischioso assumere che l'etichetta 'ristrutturazione' comporti automaticamente un regime procedurale più leggero: le ristrutturazioni c.d. pesanti restano soggette al permesso di costruire o, nei casi previsti, alla SCIA alternativa.²⁸

La prassi dovrebbe infine distinguere con maggiore precisione tre fattispecie: demo-ricostruzione contestuale di un edificio esistente; ripristino di edificio già crollato o demolito; interventi che accorpano, frazionano o sostituiscono più organismi con un nuovo assetto insediativo. Solo questa distinzione consente di applicare in modo coerente i criteri di preesistenza, prova, continuità e neutralità.

16. Considerazioni conclusive: ritorno al dato normativo, ma continuità non eliminata

La sentenza Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2026, n. 4155 rappresenta un importante richiamo alla centralità del dato legislativo. Dopo le riforme del 2013 e del 2020, la ristrutturazione edilizia non coincide più con la conservazione dell'immagine del fabbricato e può comprendere demolizioni e ricostruzioni con caratteristiche profondamente differenti. Utilizzare la sola diversità di sagoma, prospetti, sedime o tipologia per escludere la ristrutturazione significherebbe reintrodurre per via interpretativa limiti che il legislatore ha espressamente attenuato o eliminato.

La giurisprudenza successiva impedisce, tuttavia, di arrestare l'analisi alla formula della sola preesistenza. Corte cost. n. 86/2026, Cons. Stato nn. 5323 e 5744/2026 e Cass. pen. n. 31912/2026 continuano a richiedere, con intensità diversa a seconda della fattispecie, un rapporto di continuità, recupero o identità dell'oggetto dell'intervento.[[FN10]][[FN14]][[FN15]][[FN16]]

Il punto di equilibrio sembra allora essere il passaggio dalla continuità morfologica alla continuità giuridico-urbanistica. La ristrutturazione non richiede necessariamente che il nuovo edificio assomigli a quello demolito, ma richiede che esso sia ancora giuridicamente qualificabile come trasformazione di una specifica preesistenza. La nuova costruzione ricorre quando quel nesso si spezza e l'operazione assume autonomia come nuova trasformazione del territorio.

In questa chiave, la formula della n. 4155/2026 non elimina i limiti della ristrutturazione ricostruttiva: ne modifica la gerarchia. Il criterio primario non è la somiglianza; sono invece decisive l'esistenza dell'organismo pregresso, la sua consistenza accertabile, la relazione genetica del progetto con quella preesistenza e l'assenza di una trasformazione insediativa autonoma non consentita.

Resta una tensione interpretativa reale. L'uso non uniforme dei concetti di continuità, neutralità e identità, nonché il diverso peso attribuito a destinazione d'uso, unicità del manufatto e impatto territoriale, rende ancora auspicabile un chiarimento nomofilattico. Alla data di settembre 2026 non risulta una pronuncia dell'Adunanza plenaria specificamente destinata a comporre il contrasto; un suo eventuale intervento potrebbe offrire una griglia stabile fondata su quattro coordinate: preesistenza, consistenza, continuità e neutralità.²⁹

Una simile sistemazione non avrebbe soltanto valore dogmatico. La certezza dei confini tra ristrutturazione e nuova costruzione costituisce una condizione essenziale per la rigenerazione urbana, per l'affidamento degli operatori e per la

tutela equilibrata del territorio: obiettivi che richiedono, insieme, libertà di trasformare il patrimonio costruito e limiti sufficientemente chiari contro la creazione surrettizia di nuova edificazione.

[1](#) Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2026, n. 4155, spec. §§ 1, 13-15. La controversia riguardava il permesso di costruire n. 45/PC23 del 5 settembre 2023, relativo alla demolizione della ex torrefazione 'Caffè Sicutà' in Savigliano e alla realizzazione di un edificio residenziale di cinque piani.

[2](#) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. d), nel testo vigente. La disposizione ricomprende, nella ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti anche con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche; gli incrementi volumetrici sono ammessi nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.

[3](#) D.P.R. n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. f). Sul carattere necessariamente sistematico della ristrutturazione urbanistica, v. anche Cons. Stato, sez. I, 30 novembre 2012, n. 4938.

[4](#) Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2026, n. 4155, §§ 14.2-14.3, ove il Collegio afferma che la diversità radicale dell'organismo ricostruito non è, di per sé, decisiva e individua nella preesistenza del fabbricato il discrimine rispetto alla nuova costruzione.

[5](#) D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301; art. 30 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. dalla l. 9 agosto 2013, n. 98. Sul superamento del generale vincolo di sagoma dopo la riforma del 2013, Corte cost. 20 dicembre 2019, n. 281, che richiama Corte cost. 20 ottobre 2016, n. 224.

[6](#) Art. 10 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120. Per un inquadramento, A. Calegari, L'evoluzione del concetto di ristrutturazione edilizia, tra esigenze di conservazione e volontà di promuovere la rigenerazione urbana, in Riv. giur. urb., 2022, 221 ss.

[7](#) Tra i contributi dottrinali richiamati nel testo originario, v. anche D. Foderini, La ristrutturazione edilizia mediante l'integrale demolizione e ricostruzione delle opere, in Riv. giur. edil., 2000, 65 ss.; P. Urbani, La ristrutturazione edilizia leggera nel 'decreto del fare', in Urb. app., 2014, 631 ss.; A. Di Leo, Questioni pratiche (edilizie ed urbanistiche) relative alla ricostruzione di edifici, in tutto o in parte, crollati, in L'Ufficio tecnico, 2018, 3, 62 ss.

[8](#) Cons. Stato, sez. II, 4 novembre 2025, n. 8542. La decisione valorizza, ai fini della continuità dell'intervento, l'unicità dell'immobile, la contestualità della vicenda demolitoria e ricostruttiva e la neutralità dell'impatto fisico sul territorio, pur escludendo un ritorno alla fedele ricostruzione in senso formale.

[9](#) Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2026, n. 4155, §§ 14.2-14.3. La formula secondo cui rileverebbe "*soltanto la preesistenza*" va letta nel contesto della specifica censura, fondata sulla radicale diversità morfologica tra edificio demolito e ricostruito.

[10](#) Corte cost. 21 maggio 2026, n. 86, depositata il giorno precedente a Cons. Stato n. 4155/2026. La prossimità temporale spiega perché la sentenza del Consiglio di Stato non svolga un confronto espresso con l'arresto costituzionale.

[11](#) Corte cost. 21 maggio 2026, n. 86, punto 9.1.2 del Considerato in diritto: pur registrando l'allontanamento dalla fedele ricostruzione, la Corte considera tuttora necessario un 'nesso di continuità' tra il fabbricato preesistente e quello risultante

dall'intervento, funzionale al riuso del volume precedente e all'assenza di un'ulteriore trasformazione territoriale.

[12](#) Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 907; Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2022, n. 3750, richiamate da Cons. Stato n. 4155/2026. In termini più recenti, sulla necessità che l'intervento resti riferibile al patrimonio edilizio esistente, Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857.

[13](#) Cons. Stato, sez. II, 21 gennaio 2026, n. 499. La pronuncia distingue la demo-ricostruzione in senso stretto dal ripristino di un edificio già crollato o demolito, per il quale non è decisiva la contestualità temporale ma è indispensabile l'accertamento della preesistente consistenza.

[14](#) Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2026, n. 4735: la ricostruzione di un edificio diruto è nuova costruzione quando non sia possibile accertarne con sufficiente attendibilità volumetria, altezza e caratteristiche essenziali; nel caso deciso non erano sufficienti atti storici e mappe catastali privi di adeguati riscontri sulla consistenza.

[15](#) Sulla prova dello stato legittimo, v. art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, nel testo vigente. Per il ripristino di edifici non più esistenti, la giurisprudenza del 2026 mostra un orientamento verso una verifica particolarmente rigorosa della consistenza originaria: Cons. Stato nn. 499 e 4735/2026; Cass. pen. n. 31912/2026.

[16](#) Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2026, n. 5323: la ristrutturazione ricostruttiva presuppone un rapporto di continuità con l'edificio originario, difficilmente configurabile, nella fattispecie esaminata, in presenza di un radicale mutamento di destinazione d'uso 'verticale' tra categorie funzionali eterogenee. La stessa decisione richiama, come conformi in parte, Corte cost. n. 86/2026 e Cons. Stato n. 8542/2025.

[17](#) Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2026, n. 5744: ai fini della distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione rilevano la preesistenza del manufatto e la possibilità di pervenire a un organismo in tutto o in parte diverso; la ristrutturazione, tuttavia, deve operare sull'edificio preesistente al fine di assicurarne la continuità, anche in caso di crollo o demolizione, purché la preesistente consistenza sia accertabile.

[18](#) Cass. pen., sez. III, 26 agosto 2026, n. 31912 (ud. 15 maggio 2026): nel ripristino di fabbricati crollati o demoliti, la preesistente consistenza deve essere ricostruibile con dati certi; la Corte esclude la ristrutturazione quando il nuovo organismo risulti strutturalmente e funzionalmente discontinuo rispetto al pregresso.

[19](#) D.P.R. n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d). Sulla distinzione tra modificabilità dei caratteri morfologici e incremento volumetrico, v. anche la circolare congiunta MIT-Ministro per la pubblica amministrazione 2 dicembre 2020, recante chiarimenti sull'art. 10 d.l. n. 76/2020.

[20](#) Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2026, n. 4155, § 15.2: i volumi condonati possono, in assenza di una specifica norma di divieto, concorrere alla base di calcolo di successivi incrementi volumetrici, in quanto entrati nello stato legittimo dell'immobile.

[21](#) Corte cost. n. 86/2026, punti 16.1-16.3 del Considerato in diritto: il condono resta misura extra ordinem e, in linea generale, non abilita automaticamente a beneficiare di premialità edilizie ulteriori; la Corte richiama il principio secondo cui i vantaggi volumetrici richiedono uno specifico fondamento normativo.

[22](#) Art. 1, comma 23, l. 30 dicembre 2025, n. 199, che ha modificato l'art. 5, comma 10, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106. Corte cost. n. 86/2026 sottolinea che la novella ammette, per specifiche finalità di rigenerazione e riqualificazione, premialità anche per immobili condonati, confermando proprio perché speciale la necessità di una base normativa espressa.

[23](#) La sentenza n. 4155/2026 ha comunque accertato l'illegittimità del titolo ai fini risarcitori per l'incidenza della declaratoria di incostituzionalità delle norme regionali sulle premialità applicate nel caso concreto; il dato conferma

l'autonomia tra qualificazione tipologica dell'intervento e conformità dell'operazione alla disciplina urbanistica sostanziale.

[24](#) Per gli immobili e gli ambiti sottoposti a tutela opera la disciplina speciale contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 3, comma 1, lett. d), t.u. edilizia. Sul rilievo assorbente del vincolo, v. anche Cons. Stato, sez. VII, 22 luglio 2026, n. 5964.

[25](#) Per una ricostruzione della ristrutturazione quale categoria di trasformazione dell'esistente, v. A. Calegari, op. cit., spec. 239 ss.; la qualificazione edilizia non esaurisce comunque il giudizio di ammissibilità urbanistica, che resta soggetto a distanze, densità, standard, vincoli, disciplina di zona e, se necessari, strumenti attuativi.

[26](#) Sulla nozione urbanistico-funzionale di trasformazione del territorio e sulla relazione tra ristrutturazione, rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo, cfr. Cons. Stato n. 4155/2026, § 14.2, nonché l'evoluzione normativa culminata nel d.l. n. 76/2020.

[27](#) Cons. Stato n. 8542/2025; Corte cost. n. 86/2026; Cons. Stato nn. 5323 e 5744/2026. Il lessico delle pronunce non è perfettamente uniforme: "*continuità*", "*neutralità*", "*preesistenza*" e "*recupero*" assolvono funzioni in parte sovrapposte, ma non coincidono concettualmente.

[28](#) Per il quadro dei titoli abilitativi, v. artt. 10, comma 1, lett. c), e 23 d.P.R. n. 380/2001. La qualificazione dell'intervento come ristrutturazione non implica, di per sé, che esso sia sempre realizzabile mediante SCIA ordinaria.

[29](#) Alla data del 25 settembre 2026 non risulta un intervento dell'Adunanza plenaria specificamente volto a comporre il contrasto interpretativo qui esaminato. La successiva giurisprudenza, anziché eliminare la tensione, tende a ricomporla attraverso il concetto di continuità riferita al recupero dell'organismo preesistente e non alla mera identità formale.

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s). Licensed under CC BY 4.0.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23154793> · ARK: <ark:/56778/11364>



AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture • ISSN 3035-4803

Diamond Open Access | Double-Blind Peer-Reviewed | No APC | CC BY 4.0

Indexed in DOAJ · OpenAlex · ROAD

Published by Aequis Magazine (tax code 93089850635)

Cultural Association for Legal Studies and Research